CIAC S.C.A.R.L.

Modello di organizzazione gestione e controllo ex d. Igs. 231/2001

Parte Speciale

Indice della Parte Speciale	
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
1.1 Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001	5
1.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS.	
231/2001	5
1.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI	
1.3 PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	
1.3.1. AREE A RISCHIO.	
1.3.2. ATTIVITÀ STRUMENTALI	
2. REATI SOCIETARI.	
2.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DELL'ART, 25 TER D, LGS. 231/2001.	
2.3 PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	
2.3.1. ATTIVITÀ A RISCHIO	
2.3.2. ATTIVITÀ A RISCHIO	
3. REATI INFORMATICI	
3.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 24BIS D. LGS. 231/2001)	
3.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI	
3.3 PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	
3.3.1. ATTIVITÀ A RISCHIO	
4. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	
4.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 24TER D. LGS. 231/2001	
4.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI	
4.3 PRINCIPI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	
4.3.1 ATTIVITÀ A RISCHIO	
4.3.2 ATTIVITÀ STRUMENTALI	
5. Reati di falso in monete, carte di pubblico credito e valori bollati	
5.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25 BIS D. LGS. 231/2001	
5.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI	
5.3 PRINCIPI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	
5.3.1 ATTIVITÀ A RISCHIO	
6. Reati contro l'industria ed il commercio	
6.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25 BIS.1 D. LGS. 231/2001	
6.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI	
6.3 PRINCIPI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	
6.3.1 ATTIVITÀ A RISCHIO	. 57
6.3.2 ATTIVITÀ STRUMENTALI	. 57
7. REATI REALIZZATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE	
ALL'ORDINE DEMOCRATICO	
7.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25QUATER D. LGS. 231/2001	. 57
7.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI	. 58
7.3 PRINCIPI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	
8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	. 59
8.1 IL REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI,	
RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 25QUATER.1 D. LGS. 231/2001	. 59
8.2 ATTIVITÀ A RISCHIO	
9. I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	. 60
9.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25QUINQUIES D. LGS. 231/2001	
9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO	. 63
9.3 PRINCIPI E CONTROLLI DI PREVENZIONE	
10. GLI ILLECITI CONTRO GLI ABUSI DI MERCATO	
10.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25SEXIES D. LGS. 231/2001	
10.2 ATTIVITÀ A RISCHIO	

	REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME,	
	MMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E	(7
	LA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	
	LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25SEPTIES D. LGS. 231/2001 LE ATTIVITÀ SENSIBILI	
	PRINCIPI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	
		TIBKO
	È DEFINITO. E ATI DI DICETTAZIONE DICICI ACCIO E IMPLECO DI DENADO, PENI	0
	EATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI LITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	
	LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 250CTIES D. LGS. 231/2001	
	ATTIVITÀ A RISCHIO	
	PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	
	1. ATTIVITÀ A RISCHIO	
	2. ATTIVITÀ STRUMENTALI	
	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	
	LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001	
	ATTIVITÀ A RISCHIO	
	PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	
	1. ATTIVITÀ A RISCHIO	
	2. ATTIVITÀ STRUMENTALI.	
	Reati in materia di violazione di diritti d'autore	
	LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25NOVIES D. LGS. 231/2001	
	LE ATTIVITÀ SENSIBILI.	
	PRINCIPI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	
	1 ATTIVITÀ A RISCHIO	
	2. ATTIVITÀ STRUMENTALI	
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'au	
	iziaria	
	LE FATTISPECIE RILEVANTI	
	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	
	PRINCIPI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	
	Reati ambientali	
	LE FATTISPECIE RILEVANTI	
16.2	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	103
	PRINCIPI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	
16.3.	1. ATTIVITÀ A RISCHIO	103
16.3.	2. Attività strumentali	104
17.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	104
17.1	LE FATTISPECIE RILEVANTI	104
17.2	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	105
17.3	PRINCIPI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	105
17.3.	1. ATTIVITÀ A RISCHIO	105
18 R	AZZISMO E XENOFOBIA	105
18.1	LE FATTISPECIE RILEVANTI	106
19	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO	0 (
	COMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI	
APP	ARECCHI VIETATI	
19.1	LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25QUATERDECIES D.LGS. 231/2	001
	106	
	EATI FISCALI	
20.1	LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART, 25QUIQUIESDECIES D.LGS, 231	2001
	107	
20.2	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	109

20.3 P	PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	109
	. ATTIVITÀ A RISCHIO	
20.3.2	2. ATTIVITÀ STRUMENTALI	110
21. RI	EATI TRANSNAZIONALI	110
21.1 L	LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELLA L. 146/2006	111
	ATTIVITÀ SENSIBILI	
	PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	
	PRINCIPI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	
21.3.1	ATTIVITÀ A RISCHIO	115
21.3.2	ATTIVITÀ STRUMENTALI	115
	EATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	
22.1	LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25SEPTIESDECIES D.LGS. 231/200	1
	115	
22.2	LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25DUODEVICIES D.LGS. 231/2001	117
22.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	117
	PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	
	. ATTIVITÀ A RISCHIO	

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001

Art. 24. – Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Malversazione di erogazioni pubbliche

Art. 316bis c.p. - [1]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Autore della condotta è, secondo l'opinione maggiormente accolta, chiunque sia beneficiario dell'erogazione e non faccia parte del settore della pubblica amministrazione preposto all'erogazione o controllo dei benefici oggetto di tutela. Il pubblico funzionario che agisca come descritto nell'esercizio delle proprie funzioni o nello svolgimento del servizio commetterebbe, infatti, il diverso reato di abuso d'ufficio.

Contributi e sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, erogate in una o più soluzioni, in misura fissa o variabile, mentre i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri.

Quanto al pubblico interesse delle iniziative supportate, secondo alcuni autori esso è insito nel tipo di concessione e nella sua provenienza; secondo altri, tale attributo è da riferirsi alle attività ed è subordinata al concreto riferirsi di queste ad un interesse collettivo ancorché locale.

Il cuore della condotta punita sta nella "non destinazione" di quanto percepito ai fini preordinati. Dal punto di vista letterale si tratta di una pura inazione; vi rientrano quindi non solo la distrazione delle somme percepite per finalità diverse, ma anche la sola non utilizzazione, anche parziale, accompagnate dalla mancata restituzione con la conseguente appropriazione del residuo.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Art. 316ter c.p.- [1] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

[2] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il tratto saliente di questa ipotesi di reato è il rapporto con l'art. 640 bis (truffa ai danni dello Stato) c.p. Secondo una parte dei commentatori e della giurisprudenza la norma in parola troverebbe applicazione solo laddove gli artifici e raggiri ingannevoli a danno della pubblica amministrazione siano posti in essere nelle modalità descritte. L'opinione maggioritaria vede, invece, un rapporto di sussidiarietà tra le due disposizioni: quella in commento opera solo quando non è possibile far

ricorso all'art. 640*bis* c.p. in altre parole, in forza di questo articolo sono puniti l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute che non possano ritenersi, per la loro modalità di attuazione, artifici o raggiri, ma semplici menzogne.

Truffa ai danni dello Stato

Art. 640 c.p. - [1] Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni). [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

L'ipotesi individua una seriazione causale artifici o raggiri—errore—disposizione patrimoniale-vantaggio—danno. Artificio è la manipolazione della realtà mediante simulazione di elementi inesistenti o l'occultamento di esistenti. Il raggiro è una simulazione operata con argomenti persuasivi. Non è richiesta dalla giurisprudenza una particolare intensità, se non la capacità ad ingannare. La dottrina si mostra sfavorevole ad una simile dilatazione dell'ipotesi: la letteratura in materia è sterminata. Particolarmente dibattuta è la questione se l'omissione ed il silenzio possano configurare condotta truffaldina. L'errore rilevante è la falsa rappresentazione della realtà, conseguente agli artifici o raggiri, che distorca il processo di formazione della volontà. La volontà così viziata si deve manifestare in un atto di disposizione patrimoniale, cioè qualsiasi atto che abbia come effetto di depauperamento del patrimonio della vittima, a vantaggio del reo o di terzi. Si discute se il danno debba essere necessariamente economico (occorra cioè il trasferimento di un bene) o anche solo giuridico (cioè la contrazione di un debito). Con riguardo all'aggravante per truffa ai danni dello Stato è irrilevante che l'inganno cada su privati o titolari di pubbliche funzioni: ciò che conta è che il danno cada sullo Stato o altro ente pubblico. Ente pubblico è l'ente che persegue finalità pubbliche o svolge una pubblica funzione.

Truffa aggravata per il consequimento di erogazioni pubbliche

Art. 640bis c.p. - [1] La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La condotta punita si differenzia dalla precedente solo per l'oggetto materiale.

Frode informatica

Art. 640ter c.p. - [1] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni). [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

La prima ipotesi consiste in una deviazione dal regolare funzionamento del processo di elaborazione e/o di trasmissione dei dati. Sistema informatico è quel particolare tipo di sistema

per il trattamento delle informazioni che usa la tecnologia informatica, che si caratterizza per il fatto che l'informazione viene codificata in modo non percettibile, ma comprensibile alla macchina. Prende il nome di sistema telematico, quando l'elaboratore è collegato a distanza con altri elaboratori, per il tramite di sistemi di telecomunicazione. Questi ultimi sono a loro volta considerati sistemi telematici. Sono sistemi informatici anche quegli apparecchi che forniscono beni o servizi, purché gestiti da un elaboratore, che legge, elabora e modifica le informazioni. Le modalità di alterazione possono consistere anche in un intervento sulla parte meccanica del sistema.

La seconda ipotesi si realizza, invece, allorché in qualsiasi modo si alterino inputs o outputs del sistema, interferendo sull'elaborazione dei dati, mediante operazioni sulle componenti logiche (dati e programmi) o sulle informazioni. Sono pertinenti ad un sistema programmi dati ed informazioni contenuti su supporti esterni all'elaboratore ma destinati ad esser utilizzati da essi. Le operazioni vietate devono portare ad un vantaggio economico.

Art. 25 – Reati di concussione e corruzione

Concussione

Art. 317 c.p. - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Autori. Il reato può essere commesso da pubblico ufficiale, non da parte dell'usurpatore o da chi sia cessato dal servizio o funzione. E' sempre possibile il concorso di un estraneo consapevole di partecipare alla concussione del pubblico funzionario. La condotta, infatti, può essere compiuta anche per il tramite di interposta persona.

La condotta punita può essere scissa in quattro elementi strutturali: 1) la costrizione mediante l'abuso di qualità o poteri; 2) la coazione sul privato che ne deriva 3) la promessa o dazione del concusso; 4) il nesso di causa tra l'abuso e la coazione e tra la coazione e la promessa o dazione. L'abuso della qualità consiste nella strumentalizzazione della qualifica rivestita, che implichi la possibilità di esercizio di poteri della p.a., al fine di costrizione del privato all'indebito. L'abuso dei poteri si concreta nella strumentalizzazione dei poteri dei quali il funzionario è investito, ai fini indicati.

Il cuore dell'ipotesi tipica è individuato nello stato di soggezione cagionato dall'abuso del funzionario, in forza del quale la vittima, posta in stato di soggezione assoluta (metus) si trova costretta all'elargizione o alla promessa per evitare un maggiore danno.

Il pregiudizio minacciato non deve necessariamente essere attuale ed immediato, ma è sufficiente che si tratti d un danno futuro prospettato attraverso allusioni. E' irrilevante che l'abuso riguardi l'esercizio di poteri vincolati o meno. L'abuso deve cagionare la costrizione o l'induzione della vittima a promettere o dare denaro o altra utilità.

Per costrizione s'intende la violenza o alla minaccia, più o meno velata (o altro comportamento prevaricatorio), di un male la cui verificazione o rimozione dipende, o è ragionevolmente così ritenuto, dallo stesso funzionario o da altri con i quali egli mostri di poter interagire. Per effetto di tale violenza o minaccia la volontà della vittima è piegata a disporre dei propri beni o di altra utilità in favore del funzionario.

Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 318 c.p. - [I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) e il soggetto estraneo all'ufficio o servizio. Può trattarsi anche di funzionario di fatto. Il reato si considera consumato anche quando non è individuato il pubblico funzionario. La qualità di pubblico funzionario deve essere presente al momento del fatto, nelle ipotesi di corruzione

impropria antecedente, mentre le diverse ipotesi di corruzione sono possibili, in forza dell'art. 360 c.p., anche qualora il pubblico funzionario abbia cessato le sue funzioni.

La nozione di esercizio delle funzioni e poteri comprende ogni attività conforme ai doveri d'ufficio e alle finalità delle funzioni assegnate al pubblico ufficiale. Inoltre, la fattispecie punisce la ricezione di denaro o utilità o l'accettazione della promessa, anche qualora non legata ad uno specifico atto: è quindi la "messa a libro paga" punita. Parte della dottrina ritiene pertanto superata la precedente distinzione tra corruzione per atti d'ufficio e atti contrari all'ufficio (individuando il successivo art. 319 un'ipotesi speciale di corruzione) e reputa pertanto ricadere sotto questa previsione ogni forma di corruzione, avente ad oggetto una qualsiasi condotta del pubblico ufficiale, inerente all'esercizio delle sue funzioni. Si reputava già in precedenza come fosse neppure necessario che l'atto rientri nella competenza specifica del funzionario, ma è sufficiente che rientri nella competenza funzionale dell'ufficio di appartenenza, purché costituisca un concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio (rileva anche il comportamento materiale privo della veste di formale atto d'ufficio). Il mancato riferimento alla retribuzione, ha fatto altresì ritenere, in parte della dottrina, che non vi debba più essere proporzionalità tra prezzo della corruzione e atto compiuto.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319 c.p. - [1] Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) e il soggetto estraneo all'ufficio o servizio. Può trattarsi anche di funzionario di fatto. Il reato si considera consumato anche quando non è individuato il pubblico funzionario. La qualità di pubblico funzionario deve essere presente al momento del fatto, nelle ipotesi di corruzione impropria antecedente, mentre le diverse ipotesi di corruzione sono possibili, in forza dell'art. 360 c.p., anche qualora il pubblico funzionario abbia cessato le sue funzioni.

La fattispecie si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. per la contrarietà dell'azione concordata ai doveri d'ufficio del pubblico funzionario e per la riferibilità ad uno specifico atto. Secondo l'interpretazione più estesa tale violazione si comprende qualsiasi condotta contraria al dovere di uniformarsi alle previsioni di legge e regolamento, alle specifiche direttive ed agli ordini impartiti dal superiore gerarchico, ma anche al solo generale dovere di fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà e vigilanza (mentre non rileva di per sé la non illegittimità dell'atto). L'interpretazione più restrittiva limita l'ambito di operatività della norma alle sole ipotesi di violazione di specifiche direttive concernenti l'ufficio di appartenenza. Per omissione si intende il mancato compimento dell'atto richiesto; per ritardo, il compimento oltre i termini previsti. Si noti come sia sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa in parola anche la sola promessa susseguente al fatto del pubblico funzionario.

Circostanze aggravanti

Art. 319bis c.p. – [1]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari

Art. 319ter c.p. – [I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. [II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se

deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

La norma prevede e punisce la condotta del pubblico ufficiale che si faccia corrompere con lo scopo di favorire o danneggiare un parte in un processo. Non occorre che lo scopo sia raggiunto né che il corruttore sia parte del processo. La formulazione della disposizione esclude chiaramente la corruzione susseguente. Le pene sono molto più severe se dal fatto segue un'ingiusta condanna alla reclusione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 319quater c.p.- [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. [2] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

L'induzione, con riferimento alla precedente fattispecie della concussione, era stata ravvisata dalla giurisprudenza in qualsiasi forma, ingannatoria o meno, anche larvata, di soggezione della libera determinazione della vittima. Si chiarisce in dottrina che è sufficiente una condotta persuasiva (anche implicita) o fraudolenta (inganno, persuasione, suggestione, allusione, silenzio od ostruzionismo) capace di esercitare una pressione psichica tale da suscitare la determinazione alla dazione o promessa. In questo caso manca la coercizione, per cui il privato non è costretto ad evitare un danno, ma pur sempre agisce per conseguire un vantaggio indebito, ed è tale anche il vantaggio di per sé lecito, ma ottenuto tramite la promessa o dazione (p.es. la licenza ottenuta superando in questo modo dilazioni o ritardi).

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 320 c.p. – [I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio . [II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore

Art. 321 c.p. - [I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

La corruzione è un reato "a concorso necessario": è necessario cioè che ci sia un corrotto ed un corruttore. E che entrambi si pongano sullo stesso piano. L'elemento caratteristico della corruzione è, infatti, la presenza di un accordo, avente ad oggetto uno scambio di prestazioni, al quale le parti partecipano in posizione paritaria, libere nelle proprie determinazioni, ciascuna per il conseguimento di un proprio privato interesse a discapito della pubblica amministrazione. Ecco perché le sanzioni sono identiche. Si noti come però non sia configurabile la corruzione susseguente impropria per l'estraneo alla pubblica amministrazione.

Istigazione alla corruzione

Art. 322 c.p. - [1] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. [2] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. [3] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che

sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. [4] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Sono previste quattro diverse ed autonome ipotesi di reato: due tentativi di corruzione attiva e due tentativi di corruzione passiva. Scopo evidente della disposizione è anticipare la soglia di tutela del bene protetto con la punizione di ogni tentativo unilaterale di corruzione antecedente, propria ed impropria.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 322bis c.p. - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. [2] Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. [3] Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli

Al primo comma si puniscono i pubblici funzionari appartenenti agli enti elencati; al secondo si estende la sanzione all'attività corruttiva nei confronti di funzionario di Stato estero o dei soggetti indicati al comma 1. Dibattuta è la nozione di vantaggio, che potrebbe non essere solo economico. Occorre che di quel vantaggio il corruttore non abbia diritto, ma non è chiaro quali siano le norme che il giudice deve applicare per vagliare questo diritto.

Il delitto in parola, se commesso da cittadino all'estero, è punito dalla legge italiana solo se manca la domanda di estradizione e vi è richiesta del Ministro della Giustizia (art. 9 c.p.). Non è punibile se è commesso da straniero. Si deve però tenere conto che un delitto si ritiene commesso in Italia anche quando solo una parte dell'azione o dell'omissione è stata compiuta in Italia (art. 6 comma 2 c.p.). Ai sensi dell'art. D. Lgs. n. 231/2001 "[1] Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9, e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. [2] Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo". Va tuttavia tenuto presente che la condotta del concorrente che agisca in Italia (l'amministratore che metta a disposizione i fondi per la corruzione) sarebbe comunque sufficiente a radicare la giurisdizione in Italia anche nei confronti dell'ente.

Il D.lgs. 4 ottobre del 2022, n. 56 ha ampliato il novero dei reati previsti dall'art. 322-bis c.p.,

aggiungendo anche la responsabilità per abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) per gli agenti pubblici non nazionali elencati, in modo da poter colpire le fattispecie di appropriazione indebita che non comportino una conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente di appartenenza ovvero qualora l'utilizzo di denaro pubblico avvenga in violazione delle regole contabili e sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti.

Traffico di influenze illecite

Art. 346bis c.p. - [1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi (2). [2] La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (3). [3] La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (4). [4] Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (5). [5] Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La disposizione intende punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Le due fattispecie presenti al primo comma si differenziano a seconda che il destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale sia l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso (come remunerazione per il corrotto).

L'intermediazione deve essere volta a provocare il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nonché l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio, riferendosi ad attività compiuta o da compiersi, presupponendo che l'intermediario intenda effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale quale contropartita dell'atto.

Il secondo comma punisce la condotta dell'intermediario.

Il profilo di rischio di Ciac potrebbe interessare tutte le ipotesi, sicché le misure adottate riguardano le attività che vedono Ciac a contatto con le P.A. per conto proprio o di terzi, anche qualora si avvalga di soggetti estranei alla propria organizzazione aziendale.

Pubblico Ufficiale

Art. 357 c.p. - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Incaricato di Pubblico Servizio

Art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"

Giurisprudenza e dottrina sono impegnate in un articolato dibattito sull'esatta identificazione dei confini delle definizioni legislative. Tuttavia appare consolidato che

 al fine di individuare in concreto le figure anzidette, si deve avere esclusivo riguardo alla natura delle funzioni esercitate, indipendentemente dal rapporto formale con la PA (vi possono essere, per esempio, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio non appartenenti alla pubblica amministrazione)

- Si identificano come pubblici ufficiali, coloro i quali
 - Esercitano funzioni giudiziarie;
 - Esercitano funzioni legislative;
 - Formano o concorrono a formare la volontà della pubblica amministrazione;
 - Esercitano poteri autoritativi o certificativi
 - Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico
 ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà
 della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi,
 mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a
 coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni
 di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

L'incaricato di pubblico servizio è una figura residuale, che concorre allo svolgimento di pubbliche funzioni disciplinate dal diritto pubblico, ancorché priva dei poteri tipici del pubblico ufficiale, ma che non si limita a mere attività materiali.

Alla luce degli attuali orientamenti giurisprudenziali, considerata l'attività svolta dalla Società, in regime di concessione e disciplinata da norme di diritto pubblico, amministratori, dirigenti e altri dipendenti non svolgenti funzioni meramente materiali, sono da considerarsi incaricati di pubblico servizio.

Enti pubblici

I principali enti pubblici previsti dal nostro ordinamento sono le seguenti:

- a) STATO (Presidenza della Repubblica, organi parlamentari, governo, corte dei conti, consiglio di stato, ecc.)
- b) ORGANI PERIFERICI DELLO STATO (Prefetto, commissario di governo, organi territoriali per le funzioni delegate dallo Stato)
- c) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI (amministrazioni regionali, provinciali e comunali, comunità montane e collinari, aziende ed enti istituiti con leggi regionali, provinciali o comunali, concessionari e gestori di pubblici servizi, società miste pubblico-private, ecc.)
- d) ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI (INPS, INAIL, banca d-Italia, ACI, Croce Rossa Italiana, CONI, ICE, Università, CCIAA, enti pubblici economici/spa di interesse nazionale, Garante per I-Energia ed il Gas, Garante per la Privacy, ecc.)
- e) SOGGETTI PRIVATI CONCESSIONARI/GESTORI PUBBLICI SERVIZI (Sanità, protezione civile, raccolta e smaltimento rifiuti, trasporti pubblici, istruzione pubblica, poste e telecomunicazioni)

1.2 Le attività sensibili

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, tutte le fattispecie indicate sono state collocate nella fascia di massima attenzione ai fini preventivi e sono state individuate le seguenti aree di rischio, in relazione ai reati sopra elencati Pur in assenza di specifichi e chiari riferimenti normativi in proposito, la Società ha individuato strumenti di prevenzione come se amministratori e dipendenti possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, reputando comunque le condotte sanzionate comunque contrarie ai principi di legalità e probità nella condotta degli affari, ai quali essa intende informare la condotta dei soggetti che operano per conto della medesima.

Tutte le ipotesi di illecito sono collocate nell'area di attenzione Alta, con la sola eccezione dell'art. 640ter c.p., collocato in fascia Media.

ATTIVITÀ A RISCHIO

- 1 Richiesta e gestione di contributi pubblici
- 2 Esecuzione di incarichi conferiti dalla PA
- Rapporti istituzionali con le P.A. (richieste di titoli abilitativi o simili; dichiarazioni dei redditi, INPS, INAIL; gestione del personale e gestione della sicurezza; contenziosi)
- 4 Verifiche, ispezioni e controlli

Accanto alle aree sopra elencate sono state altresì prese in considerazione, ai fini di prevenzione dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 d. lgs. 231/2001 anche le seguenti attività potenzialmente strumentali:

- a) La tenuta della contabilità e degli archivi e la redazione dei bilanci;
- b) L'assunzione e la gestione del personale;
- c) L'approvvigionamento di beni e servizi;
- d) La partecipazione ad ATI, ATS o similari;
- e) La gestione della cassa e dei rimborsi;
- f) Gli omaggi, le donazioni, le sponsorizzazioni e le attività di marketing;
- g) L'uso dei sistemi informatici.

1.3 Principi e protocolli di prevenzione

1.3.1. Aree a rischio

A) Richiesta e gestione di contributi pubblici ed esecuzione di incarichi conferiti dalla P.A.

Attività sensibili

- a) Programmazione, gestione e documentazione delle attività oggetto di contributo e gestione delle rendicontazioni (in particolare corsi)
- b) Verifiche ed ispezioni della PA

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Contratti: i soggetti terzi che tengono i rapporti con la PA per conto dell'Ente sono contrattualmente vincolati al rispetto della legge e delle prescrizioni del modello.
- Protocolli e principi: è stato predisposto uno specifico protocollo per disciplinare l'intero processo di gestione dei corsi (progettazione, presentazione delle domande/accreditamenti, documentazione delle attività, rendicontazioni/resocontazioni, tracciamento e contabilizzazione delle spese) Attraverso l'adozione di tale protocollo è stata posta a presidio di tali attività una rete di controlli, basata tra l'altro sui seguenti principi:
 - Integrazione tra sistema di gestione della qualità e Modello;
 - rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento delle P.A.
 - divieto assoluto di influenzare indebitamente la PA;
 - Tutte le operazioni relative all'oggetto della presente sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del rispettivo superiore.
 - segregazione di funzioni lungo tutte le fasi del processo, onde consentire una serie di controlli a catena: le operazioni relative sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del rispettivo superiore
 - le attività sono improntate ai principi di correttezza, trasparenza e responsabilità delle operazioni compiute, ed al fine di garantire completezza, veridicità, inerenza e congruenza delle informazioni, dei dati e dei documenti trasmessi alla P.A., lungo tutto il procedimento di richiesta, conseguimento ed impiego delle erogazioni pubbliche;

- le fatturazioni, le rendicontazioni, le resocontazioni e gli incassi devono corrispondere ad operazioni soggettivamente ed oggettivamente vere, congrue ed inerenti ed essere conformi alle previsioni normative, ai bandi, alle convenzioni stipulate ed a prestazioni ed attività effettivamente compiute e verificate e trovare riscontro nelle evidenze documentali legittimamente prodotte
- le tariffe (e le agevolazioni) devono essere conformi alle norme vigenti per il corso e per l'Ente e coerenti con la natura del medesimo e pubbliche. Le tariffe e le agevolazioni, inoltre, dovranno essere basate su criteri imparziali, oggettivi e di pronta ed agevole dimostrazione.
- obbligo di collaborazione con le P.A.
- i rapporti con la P.A. e con i clienti sono tenuti unicamente dal soggetto designato, in conformità alla posizione assunta all'interno dell'organigramma, sulla base del S.G.Q. e delle procedure informatiche. Questi privilegerà l'uso dello scritto (anche elettronico).
- i rapporti con le P.A. sono tenuti attraverso i canali istituzionali, ed in particolare attraverso quelli previsti dai bandi e dalle procedure interne della P.A., facendo preferibilmente ricorso all'uso dello scritto (anche elettronico); i contatti personali sono tenuti alla presenza anche di altro soggetto.
- attribuzione di responsabilità per ogni singola fase e tracciabilità delle operazioni compiute: individuazione delle figure responsabili dei controlli e documentazione e controllo delle attività;
- controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza, veridicità dei dati comunicati alla P.A.: La documentazione è prodotta in conformità alle norme vigenti e alle prescrizioni della P.A. La documentazione, i dati, le informazioni, trasmessi alla P.A. sono previamente verificati dal Responsabile dell'Ufficio dalla quale provengono e dal Responsabile del corso (o dell'attività oggetto di contributo); essi debbono rispondere ai criteri di tempestività, completezza, veridicità, inerenza, coerenza (corrispondenti alle attività effettivamente compiute e conformi a quanto previste da bandi e programmazioni ed i costi effettivamente sostenuti ed inerenti all'attività finanziata) e trasparenza. Di tali caratteristiche è data attestazione ed assunta la personale responsabilità da parte di chi vi ha dato origine e di chi ha effettuato i controlli previsti;
- I costi oggetto di rendicontazione devono essere congrui e inerenti alla progettazione e supportati da idonea documentazione attestante tali requisiti, e proveniente da fonte identificata. I costi interni sono rilevati secondo le specifiche prescrizioni della P.A. e della normativa vigente applicabile.
- le erogazioni percepite sono destinate unicamente e per intero all'attività al quale erano destinate.
- nel caso in cui, al termine del periodo di durata dell'attività oggetto dei contributi, residuino erogazioni non impiegate, queste sono restituite alla P.A. senza ritardi.
- la fatturazione ai clienti e la rendicontazione/resocontazione seguono alla verifica sulla prestazione eseguita.
- I Clienti ed i loro rappresentanti sono previamente identificati e, per quanto reso possibile dalle norme vigenti, sono verificate le situazioni di potenziale conflitto d'interesse e di condotte delinquenziali o, comunque, non conformi ai principi assunti dal codice di condotta dell'Ente.

- i rapporti economici con clienti, fornitori, collaboratori e docenti sono oggetto di contrattazione scritta:
- sono apposti vincoli contrattuali a docenti e collaboratori al rispetto delle misure di prevenzione adottate;
- sono apposti vincoli contrattuali ai clienti presso cui si svolgono corsi volti al rispetto delle misure di prevenzione adottate
- agli iscritti ai corsi è richiesta la documentazione dell'identità, del titolo alla permanenza in Italia e la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al corso, nonché la sottoscrizione del patto formativo;
- le operazioni economiche sono tracciate attraverso codici di contabilità apposti su tutta la documentazione;
- laddove il piano formativo preveda stages presso terzi l'ente si accerta dell'effettivo rispetto delle misure di prevenzione ai dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dell'impresa dove gli stages saranno svolti.
- le verifiche sugli allievi sono compiute facendo ricorso a metodi conformi alla buona didattica ed in modo imparziale. Il docente tenuto a compiere una valutazione sugli allievi dovrà operare in piena autonomia dall'Ente, dai clienti e dagli allievi. Non potrà subire alcun trattamento deteriore, in conseguenza delle scelte in tale veste legittimamente e diligentemente assunte.
- divieto di contrarre con soggetti noti per la dedizione al delitto ovvero inseriti in black list
- nell'esecuzione dei corsi l'Ente si assicura del rispetto dei diritti di terzi ed in particolare dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti d'autore;
- l'Amministrazione provvede all'emissione delle fatture o ad eseguire le rendicontazioni/resocontazioni (o, comunque, le richieste di pagamenti o contributi) sulla base della documentazione resa disponibile dalle funzioni aziendali preposte all'esecuzione delle prestazioni commissionate, ovvero delle attività oggetto di contributi, ed a conservare tutta la documentazione ed ad archiviarla secondo le prescrizioni del S.G.Q., del Modello e le norme in materia di tenuta delle scritture contabili e fiscali.
- l'amministrazione provvede all'emissione della fattura una volta esauriti i controlli previsti dal S.G.Q. e dal Modello, riportando tutti i dati fiscali necessari, le pertinenti codifiche, le modalità e le condizioni di pagamento e registra in contabilità generale ed analitica e corrispondentemente sulla sezione clienti, nonché ai fini della liquidazione iva.
- le prestazioni eseguite sono, anche a mente del S.G.Q., puntualmente, monitorate e misurate onde assicurare la piena corrispondenza con quanto previsto dalla convenzione stipulata, dai bandi e dalle altre norme particolari, nonché dalla progettazione e dall'accreditamento.
- le pattuizioni con soggetti in posizione di conflitto d'interesse, anche potenziale, devono prevedere corrispettivi e condizioni in linea con i prezzi di mercato praticati dall'Ente. Non possono essere concesse condizioni di favore, sconti o omaggi.
- nel caso in cui la società operi mediante forme associative, si applicano gli stessi principi.
- Sono previsti flussi informativi all'o.d.v.

B) Rapporti istituzionali con la P.A.

Attività sensibili e reati ipotizzabili

Vi rientrano tutti gli altri contatti con la pubblica amministrazione, quali le richieste di titoli abilitativi, le pratiche legate alla gestione del personale, le pratiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, i contenziosi eventuali.

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Contratti: i soggetti terzi che tengono i rapporti con la PA per conto dell'Ente sono contrattualmente vincolati al rispetto della legge e delle prescrizioni del modello.
- Protocolli e principi: sono previsti nei protocolli e nelle procedure dell'Ente misure di prevenzione volte al rispetto dei seguenti principi:
 - rispetto della legalità, imparzialità e buon andamento della PA;
 - trasparenza, correttezza, professionalità e responsabilità;
 - piena collaborazione con le pubbliche autorità;
 - divieto assoluto di influenzare indebitamente la PA;
 - uso proprio degli strumenti informatici;
 - uso dei canali istituzionali e dello scritto
 - verifica della documentazione e delle informazioni trasmesse alla P.A.
 - rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento delle P.A.
 - Tutte le operazioni relative all'oggetto della presente sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del rispettivo superiore.
 - segregazione di funzioni lungo tutte le fasi del processo, onde consentire una serie di controlli a catena: le operazioni relative sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del rispettivo superiore
 - le attività sono improntate ai principi di correttezza, trasparenza e responsabilità delle operazioni compiute, ed al fine di garantire completezza, veridicità, inerenza e congruenza delle informazioni, dei dati e dei documenti trasmessi alla P.A., lungo tutto il procedimento di richiesta, conseguimento ed impiego delle erogazioni pubbliche;
 - qualora sia necessario ottenere titoli abilitativi dalla P.A. gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti della società, i consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto della società, sono tenuti a tenere condotte conformi alla legalità, all'imparzialità e buon andamento delle P.A. e devono offrire piena disponibilità e collaborazione nei confronti delle P.A. con le quali entrano in contatto. E' fatto divieto di ostacolare, in qualunque modo, le attività delle suddette autorità pubbliche. E' fatto divieto di negare o ritardare la consegna di documenti, informazioni o dati richiesti, di trasmettere informazioni, dati o documenti non veritieri, parziali, alterati o contraffatti.
 - la documentazione (anche informatica) è presentata alla P.A. in modo completo e contiene informazioni veritiere e verificate. L'intero processo è documentato e ciascun soggetto si assume la responsabilità della completezza e veridicità delle informazioni trasmesse. Tutta la documentazione è archiviata a cura dell'Amministrazione nel fascicolo relativo alla commessa/progetto.
 - è nominato un responsabile per i rapporti con la P.A. (normalmente il responsabile richiedente) unico soggetto autorizzato e designato a tenere contatti diretti con la P.A. con riferimento alle attività oggetto della presente procedura.
 - I rapporti con le P.A. sono tenuti attraverso i canali istituzionali, ed in particolare attraverso quelli previsti dai bandi e dalle procedure interne della P.A., facendo preferibilmente ricorso all'uso dello scritto (anche elettronico); i contatti personali sono tenuti alla presenza anche di altro soggetto.

informativa all'o.d.v.

C) Ispezioni e verifiche

Attività sensibili e reati ipotizzabili

Gestione delle ispezioni, verifiche, perquisizioni, ecc....

Controlli

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Protocolli e principi: è stato predisposto uno specifico protocollo per disciplinare l'esecuzione di queste attività, sulla base dei seguenti principi:
 - legalità, imparzialità, e buon andamento della PA;
 - obbligo a fornire la piena collaborazione alle pubbliche autorità;
 - segregazione di funzioni lungo tutte le fasi del processo, onde consentire una serie di controlli a catena;
 - presenza costante di più soggetti con gli organi ispettivi e documentazione dell'attività svolta;
 - chiara identificazione dei soggetti aziendali incaricati di rappresentare l'azienda e di gestire le verifiche ispettive ai laboratori da parte di pubblici ufficiali;
 - archiviazione e conservazione dei verbali d'ispezione elaborati dalle Autorità ispettive di riferimento;
 - informativa all'o.d.v.

1.3.2. Attività strumentali

A) Tenuta della contabilità, degli archivi e redazione dei bilanci

Sono attività la cui corretta esecuzione costituisce già di per sé un valido presidio a limitare il rischio di commissione dei reati di corruzione, di malversazione, di indebita percezione di pubbliche erogazioni.

Per i presidi si veda a quanto di seguito esposto in relazione ai reati societari.

B) Assunzione e gestione del personale

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Protocolli: la società si è dotata di protocolli che disciplinano le attività indicate, anche ai fini di prevenzione dei reati indicati agli artt. 24 e 25 d. lgs. 231/2001, sulla base, tra l'altro, dei seguenti principi:
 - Le prescrizioni contenute nel M.O.G. dell'Ente integrano quelle contenute nel Sistema di Gestione della Qualità (S.G.Q.), anch'esse vincolanti per tutti i destinatari del Modello
 - Tutte le operazioni relative all'oggetto della presente sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del rispettivo superiore.
 - Gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto dell'Ente adeguano la propria condotta al rispetto della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento alle quali sono tenute le Pubbliche Amministrazioni, in relazione alle pubbliche funzioni esercitate dall'Ente.

- Coloro che agiscono per conto dell'Ente si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di loro parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- Per qualunque decisione relativa all'oggetto di questa procedura, sono adottati criteri di merito e comunque oggettivi, verificabili e congrui con le finalità e/o l'utilità dell'impresa; i destinatari del Modello agiscono nel rispetto dei criteri e principi di inerenza, congruità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A.
- Sono vietate assunzioni al fine di influenzare l'indipendenza dell'operato di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, italiani, di altro Stato o dell'UE, in relazione al compimento di atti d'ufficio o contrari all'ufficio.
- Sono vietate operazioni relative al personale oggettivamente o soggettivamente fittizie.
- Sono vietate assunzioni per motivi di favore.
- Sono vietate assunzioni di cittadini non comunitari, privi di titolo alla permanenza sul territorio nazionale.
- L'identità del lavoratore e la sussistenza di titolo alla permanenza sul territorio nazionale sono verificate prima dell'assunzione.
- La Società adotta criteri di merito, di competenza e comunque oggettivi, verificabili e congrui con le finalità e/o l'utilità dell'impresa per qualunque decisione relativa al rapporto con i propri dipendenti, collaboratori ed altri destinatari di conferimenti di incarichi.
- E' fatto divieto assoluto a tutti coloro che operano per conto dell'Ente di richiedere o accettare, ovvero indurre, o costringere, taluno a dare o promettere, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di attività loro assegnate dall'Ente, ovvero ancora per il compimento di condotte contrarie ai doveri inerenti alle mansioni loro assegnate.
- Pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, ovvero in relazione ai conferimenti di incarichi, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo, sono vietate.
- L'O.d.V. ha accesso all'archivio del personale. L'O.d.V. è informato periodicamente delle variazioni nell'organigramma aziendale e dei piani di assunzione e dismissione del personale.
- Per il conferimento e le dismissioni di incarichi societari (amministratore, sindaco, revisore) si applicano le norme di legge.
- Le situazioni di conflitto d'interesse e le determinazioni conseguenti assunte, sono sempre comunicate anche all'O.d.V.
- Prima dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro, sono verificate le situazioni di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi previste dalle normative in vigore, e di conflitto d'interessi con l'Ente.
- E' fatto divieto richiedere o accettare regalie, denaro o qualsiasi utilità in relazione alle attività

- Le assunzioni comportano l'assunzione dell'obbligo di rispetto contrattualmente sanzionato delle prescrizioni contenute nel modello di organizzazione adottato ex D. Lgs. 231/2001, nonché delle misure adottate di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
- Le assunzioni sono effettuate sulla base del fabbisogno espresso dai responsabili di funzione o di sede, con riferimento a profili professionali e formativi specifici, in relazione alle attività da svolgere ed alle risorse disponibili, vagliato dal D.G., anche in relazione al budget.
- La selezione dei candidati avviene a seguito di valutazioni indipendenti operate da più soggetti su più candidati (quando ciò non sia reso impossibile dalla peculiarità del profilo richiesto).
- La selezione dei candidati è improntata alla corrispondenza ai profili di merito, alle competenze e alla capacità dei candidati, in relazione alle esigenze, dell'attività da svolgersi all'interno dell'azienda, senza alcuna forma di discriminazione.
- E' richiesto ai candidati per il tramite di un questionario scritto, di dichiarare le situazioni in conflitto di interessi con l'Ente (p. es. attività di ispezione o verifica o rilascio di autorizzazioni nei confronti della società) e/o con il servizio pubblico reso. In particolare, i candidati dovranno specificare se essi o un parente entro il secondo grado partecipino o abbiano partecipato personalmente ad attività della P.A. riguardanti la società, vagliato richieste effettuate dalla Società (p.es. concessioni di contributi o verifica di rendicontazioni) o la posizione della Società medesima in relazione ad un adempimento di legge; ovvero se essi o loro familiari hanno cointeressenze in attività concernenti la posizione di fornitori, clienti, concorrenti, finanziatori o soci.
- Sono in ogni caso vietate assunzioni a fini di corruzione.
- Compensi, benefit, premi e politiche di incentivazione non devono porsi in contrasto con le finalità di prevenzione del modello, né con i principi stabiliti con il codice di condotta della società. Essi sono attributi sulla base di criteri obiettivi, definiti previamente dal C.d.A. e resi pubblici a tutti i dipendenti e comunicati all'o.d.v. Si applicano le previsioni contenute nel Codice Etico della Società.
- Sono vietate pratiche dirette in qualsiasi modo ad agevolare l'ingresso o la permanenza del cittadino non comunitario sul territorio dell'UE in violazione della legge, ovvero ad influenzare in qualsiasi modo l'operato delle P.A. preposte al rilascio di permesso, nulla osta, documenti e quant'altro richiesto per l'assunzione e/o permanenza sul territorio italiano o UE. Le domande alla P.A. sono corredate da informazioni e documenti completi e veritieri. L'attestazione di veridicità e completezza è assunta mediante sottoscrizione del responsabile della funzione dalle quali provengono, di concerto con l'amministrazione.

C) Approvvigionamento di beni e servizi

- Codice di condotta: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all'interno del Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Protocolli e principi: la società si è dotata di uno specifico protocollo per le attività indicate, anche ai fini di prevenzione dei reati indicati agli artt. 24 e 25 d. lgs. 231/2001, che prevede una serie di misure di prevenzione basate, tra l'altro, sui seguenti principi:
 - integrazione del sistema di gestione della qualità con il Modello;

- tutte le operazioni relative all'oggetto della presente sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del rispettivo superiore.
- gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto dell'Ente adeguano la propria condotta al rispetto della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento alle quali sono tenute le Pubbliche Amministrazioni, in relazione alle pubbliche funzioni esercitate dall'Ente.
- chi opera per conto dell'Ente è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Codice Etico dell'Ente, in materia di conflitto d'interesse, avendo particolare riguardo a quelli di informativa ed astensione.
- per qualunque decisione relativa all'oggetto di questa procedura, sono adottati criteri di merito e comunque oggettivi, verificabili e congrui con le finalità e/o l'utilità dell'impresa; i destinatari del Modello agiscono nel rispetto dei criteri e principi di inerenza, congruità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A.
- sono vietate operazioni di approvvigionamento di beni o servizi oggettivamente o soggettivamente fittizie.
- sono vietati approvvigionamenti per motivi di favore.
- sono vietate operazioni di approvvigionamento di beni o di servizi con lo scopo di influenzare l'indipendenza dell'operato di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio italiani, dell'UE o di altro Stato.
- sono vietate operazioni di approvvigionamento di beni o di servizi, in relazione ai quali anche solo si sospetti la provenienza delittuosa (es. furto, frode fiscale, violazione di brevetti, marchi, diritto d'autore), la commissione di reati o la violazione di diritti di proprietà industriale o d'autore.
- Sono vietati affidamenti a cittadini non comunitari, privi di un titolo che li abiliti alla permanenza sul territorio nazionale.
- è fatto divieto assoluto a tutti coloro che operano per conto dell'Ente di richiedere o
 accettare, ovvero indurre, o costringere, taluno a dare o promettere, denaro o altra
 utilità in relazione al compimento o all'omissione di attività loro assegnate dall'Ente,
 ovvero ancora per il compimento di condotte contrarie ai doveri inerenti alle mansioni
 loro assegnate.
- è vietato offrire o corrispondere indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, nell'intento di favorire illecitamente gli interessi dell'Ente.
- è fatto altresì divieto assoluto a tutti coloro che operano per conto dell'Ente di dare o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o pubblici dipendenti denaro o altra utilità, in relazione al compimento o l'omissione di attività inerenti al loro ufficio, ovvero contrarie al loro ufficio, o comunque allo scopo di influenzarne l'operato.
- è vietato a tutti coloro che operano per conto dell'Ente esercitare condotte fraudolente, minacciose o violente, ovvero dirette ad influenzare indebitamente concorrenti, fornitori o potenziali tali, quali l'offerta o la corresponsione di indebiti compensi, utilità, omaggi, ad amministratori direttori generali, dirigenti, sindaci o liquidatori di società terze, a titolari di altre imprese, ovvero a persone soggette alla loro vigilanza, nell'intento di favorire gli interessi dell'Ente.
- sono vietate operazioni di approvvigionamento di beni o di servizi, in relazione ai quali anche solo si sospetti la provenienza delittuosa (es. furto, frode fiscale, violazione di brevetti, marchi, diritto d'autore), la commissione di reati o la violazione di diritti di proprietà industriale o d'autore.

- il ricorso a servizi per il compimento di attività a rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001 deve essere motivato ed è ammesso solo se accompagnato dalla ragionevole certezza della legittimità della condotta del fornitore e sulla possibilità di sottoporre il suo operato a controlli analoghi a quelli ai quali sarebbero sottoposti i dipendenti dell'Ente.
- gli acquisti da soci o da altri soggetti che esprimono amministratori dell'Ente devono essere effettuati a prezzo di mercato e giustificati da effettive esigenze.
- il sistema contabile dell'Ente deve consentire la corretta ed immediata identificazione per responsabilità, natura e destinazione dei costi sostenuti dalla loro origine sino alla regolarità del relativo pagamento e conseguente corretto e documentato utilizzo delle risorse aziendali.
- tutta la documentazione relativa alle fatturazioni e ai pagamenti deve riportare un codice identificativo univoco dell'operazione di acquisto corrispondente, che ne consenta il riferimento alla specifica attività finanziata.
- l'Ente qualifica più fornitori per le medesime categorie di beni e servizi e più docenti per le materie oggetto dei corsi, in numero sufficiente da consentire effettive concorrenza e rotazione degli affidamenti. Questo principio può trovare eccezioni motivate solo in ragione delle peculiari caratteristiche tecniche della prestazione richiesta.
- l'oggetto della prestazione richiesta in relazione ad un'attività finanziata dovrà essere inerente all'oggetto del bando e coerente con quanto dichiarato alla P.A. per l'ottenimento del contributo e con quanto previsto dalle convenzioni o dai provvedimenti della P.A. conseguenti.
- i fornitori devono essere in possesso dei requisiti giuridici e tecnico-organizzativi e dei titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività richiesta, anche ai fini del rispetto delle norme in materia di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il possesso dei requisiti e dei titoli abilitativi deve essere documentato.
- tutti coloro che agiscono per conto dell'Ente non essendone dipendenti, sono tenuti a comunicare per iscritto ogni situazione in potenziale conflitto d'interesse; in particolare sono tenuti a comunicare ogni tipo di rapporto con le pubbliche amministrazioni e ad astenersi
- in presenza di potenziali conflitti d'interesse, il ricorso allo specifico fornitore deve essere indispensabile e motivato da ragioni obiettive.
- è vietato trattare con fornitori inseriti (o in relazione nota con soggetti inclusi) in black list governative (si consultabile sul sito dell'Unione Europea o sul sito della Banca d'Italia: http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm), o con soggetti dei quali si sappia o sospetti essere in relazione con organizzazioni criminali, ovvero essere dediti al delitto.
- I fornitori sono tutti identificati
- L'elenco dei fornitori è riservato e non può essere divulgato. In particolare è fatto divieto assoluto di comunicare agli altri fornitori il nominativo di fornitori in concorrenza.
- Le trattative devono essere condotte con strumenti che ne consentano la tracciabilità. I contatti personali sono tenuti preferibilmente alla presenza di più persone.
- Sono vietate negoziazioni occulte. Il rapporto con i fornitori è formalizzato con contratto scritto, chiaro e puntuale.
- L'ordine o il contratto devono essere sottoscritti dal legale rappresentante, a seguito delle valutazioni effettuate dall'Ufficio preposto all'acquisto, al termine dell'iter operativo descritto dal SGQ e dalla presente procedura, una volta accertatosi dell'effettivo esito positivo dei controlli previsti ed in particolare, solo dopo la verifica

- della compatibilità con le disposizioni normative in vigore, dell'inerenza e dell'effettiva esigenza aziendale (anche in relazione all'attività oggetto di contributo pubblico) e della congruità del prezzo.
- È previsto l'inserimento nei contratti e negli ordini di clausole che vincolino i fornitori al rispetto delle normative di legge vigenti in Italia in relazione all'esecuzione delle prestazioni richieste, nonché all'emissione, all'uso ed alla consegna della documentazione fiscalmente rilevante, ovvero all'osservanza delle disposizioni e principi del Modello Organizzativo, pena sanzioni contrattuali quali il risarcimento di danni, penali e/o la risoluzione del contratto.
- queste misure sono sempre previste per i fornitori che svolgono per conto dell'Ente attività per le quali sussistono rischi inerenti a condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, quali il supporto alla gestione ed elaborazione di dati ed informazioni relativi alla contabilità e/o alla gestione ed amministrazione del personale, la manutenzione dei sistemi informatici (sw ed hw) in uso dell'Ente o per conto di essa, ovvero ancora per i fornitori che possono avere rapporti con la P.A. (es. consulenti) per conto dell'Ente
- ricorso esclusivo a criteri di merito, obiettivi, verificabili e congrui con le finalità dell'impresa (acquisti sulla base di budget, a richiesta della funzione che ne farà uso e sulla scorta di una specifica distinta);
- divieto di acquisti di beni di provenienza delittuosa o di trattare con soggetti inseriti in black list ovvero dei quali è nota la dedizione al delitto;
- l'ordine e il contratto devono essere firmati dal Legale Rappresentante al termine dell'iter operativo descritto nel SGQ e nella presente procedura, verificata l'effettività dei controlli previsti;
- la selezione del fornitore di beni e servizi è compiuta da soggetti diversi da quelli che richiedono il bene o servizio;
- la selezione dei fornitori segue, se non è reso impossibile dalle eccezionali peculiarità del bene o servizio richiesto, alla valutazione con criteri oggettivi e documentabili di più offerte tra loro comparabili, provenienti da diversi potenziali fornitori, non inferiori a tre;
- i fornitori devono essere in possesso dei requisiti e delle qualifiche richieste dalle norme e dall'oggetto della prestazione richiesta, che deve essere inerente e congrua rispetto alle necessità aziendali;
- I beni acquistati ed i servizi ricevuti dovranno essere approvati prima di effettuare i pagamenti.
- L'inserimento in anagrafica del fornitore richiede la verifica circa l'esistenza, la denominazione, gli indirizzi, la P.IVA, i legali rappresentanti, l'affidabilità e capacità di esecuzione della prestazione richiesta e/o promessa, la presumibile affidabilità circa la tenuta di condotte legittime.
- La scelta del fornitore cadrà su quello che presenta l'offerta migliore in base ai criteri stabiliti dal SGQ, nonché in termini di affidabilità sulla legittimità della condotta e di rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia fiscale, in materia di tutela dell'ambiente, in materia di tutela del proprietà intellettuali e/o del patrimoni, avendo a proposito riguardo anche all'adozione di un M.O.G., ovvero alla presenza nelle white list delle Prefetture, ai trascorsi noti, alle referenze, alle caratteristiche tecnico-organizzative, alla proprietà, agli amministratori.
- L'Ente richiede le informazioni e la documentazione comprovante l'idoneità tecnico organizzativa (DVR, DURC POS, schede tecniche ecc...) e verifica che siano, comunque, rispettati gli standard minimi previsti dalle normative vigenti a tutela dell'ambiente e dell'igiene e sicurezza sul lavoro.

- E' altresì richiesto al fornitore (in particolare, ai docenti) di documentare l'identità e la presenza di un titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano in corso di validità di chi sarà impegnato nell'esecuzione della prestazione dell'opera e del titolare dell'impresa.
- Gli appaltatori, prima dell'assegnazione, devono consegnare il DURC aggiornato, si vincolano a eseguire lavorazioni con propri dipendenti in regola, e a non assegnare a terzi lavorazioni, se non a subappaltatori autorizzati; si vincolano a rispettare i contratti di lavoro con i propri dipendenti e ad attestare il regolare pagamento dei salari a norma di contratto. Il DURC dovrà da essi essere prodotto altresì prima dei pagamenti.
- Le imprese affidatarie e subaffidatarie dovranno attestate e documentare di impiegare nei lavori assegnati solo personale regolarmente assunto e avente titolo alla presenza nel territorio nazionale
- Le imprese affidatarie e sub affidatarie si devono vincolare al rispetto degli orari e delle tempistiche (rispetto dei giorni festivi) delle lavorazioni nei cantieri devono essere conformi alle previsioni dei contratti di lavoro applicabili, nonché delle prescrizioni in materia di sicurezza previste dalle norme in vigore.
- I potenziali fornitori dovranno altresì comunicare all'Ente i rapporti che il medesimo ovvero suoi amministratori, ovvero il coniuge, o parenti o affini fino al secondo grado di costoro abbiano con Pubbliche Amministrazioni in conflitto d'interesse con l'Ente.
- L'Ente fa espresso divieto a chiunque operi per suo conto di acquisire e/o utilizzare in qualsiasi modo beni materiali o immateriali (quali dati, informazioni, disegni, invenzioni, modelli, segni distintivi), in violazione di licenze, marchi, brevetti, diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- L'Ente verifica che gli acquisti siano effettuati dagli aventi diritto. Essa inoltre si assicura che non siano violati diritti di proprietà industriale o diritti d'autore.
- Il pagamento può essere disposto solo a seguito dell'esaurimento positivo di tutti i controlli previsti.
- I pagamenti devono corrispondere alla somma effettivamente richiesta ed essere compiu tinei confronti dell'effettivo avente diritto.
- I pagamenti possono essere effettuati a creditori cessionari solo a seguito formale comunicazione scritta e conformata da entrambi.
- I pagamenti sono esclusivamente disposti da soggetto dotato di potere di firma, nei limiti della procura ricevuta.
- I pagamenti devono essere prontamente registrati, così da consentirne il puntuale controllo, anche a posteriori, ed effettuati con mezzi che ne consentano la tracciabilità, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla presente procedura o dalla procedura "gestione della cassa", con riferimento ai piccoli acquisti su piazza ed ai rimborsi.
- Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, riguardante la documentazione e tracciabilità dei flussi finanziari.
- La regolarità dei pagamenti è verificata anche a posteriori, facendo tra l'altro ricorso alle riconciliazioni a consuntivo.
- Sono sempre vietati pagamenti, diretti o indiretti, in qualsiasi forma effettuati, anche mediante compensazione, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, i quali siano coinvolti in procedimenti o prendano decisioni per conto di una PA, italiana o straniera, che riguardino l'Ente.
- I piccoli acquisti su piazza, sono soggetti ad autorizzazione, sono documentati da scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura e pagati tramite cassa contanti o carta di credito aziendale (a titolo esemplificativo: marche da bollo, spese postali, prodotti farmaceutici per il pronto soccorso aziendale, generi alimentari per break di riunioni

aziendali, cancelleria necessaria ed urgente, materiale per la pulizia e l'igiene, piccole riparazioni/manutenzioni urgenti, ecc.). Questi acquisti devono essere effettuati per quanto possibile presso fornitori convenzionati con i quali è in atto un accordo di fornitura. Si applicano le disposizioni sulla gestione della cassa contenute nella procedura "Contabilità, bilancio ed archivi".

- Le medesime disposizioni si applicano nei casi di note spese, schede carburante, o altri documenti di addebito.
- La società si organizza in modo da prevenire condotte in violazione della presente procedura da parte dei propri dipendenti, così come dei propri amministratori, agenti, concessionari, consulenti, collaboratori, partner e in genere dei soggetti non appartenenti alla propria struttura, ma che agiscono per conto di essa.
- Il compimento di operazioni in violazione di questi principi deve essere immediatamente comunicata ai propri superiori gerarchici e all'O.d.V, da tutti coloro che ne vengano a conoscenza.

D) Partecipazione a partenariati, ATI/ATS o similari

Controlli

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Protocolli e principi: la società si è dotata di protocolli per le attività indicate, anche ai fini di prevenzione dei reati indicati agli artt. 24 e 25 d. lgs. 231/2001, sulla base dei seguenti principi:
 - correttezza, trasparenza e responsabilità;
 - veridicità, completezza e inerenza delle informazioni, dei dati e dei documenti trasmessi alla PA e tra associati;
 - segregazione delle funzioni, lungo tutto lo sviluppo del processo.
 - divieto di condotte dirette all'indebita percezione di pubbliche erogazioni, o all'indebita influenza sulla PA:
 - divieto di percezione di beni o denaro provenienti da reato;
 - divieto di contrarre con soggetti noti per la dedizione al delitto ovvero inseriti in black list governative (preferenza di rapporti con soggetti iscritti in white list)
 - selezione dei partner in ragione delle ragionevoli garanzie offerte di affidabilità nella legalità e correttezza della condotta;
 - vincoli contrattuali reciproci al rispetto delle leggi e dei principi e prescrizioni del modello.

E) Gestione della cassa e rimborsi

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Protocolli e principi: la società si è dotata di protocolli per le attività indicate, anche ai fini di prevenzione dei reati indicati agli artt. 24 e 25 d. lgs. 231/2001, sulla base dei seguenti principi:
 - Generale divieto di fare ricorso alla cassa per pagamenti ed incassi, salve piccole somme e per scopi ben precisi;
 - I rimborsi sono a piè di lista, giustificati, documentati e inerenti;
 - Puntuale e tempestiva registrazione delle operazioni di cassa;
 - Individuazione specifica del responsabile della cassa.
 - Il contante della cassa ed i valori bollati in uso sono conservati in una cassaforte e durante la giornata in una cassetta di sicurezza in un locale dell'amministrazione. L'apertura delle stesse, mediante l'uso di chiavi e/o

- combinazione, è consentita solo al responsabile amministrativo o, in sua assenza, da persona designata dal D.G.
- Il responsabile della cassa è altresì tenuto alla registrazione immediata delle movimentazioni dei contanti in apposito registro. Le chiusure della cassa sono giornaliere.
- I prelievi ed i versamenti su conto bancario sono registrati sulla prima nota cassa e registrati sui mastrini di conto corrente bancario e sul registro di cassa, e le distinte sono archiviate in apposito faldone.
- Gli assegni ricevuti sono depositati in banca il giorno successivo al ricevimento.
- I movimenti di cassa sono accompagnati da quietanze e/o distinte di prelievo e/o incasso.
- In cassa non sono conservati mai più di un importo predeterminato
- il contante è prelevato esclusivamente tramite assegno bancario in uno dei conti correnti intrattenuti dalla Società. Il D.G. sottoscrive per approvazione la richiesta di prelievo. Il contante è immediatamente deposto nella cassetta di sicurezza per quanto necessario per la prevista operatività della giornata ed il residuo riposto nella cassaforte.
- Gli assegni ricevuti sono custoditi presso la cassaforte e versati in banca nel più breve tempo possibile.
- Le eventuali anticipazioni in occasione di trasferte sono autorizzate dal D.G. dietro richiesta del responsabile della sede o della funzione di appartenenza.
- Mensilmente l'amministrazione compie le verifiche sulle giacenze e sui movimenti di cassa.
- La cassa viene utilizzata eccezionalmente per i piccoli acquisti su piazza, sono soggetti ad autorizzazione del D.G. e sono documentati da scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura e pagati tramite cassa contanti. Questi acquisti devono essere effettuati preferibilmente presso fornitori convenzionati con i quali sia in atto un accordo di fornitura.
- Il responsabile della gestione delle casse deve verificare che l'addetto di cassa: rilasci distinta di movimento; registri immediatamente le singole operazioni; effettui la chiusura di cassa ogni giorno; effettui mensilmente le riconciliazioni; rispetti le norme di legge ed il Modello organizzativo.
- Tutta la documentazione prevista o allegata ai pagamenti per cassa (es. rimborsi spesa, fotocopia con autorizzazione di fattura e/o scontrini, moduli di autorizzazione, distinte) idonea a dimostrare i controlli e le verifiche effettuate, oltre alle eventuali autorizzazioni, deve essere archiviata, conservata presso l'Ufficio Amministrativo.
- La giacenza massima consentita di valori bollati è predeterminata.
- Il responsabile amministrativo per ogni acquisto di valori bollati prepara una distinta contenente: il numero di valori bollati necessari per ogni pezzatura, il valore unitario e totale di ogni pezzatura, l'indicazione (ragione sociale e riferimenti amministrativi completi) dell'esercizio (o ufficio postale) presso il quale viene effettuato l'acquisto.
- La distinta è sottoscritta dal responsabile amministrativo per approvazione.
 Con l'approvazione della distinta, il responsabile amministrativo autorizza anche il ritiro di contanti dalla cassa per pari importo.
- I valori bollati sono conservati in cassaforte. Per ogni versamento e prelievo è registrato il carico e lo scarico su apposito libro.

- L'addetto alla cassa deve controllare la giacenza dei valori bollati ed assicurare la loro idonea conservazione e registrazione dei movimenti. Ogni settimana procede alla riconciliazione.
- Il Responsabile Amministrativo deve: controllare e registrare l'acquisto dei valori bollati; garantire la tracciabilità della distribuzione dei valori bollati; verificare le necessarie autorizzazioni; agire, nel rispetto della legge e del modello organizzativo.
- Il Responsabile Amministrativo deve controllare e vigilare sulla gestione dei valori bollati attraverso un controllo operativo ed una costante sorveglianza sulle attività svolte.
- Tutta la documentazione relativa alla gestione dei valori bollati (distinta di acquisto, eventuale registro giacenza, ..) idonea a dimostrare i controlli e le verifiche effettuate deve essere archiviata, conservata presso l'Amministrazione.
- La Società emette per dipendenti, collaboratori e, se del caso, per liberi professionisti istruzioni interne che individuano: le spese rimborsabili, i limiti concessi, le modalità di rimborso, i tipi di documenti ammessi a prova delle spese da rimborsare (a norma delle disposizioni fiscali vigenti).
- L'addetto alla cassa prima di provvedere ad un anticipo di cassa o ad un rimborso deve: verificare la completezza, inerenza e congruità della documentazione giustificativa e/o autorizzativa; registrare la movimentazione specificando riferimenti del destinatario del contante e la causale; ricevere distinta e farsi rilasciare quietanza.
- Il D.G. emette un'istruzione operativa generale con la quale si identificano le spese rimborsabili, i limiti, le modalità di presentazione delle richieste di rimborso e la documentazione accompagnatoria necessaria. E' prodotta la modulistica conseguente.
- Chi ha sostenuto delle spese rimborsabili, presenta all'amministrazione l'apposito modulo di rimborso debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente e dal responsabile di sede/funzione per verifica, con allegata la relativa documentazione probatoria, conforme alla disposizioni fiscali vigenti.
- L'amministrazione compie le verifiche di congruità, inerenza ed ammissibilità, sulla scorta dei documenti presentati dal richiedente a norma delle disposizioni fiscali vigenti. Il rimborso è erogato con l'autorizzazione del D.G., mediante bonificazione "in busta paga".
- Sono rimborsate solo le spese inerenti e limitatamente alle voci previste dalle istruzioni di servizio relative ai "Rimborsi spese", le quali devono uniformarsi ai principi qui enunciati.
- Chi ha sostenuto delle spese rimborsabili nei limiti di spesa consentiti dalle specifiche procedure aziendali e con la documentazione dalle stesse prevista, presenta all'amministrazione l'apposito modulo di rimborso con allegata la prescritta documentazione probatoria. La veridicità di quanto contenuto nel modulo è verificata dal responsabile della funzione di appartenenza, che aggiunge la sua sottoscrizione. L'amministrazione compie le verifiche di congruità, inerenza ed ammissibilità.
- Gli anticipi di contanti sono concessi in casi di trasferte e devono essere previamente autorizzati dal D.G; sono quantificati di concerto con l'amministrazione in base alla durata ed al luogo della trasferta.
- L'addetto di cassa, previa esibizione dell'autorizzazione scritta e motivata del D.G., provvede alla consegna del contante, di cui l'interessato assume la totale responsabilità come da sottoscrizione del modello di prelievo. Il

ricevente sottoscrive ricevuta. L'addetto registra contabilmente l'anticipo all'apposito conto contabile dell'attivo patrimoniale. Al rientro in azienda, l'interessato provvede immediatamente a consuntivare l'anticipo ricevuto con la relativa documentazione probatoria di spesa e con la eventuale restituzione della differenza rispetto all'anticipo ricevuto, in tal modo l'amministrazione provvede ai dovuti controlli e registrazioni contabili. Nel caso di maggior spesa rispetto all'anticipo ricevuto l'interessato provvederà a compilare l'apposito modulo per i rimborsi spese e si procederà alle conseguenti operazioni.

- Chi ha effettuato una trasferta e/o sostenuto delle spese rimborsabili, presenta all'Amministrazione l'apposito modulo di rimborso/trasferta debitamente compilato e sottoscritto da chi ha approvato la trasferta.
- L'Amministrazione compie le verifiche di congruità, inerenza ed ammissibilità, anche convocando il richiedente o contattando i fornitori. Compiute le verifiche, provvede alla contabilizzazione, una volta accertato l'esaurimento dei controlli, provvede all'erogazione del rimborso, registrando l'uscita di cassa ed emettendo relativa distinta sottoscritta dall'interessato.
- I pagamenti effettuati con carta di credito sono verificati a posteriori dall'Amministrazione, che ne controlla l'inerenza, la congruità, e l'ammissibilità. Dell'esito è data comunicazione al D.G. che dispone il recupero delle somme non rimborsabili.
- Gli incassi sono ricevuti dalle segreterie di sede e devono essere effettuati per importi corrispondenti alle tariffe e alle quietanze rilasciate e provenire da soggetti identificati.
- Per ogni incasso è rilasciata distinta recante l'importo, il nome di chi ha effettuato il versamento, la data e la causale.
- I contanti sono immediatamente versati presso la cassa della sede che rilascia (e trattiene copia) della quietanza di versamento, recante indicazione del nominativo di chi ha versato, l'importo, la data e la causale. L'addetto alla cassa registra l'incasso.
- Le chiusure sono giornaliere e riscontrate mediante la riconciliazione delle quietanze e delle distinte di incasso.
- Gli incassi sono versati in banca appena superata la capienza prevista.

F) Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni e marketing

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Protocolli e principi: la società si è dotata di protocolli per le attività indicate, anche ai fini di prevenzione dei reati indicati agli artt. 24 e 25 d. lgs. 231/2001, sulla base dei seguenti principi:
 - Tutte le operazioni relative sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del rispettivo superiore.
 - Le attività sono improntate ai principi di correttezza, trasparenza e responsabilità delle operazioni compiute, ed al fine di garantire completezza, veridicità, inerenza e congruenza delle informazioni, dei dati e dei documenti trasmesse alla P.A., lungo tutto il procedimento di richiesta, conseguimento ed impiego delle erogazioni pubbliche.
 - i soggetti che agiscono per conto della Società adeguano la propria condotta al rispetto della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento alle quali sono

- tenute le Pubbliche Amministrazioni, in relazione alle pubbliche funzioni esercitate dalla Società.
- Sono vietati comportamenti diretti in qualsiasi modo a influire indebitamente sull'imparzialità di giudizio dei dipendenti della P.A., dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con i quali si entra in contatto.
- E' vietato il tentativo di ottenere incarichi da parte di qualsivoglia P.A. italiana, comunitaria o straniera, o altre imprese, in violazione delle leggi, ovvero attraverso condotte fraudolente o corruttele.
- E' fatto divieto a tutti coloro che operano per conto dell'Ente di dare o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o pubblici dipendenti denaro o altra utilità, in relazione alle attività inerenti al loro ufficio, ovvero per il compimento di attività contrarie al loro ufficio, o comunque allo scopo di influenzarne l'operato.
- E' fatto divieto a tutti coloro che operano per conto dell'Ente di richiedere o accettare, ovvero indurre, o costringere, taluno a dare o promettere, denaro o altra utilità per il compimento o l'omissione di attività loro assegnate dalla Società, ovvero ancora per il compimento di condotte contrarie ai doveri inerenti alle mansioni loro assegnati.
- E' vietato a tutti coloro che operano per conto della Società esercitare condotte fraudolente, minacciose o violente, ovvero dirette ad influenzare indebitamente concorrenti, ovvero fornitori o clienti anche potenziali, quali l'offerta o la corresponsione di indebiti compensi, utilità, omaggi, ad amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci o liquidatori di società terze, a titolari di altre imprese, ovvero a persone soggette alla loro vigilanza, nell'intento di favorire gli interessi dell'Ente.
- Le attività oggetto della presente procedura sono vietate, quando, in modo diretto o indiretto: a) sono compiute quale contropartita di uffici e servizi resi o richiesti, o comunque finalizzate ad influenzare l'indipendenza e fedeltà dell'operato di gerenti o, comunque, appartenenti ad organi, di imprese o società terze; b)sono rivolte a soggetti appartenenti alla P.A. che, nello svolgimento delle loro attività, partecipino o debbano partecipare ad attività della P.A. riguardanti la società, vagliato richieste effettuate dalla Società (p.es. concessioni di contributi o verifica di rendicontazioni) o la posizione della Società medesima in relazione ad un adempimento normativo; c) sono rivolte nei confronti di soggetti che perseguano finalità eversive o terroristiche, ovvero siano dediti ad attività criminali, o siano comunque inseriti in black list governative.
- L'elenco dei soggetti beneficiari è comunicato all'O.d.V. con indicazione dei beni/servizi/importi erogati.
- I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente restituiti.
- I responsabili gerarchici vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo. Chi percepisce un regalo è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore.
- Per modico valore si intende quello che, di volta in volta, in base alle circostanze concrete non può indurre a ritenere una capacità dello stesso di influenzare l'imparzialità di giudizio del ricevente. Si ha riferimento a quanto previsto nel codice di condotta dei pubblici dipendenti.

- Le attività nell'ambito della presente procedura devono essere compiute nel rispetto dei diritti di terzi, in particolare dei diritti di privativa (proprietà industriale o d'autore), di riservatezza, all'onore ed al decoro.
- La Società, più specificamente, cura che sia verificata la legittimazione dell'uso di software, dati personali, informazioni riservate, dati personale marchi o altri segni distintivi usati nelle attività nell'ambito della presente procedura, anche facendo ricorso alle banche dati a ciò preposte, quali www.uspto.gov e www.espacenet.com.
- Gli agenti, i venditori, gli operatori del marketing ed i pubblicitari che agiscono per la Società sono tenuti a fornire alla clientela rappresentazioni dei beni e servizi offerti corrispondenti alla realtà di quanto fornito. I beni ed i servizi commercializzati devono effettivamente corrispondere a quanto promesso ed essere rispondenti alle caratteristiche richieste dalla legge, dai contratti e dalla buona arte.
- La Società opera nel rispetto della leale concorrenza e dei diritti di privativa di terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, brevetti, know how e diritti d'autore.
- La Società ricorre alle sponsorizzazioni, di progetti, iniziative, convegni, ecc..., e concede donazioni, in modo coerente con le proprie finalità ed i programmi di sviluppo commerciale in essere e sulla base di programmi stabiliti periodicamente dall'Ente. Analoghi criteri sono seguiti con riferimento alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza.
- Sconti e tariffe agevolate sono concessi sulla base di criteri predeterminati ed obiettivi, stabiliti insieme alle tariffe per i servizi erogati, e resi pubblici sul sito dell'Ente e attraverso gli altri canali di comunicazione dei corsi.
- Possono essere effettuate solo regalie e liberalità di valore modico, per ciascun destinatario e solo in occasione delle festività d'uso, fermi i divieti di cui ai principi generali.
- In ogni caso, le attività nell'ambito della presente procedura possono essere effettuate solo nei confronti di soggetti identificati, per progetti specifici, previa verifica, ed al fine di promuovere attività che perseguono principi etici non in contrasto con quelli fatti propri dalla società. Le stesse attività non possono essere effettuate nei confronti di enti, associazioni, ecc... le cui finalità istituzionali sono correlate a funzioni pubbliche in potenziale conflitto d'interesse con la società.

G) Uso dei sistemi informatici

<u>Controlli</u>

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Protocolli e principi: la società si è dotata di protocolli per le attività indicate, anche ai fini di prevenzione dei reati indicati agli artt. 24 e 25 d. lgs. 231/2001, sui quali si rinvia al punto 3.

2. REATI SOCIETARI

2.1 Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi dell'art. 25 ter d. lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali

Art. 2621 c.c. - [I]. Fuori dai casi previsti dall'art.2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. [II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621bis c.c. [I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. [II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621ter c.c. [I]. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131bisdel codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621bis

Autori non sono solo gli amministratori, ma anche i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Veicolo del falso in scritture contabili sono i bilanci, le relazioni nonché le comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico (sono esclusi il progetto di bilanci diretto ai sindaci, le comunicazioni ad una banca, le dichiarazioni fiscali, le comunicazioni agli organi di vigilanza). Si tratta dei casi in cui la legge definisce "comunicazioni sociali" alcune fonti di informazioni rilevanti per l'esterno.

Oggetto del falso è la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; in altre parole, l'intero contenuto informativo dei documenti di bilancio e delle altre scritture contabili, con riferimento non solo ai saldi finali, ma anche all'ammontare e alla composizione delle singole voci. Tanto vale anche per i bilanci consolidati di gruppo, per i quali si potranno quindi verificare ipotesi di falsi "derivati" dalle scritture oggetto di consolidamento. Da notare l'estensione della previsione anche a beni non della società, purché posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La norma individua due possibili condotte punibili in via alternativa: l'esposizione di "fatti materiali" non rispondenti al vero e l'omissione di informazioni imposte dalla legge. La descrizione della prima condotta si apre con un'affermazione che ha destato più di una perplessità, poiché è circostanza unanimemente acquisita che in esse non trovano rappresentazione "fatti materiali", bensì dati e stime. Si ritiene pertanto che il riferimento ai "fatti materiali" vada ad escludere dall'ambito di previsione della norma le opinioni, le previsioni, le congetture di carattere meramente soggettivo (c.d. stime congetturali). La verità delle comunicazioni sociali è una verità legale, discendente dalla corretta applicazione dei criteri di valutazione dettati dal codice civile, così come interpretati e assunti dalla miglior tecnica contabile e ragionieristica; mentre laddove trovi applicazione l'art. 2423 c.c., la correttezza del bilancio andrà valutata in relazione alla ragionevolezza dei parametri assunti e la congruità degli esiti rispetto ai parametri enunciati.

La seconda condotta è invece generalmente descritta come "omissione di fatti materiali rilevanti". Il requisito dell'idoneità ad indurre in errore i destinatari, opera sia in senso estensivo che in senso restrittivo della previsione: esclude, infatti, rilevanza sia alla circostanza che i destinatari siano effettivamente tratti in inganno e sia ai meri errori materiali e ai c.d. falsi innocui, cioè così macroscopici da non poter trarre in inganno nessuno.

False comunicazioni sociali nelle società quotate

Art. 2622 c.c. [I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. [II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. [III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di

La previsione è pressoché uniforme alla precedente. Se ne distingue per la produzione di un danno e per il regime di procedibilità a querela, salvo che per i casi in cui vittima sia lo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee e per i casi di società quotate.

Impedito controllo

Art. 2625 comma 2 c.c. – [I] Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. [II] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [III] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Le ipotesi descritte sono alternative e comprendono anche comportamenti ostruzionisti, siano essi consistenti nel nascondimento di documenti o altre condotte atte ad alterare la realtà, mediante simulazione o dissimulazione. Certa dottrina ritiene che il reato si compia anche con la distruzione di libri, oppure con il rifiuto a fornire informazioni dovute. Il danno ai soci discende dalle circostanze che i comportamenti vietati mirano a coprire.

Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2626 c.c. - [1] Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il termine conferimento è qui da intendersi, secondo l'opinione generalmente accolta, in senso stretto. Sono quindi esclusi il sovrapprezzo, le prestazioni accessorie, le garanzie, gli apporti a fronte di strumenti finanziari. La giurisprudenza sembra invece orientata a ritenere la previsione applicabile ai versamenti in conto capitale. Stante la natura legale (o "ideale") del capitale sociale è indubbio che la norma non sanzioni la restituzione dei beni specificamente conferiti, ma la fuoriuscita (anche simulata) dal patrimonio di attività fino alla mancata copertura della corrispondente posta passiva del capitale nominale. Allo stesso modo è punita la liberazione del socio dall'obbligo di conferimento, laddove il relativo credito vada a coprire la detta posta.

Art. 2627 c.c. - [1] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. [2] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La condotta punita consiste in una qualsiasi operazione mediante la quale si produce un effettivo trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale a terzi, in qualsiasi forma esso avvenga. Per utili effettivamente conseguiti, ai sensi della presente disposizione, si devono intendere non il risultato positivo d'esercizio, ma il c.d. utile di bilancio o utile complessivo, ovverosia la differenza attiva tra patrimonio netto e capitale nominale (comprese quindi le perdite portate a nuovo e gli utili accantonati negli esercizi precedenti), così come risultanti da un bilancio redatto a norma di codice, alla chiusura dell'esercizio, senza poter applicare i margini di tolleranza previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. E' altresì esente da responsabilità la distribuzione di riserve e utili occulti, purché reali. Il riferimento alle riserve obbligatorie per legge esclude sia quelle facoltative, sia quelle statutarie, così come si ritiene esca dall'ambito di previsione anche la riserva costituita con i versamenti in conto capitale. Sono invece sanzionate le ripartizioni della riserva legale, della riserva da sovrapprezzo non liberata, la riserva per azioni proprie o della società controllante, la riserva di rivalutazione monetaria, la riserva di cui all'art. 2423 comma 4 c.c., e quella da plusvalenze ai sensi dell'art. 2426 n. 4 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2628 c.c. - [1] Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. [2] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. [3] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il termine "acquisto" non equivale a compravendita e quindi si riferisce a qualsiasi operazione che produca il trasferimento della proprietà. E' un reato di danno: dall'acquisto o sottoscrizione deve derivare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Rileva solo il controllo "interno", non quello derivante da vincoli contrattuali. L'estinzione del reato a norma del comma 3, non esclude la responsabilità dell'ente.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629 c.c. - [1] Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato si può verificare nei casi di rimborso ai soci delle azioni o liberazione dal pagamento 1) in assenza di delibera assembleare di riduzione; 2) in assenza della relativa iscrizione nel registro imprese; 3) prima del termine di opposizione; 4) in presenza di opposizione e senza pronuncia giudiziale; 5) in violazione dei limiti minimi di capitale sociale; 6) in violazione del limite massimo di acquisto di azioni proprie.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Art. 2629bis c.c. [I] L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza

ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'amministratore deve, ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. "dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile". La violazione di tali obblighi è penalmente sanzionata solo se produce (la violazione dell'obbligo, non l'operazione compiuta) danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale

Art. 2632 - [1] Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Le azioni o quote si considerano attribuite con la mera sottoscrizione. La reciproca sottoscrizione non deve necessariamente essere contestuale, si richiede da taluni, però un previo accordo. Non è chiaro cosa si debba intendere per sopravvalutazione "rilevante", se debba farsi cioè riferimento ad indici di legge (ai sensi degli artt. 2343 comma 4 o 2621 e 2622) o se si debba ritenere il reato commesso tutte le volte in cui ci si discosti in modo evidente dalle valutazioni di mercato al momento del fatto.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2633 - [1] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è applicabile anche ai GEIE, in forza del richiamo contenuto all'art. 13 D. lgs. 240/1991. Poiché si richiede l'accantonamento "delle somme necessario a soddisfare" i creditori, non è sufficiente un'attività contabile, essendo, invece, necessario il carattere materiale dell'operazione. Non sarebbe neppure sufficiente la prestazione di garanzie o di beni diversi dal denaro. Oltre all'ipotesi di accantonamento di somme sufficienti alla soddisfazione dei creditori, si è segnalata altresì la possibilità di escludere il fatto con la presenza di sufficienti disponibilità liquide anche laddove si proceda alla ripartizione di acconti.

Corruzione tra privati

Art. 2635 – [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. [2]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. [3]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito

con le pene ivi previste. [4]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. [5]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. [6]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Autori del reato sono: a) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, b) coloro che esercitano funzioni direttive diverse da quelle prima indicate c) coloro che sono sottoposti alla loro vigilanza, quali i dipendenti, ma anche consulenti, collaboratori, mandatari, ecc...., d) i corruttori che danno, promettono o offrono. Perché si commetta il reato occorre: 1) dal lato del corruttore, la dazione, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità (per tale si intende qualsiasi vantaggio patrimoniale e non); 2) dal lato del corrotto, la sollecitazione, la percezione, e l'accettazione della promessa o dell'offerta; 3) la connessione causale tra le condotte prima indicate e la violazione degli obblighi inerenti all'ufficio assegnato o di un obbligo di fedeltà (ancorché non materialmente commessi). Ai fini del d.lgs. 231/2001 la condotta è rilevante in quanto sia posta in essere a vantaggio o nell'interesse dell'ente, quindi dal lato dal corruttore, tendenzialmente.

Istigazione alla corruzione tra privati

Art. 2635 bis - [1]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. [2]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata. [3]. Si procede a querela della persona offesa.

La condotta si differenzia dalla precedente perché in questa ipotesi la promessa o l'offerta non sono accettate.

Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 - [1] Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Atto simulato è compiuto da chi vota o fa votare una persona diversa dal reale titolare delle azioni. Sono fraudolente le azioni che si manifestano attraverso dichiarazioni mendaci o reticenti, che inducano il socio in errore. L'una e l'altra condotto devono determinare la maggioranza dell'assemblea. "L'elemento oggettivo della fattispecie contemplata dall'art. 2636 c.c., richiede che la maggioranza in assemblea sia determinata mediante il ricorso ad atti simulati o fraudolenti, presupponendo pertanto un *quid pluris* rispetto al mero uso di uno strumento illecito. Mentre simulato è l'atto finalizzato a creare un'apparenza (cfr. 1414 c.c.), l'atto fraudolento è quello che, pur essendo improntato ad astuzia o malizia, sia idoneo a sorprendere l'altrui buona fede. Va pertanto esclusa la configurabilità del reato de quo nel caso in cui un soggetto che aveva già trasferito la propria quota societaria, non essendo ancora pervenuta rituale richiesta di iscrizione

del trasferimento predetto nel libro soci, abbia partecipato all'assemblea societaria". (Tribunale Torre Annunziata, 10/12/2004 (ord.).

Aggiotaggio

Art. 2637 c.c. - [1] Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Tre sono le condotte ipotizzate: a) la diffusione di notizie false: s'intende la comunicazione ad un numero indeterminato di persone di fatti o circostanze, con esclusione delle mere voci, non conformi ai dati oggettivi del fatto. Secondo alcuni, non rilevano le notizie tendenziose o esagerate, ma non è sempre agevole cogliere la differenza; b) il compimento di operazioni simulate, cioè meramente apparenti; c) il compimento di "altri artifici", la cui nozione è ricavata guardando all'art. 501 c.p. Si tratta di qualsiasi mezzo, di per sé anche lecito, quando sia concretamente idoneo a produrre un aumento o una diminuzione artificiosa del valore dello strumento finanziario. L'operazione deve essere analizzata nel suo complesso, specie se di per sé lecita. Le condotte devono essere tutte capaci di ingannare gli operatori del mercato e caratterizzate dall'idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo. Si deve produrre un pericolo concreto, la condotta deve poter avere conseguenze effettive sul valore del titolo o sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. La capacità di produrre sensibili alterazioni è letteralmente riferita solo agli artifici, ma ciò contraddirebbe la delega parlamentare e una simile interpretazione porterebbe all'incostituzionalità della norma, inoltre priverebbe le altre condotte ipotizzate di capacità lesiva. Per alterazione sensibile s'intende una rilevante variazione rispetto all'apprezzamento ordinario in assenza dell'operazione imputata. Sono state formulate diverse proposte per individuare parametri di valutazione di tale alterazione, in particolare si è fatto riferimento ai dati oggetto di informazione obbligatoria dai regolamenti CONSOB, emanati ai sensi dell'art. 144 D. Igs. 58/1998.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 c.c. - [1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. [2] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. [3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui la decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

L'articolo descrive due differenti figure di reato. La prima è descritta nello stesso modo delle ipotesi di falso in bilancio, per quanto concerne le modalità esecutive e l'oggetto, si differenzia

per le finalità, per i destinatari e i veicoli del falso. Questi ultimi sono non solo le scritture contabili previste dalla legge, ma anche le comunicazioni agli organi di vigilanza previste in base alla legge, quindi anche da fonti regolamentari. La seconda ipotesi consiste, invece, nell'adozione di mezzi diversi dalla falsità, idonei a sviare i controlli, per nascondere informazioni dovute.

Il reato previsto dal secondo comma, invece, può realizzarsi in qualsiasi forma ed ha ad oggetto qualsiasi informazione.

Sono considerati organismi di vigilanza rilevanti ai fini di questa norma qualsiasi organo pubblico dotati di poteri di controllo, quindi anche le autorità garanti per la tutela dei dati personali (privacy), per la tutela della concorrenza (antitrust), ecc.

Si tratta per la gran parte di reati propri, che possono essere commessi da soggetti specifici, tuttavia per la maggior parte dei casi, la loro realizzazione coinvolge l'intera struttura societaria. Per questa ragione, nessuna funzione aziendale può ritenersi del tutto esclusa dall'attuare vigilanza e prevenzione.

2.2 Le attività sensibili

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, tutte le fattispecie indicate sono state collocate nelle fasce di attenzione qui illustrate:

- 1) Alta: artt. 2621, 2622, 2625, 2635 c.c.;
- 2) Media: art. 2638 c.c.
- 3) Bassa: 2628, 2636 c.c.;
- 4) Trascurabile: le altre fattispecie.

Sono state quindi individuate le seguenti attività a rischio, in relazione ai reati sopra elencati, tenuto conto che, benché si tratti di reati propri, la responsabilità di altri soggetti appartenenti all'organizzazione aziendale, può essere coinvolta in qualità di concorrenti, ai sensi degli artt. 110 e ss. c.p.

ATTIVITÀ A RISCHIO

- a) Predisposizione del bilancio di esercizio e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie;
- b) Gestione dei cicli attivo e passivo, in relazione al rischio di corruzione tra privati e alla produzione di fatti, dati, informazioni e documenti rilevanti.

Sono inoltre state prese in considerazione le seguenti attività in chiave preventiva di questi reati

- Controllo, registrazione e trasmissione di dati ed informazioni rilevanti e/o dirette all'esterno (in particolare P.A. o autorità di vigilanza); conservazione di documenti e informazioni amministrativi e contabili rilevanti;
- 2) Il funzionamento del c.d.a. e dell'assemblea dei soci;
- 3) La ricerca ed assunzione di personale dipendente o collaboratori e la gestione del personale;
- 4) La partecipazione ad ATI, ATS o similari;
- 5) La gestione della cassa e rimborsi;
- 6) Gli omaggi, le donazioni, le sponsorizzazioni, il marketing;
- 7) L'uso dei sistemi informatici.

2.3 Principi e protocolli di prevenzione

2.3.1. Attività a rischio

A) Predisposizione delle comunicazioni sociali (bilancio di esercizio e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie)

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

Utilizzo di informazioni non veritiere, o omissione di informazioni rilevanti. Ricorso a valutazioni non in linea con i principi contabili. Alterazione dei dati e delle informazioni registrati e archiviati.

Controlli

- Codice di condotta: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all'interno del Codice di Condotta adottato dalla Società.
 - Principi e procedure: la società si è dotata di specifici protocolli finalizzate alla prevenzione delle fattispecie previste dall'art. 25ter d. lgs. 231/2001, sulla base seguenti principi:
 - le operazioni sono immediatamente registrate, sulla scorta di evidenze contabili;
 - tutte le operazioni devono potersi ricostruire sulla scorta delle documentazioni contabili a supporto;
 - la documentazione contabile deve essere archiviata e conservata;
 - i passaggi di informazioni ai fini della redazione dei bilanci devono avvenire da soggetto identificato e dietro sua responsabilità;
 - tutte le operazioni relative all'oggetto della presente sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del rispettivo superiore.
 - le attività oggetto della presente procedura sono improntate ai principi di correttezza, trasparenza e responsabilità delle operazioni compiute, nonché ai fini di a) garantire la regolare tenuta della contabilità, assicurando la tempestiva e puntuale registrazione di tutte le informazioni , la sicurezza e l'agevole accessibilità ai fini di verifica dei registri, di tutta la documentazione amministrativa e degli archivi della società; b) assicurare la completezza, la veridicità e la correttezza delle informazioni, dei dati e dei criteri adottati per la redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie e delle altre comunicazioni sociali; c) assicurare la trasparenza e la piena tracciabilità delle operazioni connesse al conseguimento di contributi pubblici ed in particolare delle rendicontazioni e resocontazioni.
 - è fatto divieto a chiunque di tenere condotte dirette ad alterare, anche mediante nascondimento, la correttezza o la veridicità dei dati e delle informazioni destinate ad essere contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge o richieste da pubbliche autorità od organi di controllo, e dirette ai soci, o a soggetti dotati di funzioni di vigilanza o controllo nell'Ente al pubblico o alla P.A.
 - i destinatari del Modello sono tenuti a verificare ed attestare la correttezza delle informazioni trasmesse ed a cooperare con trasparenza con gli organismi di controllo dell'Ente. Amministratori, responsabili di sede, di funzione e di corso, dipendenti e collaboratori sono tenuti ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. E' fatto divieto di ostacolare in alcun modo l'operato delle autorità pubbliche di vigilanza o dei soggetti con funzioni di controllo sulla Società.
 - per ogni operazione è conservata in archivio un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: a) l'agevole registrazione contabile; b) l'individuazione del percorso decisionale e dei diversi livelli di responsabilità; c) la ricostruzione accurata dell'operazione; d) evitare errori. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

- le procedure per la realizzazione delle bozze di comunicazioni sociali sono svolte sotto la supervisione dell'Amministrazione ed è soggetta alle verifiche dell'organo preposto alla revisione legale.
- le comunicazioni sociali sono formate sulla scorta dei dati e delle informazioni fornite dalle Funzioni della società, controllati e rielaborati dall'Amministrazione.
- l'Amministrazione si attiene scrupolosamente nella predisposizione delle bozze di comunicazioni sociali alle normative di legge vigenti, ai principi contabili ed alle riconosciute prassi professionali.
- i dati e le informazioni destinate alla preparazione delle comunicazioni sociali sono trasmesse, per quanto di loro competenza, dalle Funzioni aziendali all'Amministrazione, esclusivamente per iscritto e per il tramite del proprio responsabile che attesta la veridicità e la completezza di quanto trasmesso. E' compito delle Funzioni emittenti compiere le prime verifiche in ordine alla effettività ed inerenza delle operazioni compiute, alla congruità dei dati riportati e della documentazione trasmessa.
- specifiche informazioni possono essere richieste e previste per voci particolarmente significative.
- le proposte e le bozze di comunicazioni sono sottoposte a verifica da parte dell'Organo di Controllo e di quello deputato alla Revisione Legale, ai quali sono messe a disposizione con congruo anticipo, supportate da tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari e pertinenti.
- Riunioni: è prevista l'effettuazione di una riunione annuale, prima della seduta del C.d.A. di approvazione del collegio sindacale.

A) Gestione del ciclo passivo

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

B) Gestione del ciclo attivo

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

2.3.2. Attività strumentali

A) Controllo, registrazione, conservazione e trasmissione dei dati e informazione rilevanti (Tenuta della contabilità e gestione degli archivi)

Controlli

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Principi e protocolli: la società si è dotata di specifici protocolli finalizzati alla prevenzione delle fattispecie previste dal. 231/2001, in relazione alle attività menzionate, sulla base dei seguenti principi:
 - Il sistema contabile della società deve consentire la corretta ed immediata identificazione per responsabilità, natura e destinazione degli investimenti e dei costi sostenuti dalla loro origine sino alla regolarità del relativo pagamento e conseguente corretto e documentato utilizzo delle risorse aziendali;
 - Le movimentazioni finanziarie, reddituali e patrimoniali, attive o passive dell'azienda, devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, congrui, documentati ed inerenti:
 - Ogni operazione relativa alla tenuta della contabilità, compreso l'inserimento dei dati, deve svolgersi sulla scorta di evidenze documentali che forniscano tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell'operazione ed alle causali che l'hanno generata;

- I passaggi di documenti, dati ed informazioni interni alla società sono accompagnati dalle attestazioni di completezza e veridicità dei medesimi da parte dei responsabili dell'ente aziendale di emissione.
- le operazioni sono immediatamente registrate, sulla scorta di evidenze contabili, in conformità alle normative vigenti;
- tutte le operazioni devono potersi ricostruire sulla scorta delle documentazioni contabili a supporto;
- ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- per ogni operazione è conservata in archivio un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: a) l'agevole registrazione contabile; b) l'individuazione del percorso decisionale e dei diversi livelli di responsabilità; c) la ricostruzione accurata dell'operazione; d) evitare errori. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- l'Ente si dota di archivi e registri conformi a questi requisiti: a) completezza e costante aggiornamento; b) verifica dei dati inseriti; c) conservazione ordinata ed accessibile. Inoltre, sono specificamente individuati i soggetti autorizzati al compimento di ogni singola delle seguenti attività: l'accesso ai registri e agli archivi dell'Ente, l'inserimento e la modifica dei dati e delle informazioni. Tali operazioni devono essere tracciate, verificabili e consentite esclusivamente entro i limiti delle autorizzazioni rilasciate;
- i passaggi di informazioni ai fini della redazione dei bilanci devono avvenire da soggetto identificato e dietro sua responsabilità: i destinatari del Modello sono tenuti a verificare ed attestare la correttezza delle informazioni trasmesse ed a cooperare con trasparenza con gli organismi di controllo della Società. Amministratori, responsabili di sede, di funzione e di corso, dipendenti e collaboratori sono tenuti ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. E' fatto divieto di ostacolare in alcun modo l'operato delle autorità pubbliche di vigilanza o dei soggetti con funzioni di controllo sulla Società;
- Ad ogni attività oggetto di contributi pubblici è associato un codice di contabilità univoco, che deve essere riportato su tutta la documentazione contabile, fiscale ed amministrativa, onde consentirne la riferibilità alla medesima;
- Pagamenti ed incassi devono generarsi in conformità alle relazioni contrattuali sottostanti e devono essere giustificati sulla scorta di evidenze documentali adeguate a dare ragione dell'esistenza ed importo del debito e del credito, nonché della identità del creditore o debitore;
- I consulenti che assistono la Società nella redazione dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi o previdenziali, o nella amministrazione del personale, sono contrattualmente tenuti in ogni caso al rispetto delle norme in vigore, delle regole di buona arte e dei principi contenuti nel Modello (rif. procedura "Approvvigionamenti");
- è vietato effettuare pagamenti per contanti, salvo i casi descritti nella gestione della cassa. Gli incassi sono ricevuti su conti correnti bancari o postali;
- è vietato riconoscere spese che non siano giustificate e/o che non siano correlate al tipo di incarico svolto dal richiedente e/o comunque non previste dalle istruzioni di servizio relative ai rimborsi spese;
- sono specificamente individuati i soggetti autorizzati al compimento di ognuna delle seguenti attività: l'accesso ai registri, ai libri societari e agli archivi della società; l'inserimento, la modifica e la cancellazione di dati e informazioni

- archiviate. Tali operazioni devono essere tracciate, verificabili e consentite esclusivamente entro i limiti delle autorizzazioni rilasciate (rif. procedura "uso dei sistemi informatici");
- qualora la contabilità e/o gli archivi o parte di essi sia tenuta con l'assistenza di consulenti esterni e/o esternalizzata, il contratto dovrà prevedere il rispetto sanzionato dei medesimi principi (Rif. Procedura "Ciclo passivo").

B) Il funzionamento del c.d.a. e dell'assemblea dei soci

- Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all'interno del Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Riunioni: sono previste riunioni periodiche tra gli organi di controllo della società.
- Principi e protocolli: la società si è dotata di uno specifico protocollo finalizzato alla gestione delle procedure di funzionamento dei menzionati organi, finalizzate alla prevenzione delle fattispecie previste dal d. lgs. 231/2001, sulla base seguenti principi:
 - Gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società adeguano la propria condotta al rispetto della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento alle quali sono tenute le Pubbliche Amministrazioni, in relazione alle pubbliche funzioni esercitate dalla Società.
 - Gli Amministratori si attengono alle previsioni del d. lgs. 39/2013 e danno attestazione dei requisiti di conferibilità e compatibilità richiesti, tanto al momento di conferimento dell'incarico e quanto, ogniqualvolta richiesti. Essi danno immediata comunicazione del venir meno di questi requisiti al C.d.A., all'Organo di Controllo, all'O.d.V. e ai Soci.
 - Gli Amministratori collaborano al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, dando le informazioni loro richieste in base alle normative vigente.
 - Gli Amministratori operano con autonomia decisionale, nel miglior interesse della società in uno con l'interesse pubblico al corretto e pieno esercizio delle funzioni ad essa assegnate in favore della collettività servita, conformando la propria condotta al rispetto della legge, dei principi di imparzialità e di trasparenza, nonché al rispetto dello statuto, del codice etico e del modello organizzativo e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi adottati dalla società.
 - In presenza di interessi propri o per conto di terzi, anche non in conflitto con quelli della Società o con le funzioni pubbliche esercitate da quest'ultima, gli amministratori applicano le previsioni contenute nell'art. 2391 c.c.
 - Gli Amministratori vigilano sul rispetto delle normative vigenti nell'adozione delle deliberazioni, avendo particolare riguardo agli obblighi di astensione e di motivazione degli atti (ed in special modo delle deliberazioni che attribuiscono diritti o vantaggio a terzi, oneri o rinunce a carico della Società, ovvero dispongano di beni o diritti della Società), nonché all'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici. Gli Amministratori, se del caso, si avvalgono del supporto di professionisti esterni.
 - E' responsabilità del Presidente del C.d.A. garantire ai membri del C.d.A. la tempestività, la completezza e la correttezza delle informazioni necessarie all'assunzione delle delibere e altresì la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, dell'andamento generale della gestione, delle sue probabili evoluzioni, delle operazioni più importanti compiute, nonché dei piani strategici sottoposti all'attenzione del C.d.A. Il Presidente, avvalendosi del D.G., dà alle strutture aziendali le disposizioni necessarie allo scopo.
 - Ciascun amministratore è tenuto a dichiarare, in relazione all'ordine del giorno del C.d.A., eventuali situazioni di interesse personali o per conto di terzi.

- Fermo il limite del dovere di riservatezza nei confronti dell'Assemblea dei soci, a tutela della privacy, delle proprietà intellettuali della società o di terzi e degli obblighi di trattamento delle informazioni privilegiate, è fatto assoluto divieto a chiunque di omettere informazioni rilevanti ai fini delle deliberazioni da assumere in seno al C.d.A. o all'Assemblea, ovvero di fornite dati o informazioni non rispondenti al vero.
- E' dovere di tutti i destinatari del modello prestare la massima collaborazione agli organi di controllo della Società. E' vietata qualsiasi condotta, attiva od omissiva, tesa ad ostacolarne l'operato.
- Gli Amministratori e gli organi di controllo sono posti per tempo a conoscenza dell'o.d.g. del C.d.A. con il corredo di informazioni necessarie alla piena comprensione e valutazione dell'oggetto del C.d.A. e delle delibere da assumere.
- Laddove alle riunioni del C.d.A. o dell'Assemblea all'o.d.g. sono posti all'o.d.g. oggetti inerenti ad attività per le quali potrebbe trovare applicazione il D. Lgs. n. 231/2001, ovvero al M.O.G. O al suo funzionamento l'O.d.V. è tempestivamente informato in anticipo della riunione del suo oggetto, con il corredo informativo necessario. All'O.d.V. sono trasmesse le convocazioni di tutti i C.d.A.
- il corredo informativo alle delibere da assumere è sottoscritto per attestazione di completezza e veridicità dal responsabile della funzione dalla quale le informazioni sono trasmesse.
- il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A. e dell'Assemblea è redatto a norma di Legge e di Statuto. Oltre ai restanti elementi previsti dalla legge o dallo statuto, il verbale si avrà cura a che il verbale rechi la sottoscrizione del segretario e la data di redazione, nonché l'attestazione da parte del Presidente di continuità del collegamento, quando l'adunanza si svolge per via audio o telematica e delle modalità di intervento dei partecipanti. Il verbale deve essere redatto nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre i termini di legge e di statuto.
- le delibere sono riportate in modo analitico, precisandone contenuti e destinatari. Sono indicati altresì nominativamente i votanti a favore e contro.
- con riguardo al C.d.A., sono riportate a verbale in modo analitico le dichiarazioni di voto, quanto espresse, e le dichiarazioni di dissenso. Gli altri interventi sono riportati in modo sintetico.

C) La ricerca ed assunzione di personale dipendente o collaboratori e la gestione del personale;

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1

D) La partecipazione ad ATI, ATS o similari;

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1

F) La gestione della cassa e rimborsi;

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1

G) Gli omaggi, le donazioni, le sponsorizzazioni, il marketing;

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1

H) L'uso dei sistemi informatici.

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3

3. REATI INFORMATICI

3.1. Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi dell'art. 24bis d. lgs. 231/2001)

Documenti informatici

Art. 491bis c.p. – [1] Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Fatti rilevanti sono tutti i falsi previsti dal codice penale in atto pubblico, in certificato, in scrittura privata, che abbiano ad oggetto materiale un documento informatico. Tra questi ultimi, rientrano i falsi e alterazioni delle scritture contabili tenute o conservate con l'uso di sistemi informatici. Supporto informatico è qualsiasi supporto di memoria (anche a banda magnetica o microprocessore), purché contenga dati o informazioni aventi efficacia probatoria.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615ter c.p. – [1] Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. [3] Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. [4] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

L'oggetto della tutela è dibattuto, tuttavia sembra più condivisibile la tesi di chi sostiene che il reato miri a tutelare la riservatezza dei dati conservati nel sistema. Sistema informatico è quel particolare tipo di sistema per il trattamento delle informazioni che usa la tecnologia informatica, che si caratterizza per il fatto che l'informazione viene codificata in modo non percettibile, ma comprensibile alla macchina. Prende il nome di sistema telematico, quando l'elaboratore è collegato a distanza con altri elaboratori, per il tramite di sistemi di telecomunicazione. Questi ultimi sono a loro volta considerati sistemi telematici. Sono sistemi informatici anche quegli apparecchi che forniscono beni o servizi, purché gestiti da un elaboratore, che legge, elabora e modifica le informazioni. Misure di sicurezza sono tutte le misure di protezione che devono essere superate per avere accesso al sistema (chiavi logiche, quali codici alfanumerici, o fisiche), purché in prossimi. L'introduzione è abusiva, quando non accompagnata dal consenso del titolare del diritto all'esclusione dal sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-quater c.p. – [1] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in latro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema

informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a e 5.164,00. [2] La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da e 5.164,00 a e 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quote

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 615 quinquies c.p. – [1] Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a e 10.329,00.

I programmi informatici rilevanti ai fini di questo reato sono i virus, i worms, le c.d. bombe logiche, ed in generale qualsiasi programma in grado di alterare il funzionamento del sistema. Si ha alterazione quando l'oggetto dell'aggressione ha perso in tutto o in parte le originarie funzionalità.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617quater c.p. – [1] Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. [2] I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617quinquies c.p. – [1] Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Art. 635bis c.p. –[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della

qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Oggetto di tutela non è solo il sistema informatico nel suo complesso, ma anche solo i dati o programmi. Per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che sono codificati in forma immediatamente percettibile dall'essere umano. Programmi sono quell'insieme ordinato di istruzioni che consentono al sistema di operare. Informazione è ciò che i dati esprimono in forma codificata, incorporate in un supporto materiale funzionalmente collegato con il sistema informatico. Altrui: se intesa in senso ampio comprende anche il danneggiamento in danno di chi eserciti un mero diritto di godimento. Distruzione: è la cancellazione definitiva. Deterioramento è la diminuzione del valore o della utilità. Inservibilità è la compromissione totale o parziale del funzionamento.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-ter. c.p. – [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [2] Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. [3] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635quater c.p. [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [2] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 635quinquies c.p. [1] Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. [2] Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. [3] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Art. 640-quinquies c.p.) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da e 51,00 a e 1.032,00.

Il reato non interessa l'Ente, in quanto non presta il servizio di certificazione elettronica.

3.2 Le attività sensibili

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, tutte le fattispecie indicate sono state collocate nelle seguenti fasce di attenzione:

Alta: 491bis c.p.

Bassa: 615quinquies e 635bis c.p. Trascurabile: art. 640quinquies c.p Media: le restanti fattispecie

ATTIVITÀ A RISCHIO

- 1. Utilizzo dei sistemi telematici e accesso ai sistemi telematici altrui
- 2. Gestione degli accreditamenti agli accessi

3.3 Principi e protocolli di prevenzione

3.3.1. Attività a rischio

A) Utilizzo dei sistemi telematici e accesso ai sistemi telematici altrui

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

Vengono qui in rilievo tutte le attività che possono essere svolte attraverso l'accesso alla reti informatiche, in violazione della sicurezza ed integrità dei sistemi informatici, della segretezza, delle proprietà intellettuali, della dignità della persona (es. pedopornografia, anche virtuale), purché compiute nell'interesse o a vantaggio della società. In particolare emerge la tutela della sicurezza dei dati afferenti la contabilità della società.

Controlli

- Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all'interno del Codice di Condotta adottato dalla Società;
- Principi e protocolli: la società si è dotata di uno specifico protocollo dedicato all'uso dei sistemi informatici, basato sui seguenti principi:
 - la società si dota, a norma del d. lgs. 196/2003 e s.m.i., di un Documento Programmatico per la Sicurezza, al quale tutti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad attenersi;
 - la società è in possesso di sistemi informatici (computer, server, reti LAN e wireless, connessioni di linea, routers, ecc...), comprensivi di hardware e software regolarmente licenziati, concessi in uso ad amministratori, dipendenti e collaboratori (utenti) con lo scopo esclusivo di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della società medesima in relazione al perseguimento dell'oggetto di quest'ultima;
 - tutti i software installati nei sistemi della società sono e devono essere regolarmente licenziati. Della conservazione della documentazione comprovante la legittimità dell'uso dei software installati è responsabile il responsabile dell'area amministrativa;
 - ogni utente è personalmente responsabile dell'integrità (fisica e funzionale) dei sistemi medesimi, dei dati, delle informazioni e dei programmi ad essi relativi, ed è quindi tenuto ad aggiornare, ove richiesto, i sistemi di protezione (antivirus, firewall, ecc...) di sistemi in utenza;
 - l'accesso ad ogni singolo sistema informatico e telematico è limitato ad uno o più utenti identificati, attraverso la sorveglianza dei locali ed il ricorso a chiavi logiche (user ID e password) e fisiche (le porte di accesso ai locali sono chiuse a chiave), consegnate dall'amministratore di sistema (il d.g.) e conservate dall'area amministrativa:

- ad ogni User-ID corrisponde un profilo di accesso alle reti aziendali ed internet. Ad ogni profilo corrispondono l'utilizzo concesso degli applicativi, dei gestionali e delle reti aziendali, nonché il limite di accesso al sistema informativo aziendale (modulo) e le attività concesse (visualizzazione, inserimento dati, modificazione dei dati inseriti);
- può essere data in uso agli utenti una casella di posta elettronica con account personale. L'uso di posta elettronica attraverso questa casella è ad esclusivo scopo istituzionale e mai personale. La posta elettronica in entrata ed in uscita da detta caselle deve intendersi come diretta ed inviata da una funzione aziendale e come tale, essa è accessibile ai superiori dell'utente;
- l'amministratore di sistema ed i superiori dell'utente (anche per il tramite di un delegato) hanno accesso ai sistemi informatici a fini di garanzia della continuità dell'attività d'impresa (assenza prolungata dell'utente), di manutenzione, di tutela della sicurezza dei sistemi medesimi e di prevenzione dei reati di cui all'art. 24bis d. lgs. 231/2001;
- la società può altresì revocare, in tutto o in parte l'uso dei sistemi informatici, ovvero impedire, in tutto o in parte, l'accesso ad internet ad uno o più utenti (p.es. facendo uso di filtri);
- gli utenti accettano espressamente ed aderiscono ai predetti principi generali di utilizzo dei sistemi informatici e, quindi, anche l'accesso ai medesimi, senza limitazione alcuna, da parte dell'amministratore di sistema o dei suoi delegati;
- sono vietati tutti gli usi incompatibili con quelli indicati, ed in particolare le condotte di cui all'art. 24bis d. lgs. 231/2001.

4. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

4.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 24ter d. lgs. 231/2001.

L'associazione per delinquere

Art. 416, comma 6, c.p. - [I] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. [II] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. [III] I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. [IV] Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. [V] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. [VI] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma..

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmatici; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e

soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Cass. pen. n. 11413/1995). Occorre però anche tenere presente che in tema di reati associativi è configurabile il concorso c.d. "esterno" nel reato in capo alla persona che, priva della affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Cass. Pen. sez. un. n. 22327/2003).

Associazioni per delinquere di stampo mafioso anche straniere

Art. 416 bis c.p. - [I] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.[II] Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. [III] L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. [IV] Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. [V] L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [VI] Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. [VII] Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [VIII] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

In questo caso l'associazione per delinquere si caratterizza per la presenza dei requisiti descritti.

Scambio elettorale politicomafioso

Art. 416 ter c.p. -[I] Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. [II]. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

La fattispecie ha esteso la sua portata rispetto alla precedente formulazione e pare di potenziale interesse della Società, quanto al secondo comma.

Associazione per delinguere finalizzata al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope

Art. 74 D.P.R. 309/1990 – [1] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 [coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, importare, esportare, acquistare, ricevere a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope vietate dalla legge, senza le relative autorizzazioni] chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. [2] Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. [3] La

pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. [4] Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [5] La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. [6] Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. [7] Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. [8] Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

In questo caso l'associazione per delinquere ha l'esclusivo scopo di commettere più reati

previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/1990.

Sequestro di persona a scopo di estorsione

Art. 630 c.p. - [I] Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. [II] Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. [III] Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV] Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. [V] Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. [VI] Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. [VII] I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Si ha sequestro di una persona quando questa è impedita nella sua libertà di movimento nello spazio. In questo caso il sequestro è accompagnato dallo specifico intento di conseguire un utile economico per la liberazione della vittima.

Riduzione in schiavitù

Art. 600 c.p.- [1] Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. [2] La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. [3] La pena è aumentata

da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tratta di persone

Art. 601 c.p. - [1] Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. [2] La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 602 c.p. - [1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. [2] La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Art. 12, comma 3bis, d. Igs. n. 286/1998 - [3] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. [3-bis] Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non richiede, per il suo perfezionamento, che l'ingresso illegale dello straniero sia effettivamente avvenuto, è sufficiente infatti la commissione di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio di una persona in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 286/1998 o mediante condotte elusive. Il reato è stato ritenuto sussistere anche nel caso in cui i casi in cui sia stata presentata richiesta di visto di ingresso mediante false attestazioni o la produzione di documenti falsi in relazione agli effettivi motivi del soggiorno nel territorio italiano, oppure, qualora l'ingresso nel territorio nazionale sia avvenuto regolarmente, attraverso il prescritto valico di frontiera, con un valido passaporto e per motivi turistici, ma risulti che in realtà è finalizzato ad una permanenza illegale, in quanto, ed esempio, diversa (lavoro) da quella per la quale il visto d'ingresso ed il permesso di soggiorno erano stati rilasciati (turismo).

Disposizioni per il controllo delle armi

Art. 1.I. 895/1967 - Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000

Art. 4 I. 895/1967 - Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000

Art. 1 l. 110/1975 – Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. [2] Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. [3] Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra

Art. 2 I. 110/1975 - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. [2] Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. [3] Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule , e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Art. 23 I. 110/1975 - Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

4.2 Le attività sensibili

Eccezion fatta per le ipotesi di associazione per delinquere, che spesso si accompagna ai casi di contestazione delle frodi fiscali mediante l'emissione e/o l'uso di falsa documentazione che coinvolgono più soggetti, e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che potrebbe riguardare i casi di assunzione di cittadini non comunitari (ma le particolari caratteristiche

dell'impresa e delle qualifiche richieste ai dipendenti e collaboratori rendono questa ipotesi di non elevata probabilità), le restanti ipotesi sono di assai improbabile realizzazione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, stante l'ambiente economico nel quale opera.

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, le fattispecie indicate sono state collocate nelle seguenti fasce di attenzione:

Alta: art. 416 c.p.

Media: artt. 12, comma 3bis, d. lgs. 286/1998, 601 e 602 c.p.

Trascurabile: art. 600 c.p. Bassa: tutte le altre ipotesi.

ATTIVITA' A RISCHIO

- A. Gestione del ciclo passivo
- B. Assunzioni di personale
- C. Gestione del ciclo attivo
- D. Regalie, omaggi, sponsorizzazioni

Ai fini di prevenzione dei reati in parola sono inoltre state prese in considerazioni le seguenti attività strumentali:

- a) La tenuta della contabilità e degli archivi e la redazione dei bilanci;
- b) La partecipazione ad ATI, ATS o similari;
- c) La gestione della cassa e rimborsi;
- d) L'uso dei sistemi informatici.

4.3 Principi e procedure di prevenzione

4.3.1 Attività a rischio

A) Gestione del ciclo passivo

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

B) Assunzioni di personale

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

C) Gestione del ciclo attivo

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2.

D) Regalie, omaggi, sponsorizzazioni e marketing

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

4.3.2 Attività strumentali

a) Uso dei sistemi informatici

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3.

b) Tenuta della contabilità e gestione degli archivi

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2.

c) La partecipazione ad ATI, ATS o similari;

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1

d) La gestione della cassa e rimborsi;

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1

5. Reati di falso in monete, carte di pubblico credito e valori bollati

5.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 bis d. lgs. 231/2001.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 453 c.p. - [1] È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (sei milioni): 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete

Art. 454 c.p. - [1] Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (un milione).

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 455 c.p. - [1] Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Art. 457 c.p. - [1] Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni).

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 459 c.p. - [1] Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. [2] Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Art. 460 c.p. - [1] Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Art. 461 c.p. - [1] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (un milione). [2] La stessa

pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 464 c.p. - [1] Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516 (lire un milione). [2] Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, in queste ipotesi, è la formazione integrale con notevole grado di somiglianza alle apparenze esterne. Alterazione ha comune presupposto l'esistenza della cosa genuina, e consiste nella manomissione del metallo coniato che ne modifichi il valore o la sostanza. Per moneta qui s'intende il disco metallico, coniato dallo Stato, usabile quale mezzi di pagamento; per carta di pubblico credito si devono intendere solo quelle indicate al comma 2 dell'art. 458, tra cui le banconote, le carte al portatore emesse dal Governo; cedole sono le parti separabili dal titolo che hanno circolazione autonoma e sono accettate come moneta. Detenzione: mera disponibilità di fatto della cosa, anche momentanea, a qualsiasi titolo. Spendita: uso della moneta per pagamento. Messa in circolazione: fuoriuscita dalla sfera di custodia. Acquisto: in questo caso è la compravendita. Ricezione: consiste nel rendersi destinatario della cosa. Filigrane sono i punzoni, le forme o le tele necessari per la produzione della carta filigranata. La carta filigranata quella che si adopera per la produzione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo.

5.2 Le attività sensibili

La società fa ricorso modesto ai contanti, limitato esclusivamente alle piccole spese e alle anticipazioni ai dipendenti impegnati in lunghe trasferte. I valori bollati sono usati quasi esclusivamente per l'invio di posta raccomandata.

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, tutte le fattispecie indicate sono state collocate nelle seguenti fasce di attenzione:

Media: art. 459, 464 c.p.

Bassa: artt. 453, 455, 457, 458, 460, 461 c.p.

Trascurabile: art. 454 c.p.

ATTIVITA' A RISCHIO

A. Gestione della cassa;

B. Gestione del ciclo passivo.

5.3 Principi e procedure di prevenzione

5.3.1 Attività a rischio

A) Gestione della cassa

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

B) Gestione del ciclo passivo

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

6. Reati contro l'industria ed il commercio

6.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 bis.1 d. lgs. 231/2001

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Art. 473 c.p. [I] Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. [II] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. [III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le condotte sanzionate si rivolgono a beni oggetto di proprietà industriale, in forza della normativa nazionale (d.lgs. 30/2005), comunitaria ed internazionale.

La dottrina maggioritaria esclude dall'ambito di applicazione del primo comma segni distintivi diversi dal marchio. Sono esclusi i marchi collettivi e le denominazioni di origine.

Si discute se i marchi debbano essere già registrati, o anche solo in via di registrazione. Il nuovo testo dell'art. 473 c.p. sembra orientare nel senso che sia necessaria la registrazione. La giurisprudenza di cassazione si era già espressa in tal senso. Più recente si registrano sentenze per le quali costituisce reato anche la contraffazione di marchio per il quale sia stata depositata domanda di registrazione (Cass. 16746/2009).

Con riguardo al secondo comma, si discute se per "brevetto" si debba intendere l'oggetto dell'esclusiva o il documento che concede l'esclusiva. Recente giurisprudenza ha segnato un cambio di orientamento ed esteso la tutela al bene oggetto di tutela, purché la contraffazione sia tale da ingenerare confusione nei consumatori (Cass. 37553/2008).

Modello d'utilità è la forma nuova del prodotto industriale che gli conferiscono una particolare utilità o comodità d'impiego. Modelli e disegni ornamentali sono nuovi aspetti del prodoto o di una parte caratteristica dello stesso.

Per contraffazione si deve intendere la riproduzione abusiva integrale del bene oggetto di tutela, anche se non del tutto corrispondente con l'originale. Per alterazione si intende la manomissione dell'oggetto genuino.

Sono punite anche le contraffazioni ed alterazioni di chi non ha compiuto i controlli che avrebbe dovuto con diligenza compiere.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Art. 474 - [I] Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. [II] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

L'articolo punisce tutte le forme di tentativo di sfruttamento economico mediante commercializzazione del prodotto recante un marchio contraffatto, compiute da chi non ha partecipato alla contraffazione. Il reato concorre con la ricettazione (art. 648 c.p.).

Turbata libertà dell'industria o del commercio

Art. 513 c.p. - [I] Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa,, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

E' violenta la condotta di danneggiamento, trasformazione o cambio di destinazione della cosa (art. 392 c.p.). La dottrina prevalente riconosce come fraudolenta ogni condotta ingannatoria, come artifici, raggiri, menzogne. Per taluni è fraudolento il silenzio che mantiene la vittima in condizioni di ignoranza. Si considerano fraudolente anche le condotte di concorrenza sleale. Il turbamento si ha quando l'attività non può svolgersi regolarmente; mentre si ha impedimento quando l'attività trova un ostacolo rilevante, tale da impedire il suo nascere o proseguire, anche solo per un periodo.

Illecita concorrenza con minacciano violenza

Art. 513bis c.p. [I] Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.[II] La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si confrontano due orientamenti in giurisprudenza circa l'individuazione dei comportamenti che danno luogo al reato in parola. Secondo alcune pronunce "ai fini dell'integrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente d'autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura un atto di concorrenza illecita" (Cass. 44169/2008). Per altre, il reato si consuma solo con il compimento di atti di concorrenza illecita posti in essere con violenza o minaccia (Cass. 35611/2007).

Frodi contro le industrie nazionali

Art. 514 c.p. [I] Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la esclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. [II] Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il danno all'industria nazionale si ha solo nel caso in cui siano colpite le imprese di un intero settore industriale, se non l'intera produzione nazionale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517 - [I] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

Perché il reato si realizzi si reputa sufficiente che si usino nomi, marchi, segni in grado di confondere il pubblico circa la provenienza, l'origine, la qualità del prodotto, anche mediante imitazione generica.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Art. 517 ter c.p. [1] Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. [III] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. [IV] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie punisce le condotte di chi viola i diritti di proprietà intellettuale altrui, senza ricorrere in contraffazioni o in commercializzazione di beni oggetto di contraffazione.

Frode nell'esercizio del commercio

Art. 515 c.p. - [I] Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. [II] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Il reato si differenzia dalla truffa, in quanto non vi è inganno nel momento della contrattazione. Oggetto di consegna devono essere le cose mobili o i documenti rappresentativi di queste.

La diversità della cosa può riguardare: a) l'essenza (aliud pro alio); b) l'origine, cioè il luogo di produzione, il metodo di produzione, quando questa è oggetto di pattuizione; c) provenienza, cioè da venditore diverso da quello dichiarato; d) qualità, cioè quando il bene è della stessa specie di quello pattuito, ma vi sono differenze essenziali rispetto a quanto pattuito (p. es. di qualità molto inferiore); e) quantità.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 516 c.p. - [I] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro

Sono alimentari le sostanze destinate alla nutrizione umana. Il criterio di genuinità è stabilito secondo due metodi: a) c.d. formale: la rispondenza ai parametri normativi, quando presenti; b) sostanziale o chimico-fisico: la composizione chimica del prodotto, sicché si reputa non genuino il prodotto la cui composizione naturale sia stata modificata per opera dell'uomo, ovvero abbia perso principi nutrivi a causa delle diverse percentuali dei componenti naturali.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Art. 517 quater c.p. - [I] Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [II] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. [III] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. [IV] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La norma è del tutto similare agli artt. 473 e 474 c.p. Il primo comma sanziona la contraffazione e l'alterazione di indicazioni geografiche o di origine. Il secondo comma, invece, punisce l'uso ingannevole di queste (e cioè, anche, la violazione dei disciplinari).

6.2 Le attività sensibili

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, tutte le fattispecie indicate sono state collocate nelle seguenti fasce di attenzione:

Media: artt. 473, 474, 517ter c.p. Bassa: artt. 513, 513 bis c.p. Trascurabile: le restanti fattispecie.

ATTIVITA' A RISCHIO

- A) Gestione del ciclo passivo;
- B) Regalie, omaggi, sponsorizzazioni e marketing

6.3 Principi e procedure di prevenzione

6.3.1 Attività a rischio

A) Gestione del ciclo passivo

Si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 1.

B) Regalie, omaggi, sponsorizzazioni e marketing

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

6.3.2 Attività strumentali

a) Uso dei sistemi informatici

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3.

b) Tenuta della contabilità e gestione degli archivi

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2.

c) La partecipazione ad ATI, ATS o similari;

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1

d) La gestione della cassa e rimborsi;

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1

7. REATI REALIZZATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO

7.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25quater d. lgs. 231/2001

La definizione di reato con finalità di terrorismo è oggi contenuta all'art. 270sexies del codice penale che così recita: [1] "sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

<u>La nozione</u>, introdotta dalla legge n. 144/2005, si ispira alla Convenzione di New York del 1999 e alla decisione quadro del Consiglio UE 2002/475/GAI, ed elimina, con un'accezione molto ampia

di terrorismo, la precedente distinzione tra attività eversiva e terroristica, sicché oggi la prima deve ritenersi compresa nella seconda ed estesa la rilevanza delle condotte eversive oltre l'ambito nazionale.

La nozione si incentra su <u>due elementi.</u> Uno, di carattere oggettivo, è riferito al grave danno - anche solo potenziale - che la condotta posta in essere può produrre ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale.

Il giudizio di idoneità alla produzione del danno è evidentemente di natura pronostica e potenziale; non è tuttavia chiaro cosa possa costituire "grave danno" di un Paese o di una organizzazione internazionale. In parte – ritengo – l'individuazione di tale nozione in sede interpretativa potrà trovare riferimento legale in relazione tanto alle condotte di terrorismo e in danno alla personalità dello Stato già tipizzate, quanto al fine tipico cui le azioni previste dalla norma in esame devo essere dirette. Ancorché la nozione non preveda espressamente il carattere di azione violenta, va tenuto presente che questo è comunque previsto in ogni fattispecie individuata dal codice penale in materia.

L'altro elemento caratterizzante, di carattere soggettivo, è per l'appunto dato dalle finalità per le quali l'autore pone in essere la condotta sanzionata. Si tratta in particolare di tre possibili alternative: (a) intimidire la popolazione (almeno di parte significative di essa, così come si desume da quanto è generalmente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza in materia di reati contro la pubblica incolumità); (b) costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; (c) destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale (con ciò si assimila il terrorismo all'eversione).

Trattandosi, invero, di fini ai quali l'azione è diretta, non occorre che questi si realizzino; è tuttavia necessario che l'azione sia obiettivamente rivolta a tale scopo.

Il titolo primo del libro secondo del codice penale è specificamente rivolto a disciplinare i reati contro la personalità dello Stato, riconducibili alla definizione in esame

A queste condotte si devono poi aggiungere quelle che il diritto internazionale e comunitario andranno ad individuare in aggiunta. Ciò significa che la nozione deve integrata con quanto previsto dalla convenzione di New York del 1999, per cui deve considerarsi azione terroristica anche quella compiuta nel corso di conflitti bellici quando rivolte contro civili od obiettivi non esclusivamente bellici, i quali contribuiscano a diffondere paura e panico (Cass. Pen. n. 1072, 11/10/2006-17/01/2007). Inoltre, per consuetudine internazionale, immediatamente efficace nel nostro ordinamento in forza dell'art. 10 Cost. è richiesto substrato ideologico.

A questi reati si devono poi aggiungere tutte le altre ipotesi tipiche (con particolare riguardo a quelle lesive della pubblica incolumità o dell'ordine pubblico) non riconducibili a quelle qui indicate, purché rispondano alle caratteristiche oggettive indicate e dirette agli scopi descritti.

7.2 Le attività sensibili

Al termine della mappatura delle aree di rischio si è ritenuto adottare un livello di attenzione Basso per queste fattispecie.

7.3 Principi e procedure di prevenzione

Si reputa quindi che siano sufficienti l'adozione del Codice di Condotta dell'Ente e le misure di prevenzione previste per altre fattispecie, poste a controllo dei flussi finanziari e dei processi inerenti a:

- a) La gestione degli approvvigionamenti
- b) La gestione e l'assunzione di personale
- c) L'uso dei sistemi informatici
- d) La gestione della cassa
- e) La tenuta della contabiltà.

Si rinvia, in merito a quanto già esposto in precedenza.

8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

8.1 Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, rilevante ai sensi dell'art. 25quater.1 d. lgs. 231/2001

Art. 583bis c.p. – [1] Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. [2] Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. [3] La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. [4] La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. [5] Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Si tratta di due ipotesi di reato, speciali rispetto al delitto di lesioni. Hanno, a dispetto della lettera, per opinione unanime, dettata dalle norme internazionali che hanno determinato la nascita di questo articolo, ad oggetto gli organi genitali femminili esterni, così come individuati dalla letteratura medica. Sono quindi escluse le gonadi e le vie genitali interne. Alle fonti mediche ed internazionali (catalogazione OMS delle mutilazioni genitali femminili) occorre fare ancora riferimento per individuare le condotte sanzionate in modo specifico al primo comma. Sono accomunate dall'ablazione di parti più o meno ampie degli organi genitali femminili esterni. Il secondo comma, invece, prevede la sanzione delle pratiche che producono una malattia per effetto di lesioni degli organi genitali femminili, che non comportino l'ablazione di organi genitali femminili esterni. Per malattia si è inteso per anni, in giurisprudenza, qualsiasi alterazione funzionale o anatomica dell'organismo; la dottrina ritiene da tempo, invece, unanimemente preferibile la nozione medica: una perturbazione funzionale (non necessariamente anatomica) dell'organismo, che si evolve in un processo al termine del quale sopravviene la guarigione, l'adattamento ad un nuovo equilibrio, la morte. Di recente la giurisprudenza di cassazione si è allineata con questa nozione. L'assenza di esigenze terapeutiche andrà vagliata alla luce della migliore scienza medica riconosciuta in Italia. Si discute se le pratiche previste al secondo comma possono essere giustificate dal consenso della donna. Si discute altresì se le pratiche punite dall'articolo in parola possano trovare giustificazione nel diritto di religione o nelle consuetudini giuridiche, ma l'opinione generalmente accolta è contraria.

8.2 Attività a rischio

Si ritiene che questo reato non possa essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

9. I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

9.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25quinquies d. lgs. 231/2001

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 600 c.p.- [1] Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. [2] La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. [3] La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Sono due le ipotesi di condotta punite a norma di questo articolo. La prima consiste nella riduzione di una persona ad oggetto, sul quale vengono esercitati gli stessi poteri che su di una cosa, finalizzati allo sfruttamento della persona (schiavitù). La seconda, invece, si realizza allorché la persona sia sottoposta ad un potere esterno tale da quasi annullare il suo spazio di libera espressione della volontà e ciò allo scopo di sfruttamento (servitù).

Tratta di persone

Art. 601 c.p. - [1] Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. [2] La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Per tratta si deve intendere una qualsiasi attività di acquisto, cessione, trasporto, di una persona ridotta in stato di schiavitù o servitù. La natura imprenditoriale dell'attività segna la distinzione tra questa ipotesi e quella all'art. 602 c.p. La seconda condotta ha invece od oggetto persone libere, ma la cui libera volontà viene coartata o carpita mediante inganno, con lo scopo di ridurle allo stato di schiavitù o servitù.

Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 602 c.p. - [1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. [2] La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile

Art. 600bis c.p. - [1] Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 (lire trenta milioni) a euro 154.937 (lire trecento milioni). [2] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età

compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. [3] Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. [4] Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Per prostituzione s'intende l'offerta indiscriminata di prestazioni sessuali a fine di lucro. Non richiede la congiunzione carnale. Con riferimento alla prostituzione minorile, il secondo comma attribuisce rilevanza anche al singolo atto. Costituiscono induzione alla prostituzione tutti quei comportamenti (che non siano violenti o minacciosi) di persuasione, convincimento, determinazione della scelta di prostituirsi, anche solo mediante rafforzamento della volontà, o a non abbandonare la condotta. Si richiede un'attività positiva. Favoreggiamento si ha quando si rende più agevole, sicuro o lucroso l'esercizio della prostituzione. Lo sfruttamento si ha, invece, quando l'autore ricava vantaggi economici illegittimi dall'esercizio della prostituzione. Il secondo comma punisce il cliente. Per atto sessuale s'intende ogni manifestazione dell'istinto sessuale.

Pornografia minorile

Art. 600ter c.p. - [1] Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. [2] Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. [3] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga, diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 51.645 (lire cento milioni). [4] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. [5] Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

La nozione di pornografia non ha ancora trovato una precisa definizione, tuttavia in dottrina si propone il riferimento a qualsiasi rappresentazione in grado eccitare la sensibilità sessuale degli utenti. E' punito l'impiego di minorenni per la produzione di materiale pornografico, anche destinato alla sola fruizione dell'autore. Esibizione è ogni rappresentazione pubblica. Al secondo comma è punita la cessione organizzata a titolo oneroso di materiale pornografico (commercio). Il carattere imprenditoriale del commercio vale a distinguere questo dalla distribuzione, che altro non è se non la consegna ad un novero indeterminato di persone, anche non a scopo di lucro. Divulgazione è la diffusione a distanza ad una potenzialità indeterminata di utenti. Per pubblicazione c'è chi intende la diffusione a mezzo stampa e chi la diffusione in favore di una pluralità indeterminata di destinatari.

Detenzione o accesso a materiale pornografico

Art. 600quater c.p.- [1] Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. [2] La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. [3] Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

L'azione di procurarsi o di accedere implica un'attività positiva dell'autore, laddove la detenzione richiede la mera disponibilità, in qualunque forma e comunque derivata.

Pornografia virtuale

Art. 600quater.1 - [1] Le disposizioni di cui agli articoli 600ter e art. 600quater e si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. [2] Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 600quinquies - [1] Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 (lire trenta milioni) a euro 154.937 (lire trecento milioni).

Perché si possa parlare di organizzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile occorre che all'interno dell'offerta del tour operator vi sia agevolazione all'accesso a simili pratiche.

Adescamento di minorenni

Art. 609undecies [I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 603bis c.p. [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. [II]. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. [III]. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro: 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative

degradanti. [IV]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

9.2 Attività a rischio

All'esito della mappatura delle aree di rischio si è ritenuto di poter inserire queste fattispecie all'interno della fascia con soglia di attenzione Bassa, per l'obiettiva improbabilità con la quale le condotte menzionate possano essere compiute nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, con la sola eccezione dell'ipotesi di sfruttamento del lavoro, inserito nella fascia ad attenzione Media, in ragione dell'ampiezza della fattispecie e della maggiore incidenza del rischio.

9.3 Principi e controlli di prevenzione

Il codice di condotta e i protocolli adottati sono poi ritenuti in grado di eliminare ogni residuo rischio di commissione astrattamente ipotizzabile, che prevedono specifiche misure di prevenzione in merito ai precedenti dei docenti. Si rinvia a quanto sopra illustrato sui protocolli relativi a:

- a) La gestione degli approvvigionamenti
- b) La gestione e l'assunzione di personale
- c) L'uso dei sistemi informatici

10. GLI ILLECITI CONTRO GLI ABUSI DI MERCATO

10.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25sexies d. lgs. 231/2001

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

Art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 – [1] E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). [2] La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. [3] Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

[4] Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

[5] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Il soggetto attivo del reato di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 184 del D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, può essere non soltanto colui che ha un ruolo all'interno della società emittente i titoli cui le informazioni si riferiscono, ma anche chi sia in possesso di tali informazioni in ragione dell'esercizio di una attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio anche non appartenente all'ente emettitore (Cass. pen., 31/07/2006 (10/07/2006), n. 26943).

Oggetto. La nozione di informazione privilegiata è contenuta all'art. 181 D .lgs. 58/1998: "[1]. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. [2]. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati. [3]. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. [4]. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. [5]. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari". E' quindi precisa l'informazione che riguardi un fatto già determinato o eventi che traggono origine nel presente o nel passato e dei quali è ragionevole prevedere l'accadimento, con esclusione di mere congetture; in altre parole, è richiesto che dal contenuto informativo si possano trarre indicazioni univoche in ordine all'effetto sul prezzo, di tal che essa costituisca uno degli elementi sul quale si basi il giudizio dell'investitore.

Le condotte vietate. Sotto l'ipotesi alla lettera a) ricadono tutte le operazioni effettuabili sul mercato finanziario che abbiano una qualche ricaduta economica sul soggetto inibito, o che comunque lo coinvolgano anche se poi le ricadute vadano su terzi estranei al divieto. L'ipotesi descritta alla lettera b) è il c.d. tiping, cioè la diffusione di notizie privilegiate. Si ritiene che il concetto di "normalità" richiamato vada condotto all'esercizio del lavoro, della professione, della funzione, sicché assumerà tale caratteristica la comunicazione funzionale all'esercizio dell'attività condotta in concreto. La lettera c) non sembra offrire difficoltà interpretative.

Il comma 2 estende la sanzione anche a chi commetta uno dei fatti già descritti per scopi delittuosi.

Manipolazione del mercato

Art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 – [1] Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. [1-bis] Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 [2] Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. [2-bis] Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.] [2-ter] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).] (5)

Così come quello di aggiotaggio previsto dall'art. 2637 c.c., quello su strumenti finanziari, previsto dal nuovo è reato di pericolo concreto: la condotta è contraddistinta da un'oggettiva valenza ingannatoria del mezzo utilizzato per determinare o alterare i prezzi di mercato.

Benché non sia applicabile il d. Igs. 231/2001 sono comunque previste pesanti sanzioni amministrative a carico della società anche nell'ipotesi di commissione dei seguenti illeciti, commessi a suo vantaggio o interesse (art. 187 quinquies).

Abuso di informazioni privilegiate

Art. 187bis D. Lgs. n. 58/1998– [1]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). [2]. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. [3]. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). [4]. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei

fatti ivi descritti. [5]. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. [6]. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione. L'illecito da punto di vista materiale, per come descritto ai commi 1 e 2 è del tutto identico rispetto a quello penale descritto all'art. 184, di tal che appare evidente la perfetta sovrapposizione tra dette ipotesi e, quindi, il cumulo delle sanzioni inflitte per i fatti costituenti reato ai sensi dell'art. 184 D. Lgs. n. 58/1998. Sono invece soggetti alla sola sanzione amministrativa le condotte colpose, e le ipotesi di insider trading secondari descritte al comma 4 del presente articolo.

Manipolazione del mercato

Art. 187ter D. Lgs. n. 58/1998– [1]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento milioni a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. [2]. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. [3]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. [4]. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. [5]. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. [6]. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. [7]. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

<u>Diffondere</u> informazioni significa comunicare ad una cerchia di persone indeterminate. <u>Fornire</u> significa mettere a disposizione. <u>Oggetto</u> della diffusione possono essere non solo qualsiasi notizia dotata di una qualche oggettività (come per l'ipotesi di aggiotaggio), ma anche "voci o notizie false o fuorvianti", purché dotate della concreta capacità di distorcere le informazioni in possesso del mercato. Tra i commentatori si sostiene che proprio la collocazione del fuoco su questa capacità manipolativa porti a far coincidere l'ambito oggettivo di applicazione delle ipotesi di illecito amministrativo al comma 1 e del reato di cui all'art. 185 (G. Lunghini, La manipolazione

del mercato, in Diritto penale e processo, n. 12/2005, p. 1474 ss.). Costituiscono invece indiscutibilmente illecito amministrativo le condotte colpose.

Quanto alle ipotesi descritte al comma 3, queste sembrano aver un raggio d'azione più ampio di quelle del reato di aggiotaggio, per quanto disposto alla lettera d) con riferimento agli artifici rivolti a creare l'apparenza di un mercato attivo.

Il comma 4 prevede una *clausola di esonero dalla responsabilità*. Benché non sia del tutto chiaro cosa si debba intendere con esattezza per "motivi legittimi" e "prassi ammesse", parrebbe ragionevole l'interpretazione di chi sostiene che la norma debba essere intesa con riferimento a quelle operazioni che hanno un significato economico non vietato dall'ordinamento e adottate da motivi coerenti con questo significato.

10.2 Attività a rischio

Avuto riguardo all'analitica descrizione delle fattispecie sopra riportate l'Ente, allo stato attuale, non deve ritenersi inclusa nell'ambito di applicazione delle suddette fattispecie, in quanto non soggetta agli obblighi del TUF, essendo né quotata né emittente titoli diffusi al pubblico.

11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 25septies d. lgs. 231/2001 "[1]. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.[2] Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. [3] In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

L'art. 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede: "[1] E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da e 5.000,00 a e 15.000,00 il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34. [2] Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno.

11.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25septies d. lgs. 231/2001

Omicidio colposo

Art. 589 c.p. – [1] Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. [2] Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. [3]Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali

Art. 590 c.p. – [1] Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a e 309,00.[2] Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da e 123,00 a e 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da e 309,00 a e 1.239,00. [3] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da e 500,00 a e 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. [4] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. [5] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti

Art. 583 c. p. – [1] La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. [2] La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

11.2 Le attività sensibili

La società ha svolto una compiuta valutazione dei rischi attinenti salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i cui esiti sono inseriti nel Documento di Valutazione dei Rischi ex D.lgs. 81/2008 e di cui si riepilogano i contenuti nel punto 11.3.

L'organigramma relativo alla sicurezza è descritto nel DVR ed è composto da:

- Datore di lavoro
- Datore di lavoro delegato e dirigente
- RSPP e due ASPP;
- Due Medici competenti
- Addetto al primo soccorso (emergenza)
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Direttori di sede operativa (Dirigenti)
- Preposti (docenti e tecnici di laboratorio)

L'organizzazione aziendale della prevenzione e protezione è descritta con ruoli e compiti anche nella parte generale del presente Modello alle pagg. da 13 a 20.

Le misure di tutela verso i lavoratori sono anche rivolte agli allievi frequentanti i corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione, come previsto dall'art. 2 del D.lgs. 81/2008.

11.3 Principi e procedure di prevenzione

Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

La società adotta le misure previste dal d. Igs. 81/2008, ivi comprese quelle relative all'uso dei locali dove si svolge l'attività d'impresa, quelle nascenti dall'uso dei laboratori (in relazione alle attrezzature, alle macchine e all'uso di DPI) e quelle concernenti l'informazione, la formazione e l'addestramento dei dipendenti.

È stato redatto un Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) e degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 per ogni sede operativa e da una serie di documenti valutativi dei rischi specifici dei vari ambienti e delle specifiche mansioni.

Le valutazioni dei rischi specifici sono allegate al DVR e conservate unitamente ad esso presso l'ufficio Tecnologie, Immobili e Logistica (TIL) della sede di Rivarolo Canavese. Tali valutazioni sono state realizzate ove necessario avvalendosi di consulenti e fornitori dotati di specifica competenza e sono le seguenti:

- rischio incendio per tutti gli ambienti di lavoro;
- rischio rumore per le sedi operative di Ciriè, Valperga e Ivrea relativa alle mansioni di allievo e formatore meccanico, allievo e formatore acconciatore e operatore ausiliario nell'utilizzo di strumenti di lavoro rumorosi. La valutazione è stata svolta anche le altre mansioni, in cui non sono risultati rischi rumore e pertanto si è prodotta un'autocertificazione ai sensi di legge;
- rischio da videoterminale per tutte le mansioni in cui ne è previsto l'uso;
- rischio da radon per le mansioni di formatore e allievo elettrico e le altre mansioni che potrebbero accedere ai locali interrati presenti presso la sede di Valperga;

- rischio per lavoratrici madri comune a tutte le mansioni;
- rischio chimico per formatore e allievo acconciatore e per formatore e allievo meccanico;
- rischio chimico-biologico per formatore e allievo estetista;
- rischi per la movimentazione manuale dei carichi per allievo e formatore meccanico.

L'elenco aggiornato è disponibile presso l'ufficio TIL.

La documentazione tecnica attestante la conformità delle strutture è depositata presso l'ufficio TIL ed è composta da:

- autorizzazioni complessive all'uso dei locali (agibilità, staticità e requisiti igienico-sanitari);
- certificato di prevenzione incendi e manutenzioni successive;
- dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici;
- relazione tecnica per la valutazione del rischio da fulminazione;
- verifiche di messa a terra degli impianti elettrici;
- dichiarazioni di conformità degli ascensori e relative manutenzioni periodiche;
- libretti degli impianti di riscaldamento e successive manutenzioni;
- certificazioni di conformità e/o manuali delle attrezzature di lavoro e formative;
- perizie asseverate delle macchine dei laboratori meccanici;
- verbali d'esito dell'accreditamento regionale;
- registrazione ed evidenza delle manutenzioni effettuate conservate presso le sedi operative.

L'elenco aggiornato è disponibile presso l'ufficio TIL.

Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

L'organizzazione aziendale della prevenzione e protezione è descritta con ruoli e compiti nella parte generale del presente modello alle pagg. da 13 a 19.

Nel DVR sono stati considerati i rischi delle seguenti categorie particolari di persone:

- personale dipendente addetto alla formazione e all'attività di ufficio;
- personale esterno addetto alla formazione;
- allievi dei corsi di formazione soggetti ad obbligo di Istruzione e Formativo;
- allievi dei corsi di formazione particolari e specifici.

Sono state inoltre considerate eventuali categorie di lavoratori che possono risultare maggiormente esposti a rischi, quali:

- lavoratori temporanei o con contratto di formazione;
- lavoratori nuovi assunti;
- lavoratori con limitazioni segnalate dal medico competente o dagli Enti Pubblici competenti.

Si è inoltre considerato che all'interno dell'azienda accedono saltuariamente imprese/lavoratori autonomi che possono operare nei seguenti ambiti di attività:

- manutenzione meccanica;
- manutenzione impianti elettrici;
- manutenzione impianti termici;
- verifica impianti e attrezzature antincendio;
- assistenza macchine da ufficio (computer, stampanti, fotocopiatrici, distributori di bevande);
- assistenza macchine distributrici di bevande (calde e fredde) e prodotti confezionati ad uso alimentare (brioches, dolciumi ecc);

- attività di pulizia interna ed esterna e cura delle aiuole.

La valutazione specifica delle attività prestate da fornitori esterni ex art. 26 D.lgs. 81/2008 è contenuta nei DUVRI preventivamente eseguiti dalla Società e depositati presso l'ufficio TIL.

I lavoratori e gli allievi sono stati identificati sulla base delle attività/mansioni svolte. La scheda di valutazione dei rischi per mansione contenuta nell'allegato 6 del DVR, a cui si rimanda per l'analisi puntuale dei vari profili, contiene per ciascuna categoria di lavoratori/allievi:

- l'elenco dei compiti svolti;
- i fattori di rischio;
- le tipologie specifiche di rischio;
- attrezzatture, mezzi, sostanze e preparati utilizzati;
- misure di prevenzione generali e particolari, tra cui i DPI, previste per ciascun fattore di rischio.

I profili individuati sono:

- impiegato;
- impiegato con uso di videoterminali per più di 20 ore a settimana;
- Impiegato commerciale;
- formatore teorico;
- formatore pratico meccanico;
- formatore pratico elettrico;
- formatore pratico acconciatore;
- formatore pratico estetista;
- formatore pratico cuoco/pasticcere;
- formatore sala/bar;
- allievo in aula;
- allievo meccanico;
- allievo elettrico;
- allievo acconciatore:
- allievo estetista;
- allievo cuoco;
- allievo sala-bar;
- personale ausiliario.

L'elenco dei profili nel DVR viene aggiornato quando si aggiungono nuove mansioni, a seconda dei corsi organizzati e dell'organizzazione del lavoro.

L'analisi dei fattori di rischio effettuato nel DVR tiene conto:

- della realtà aziendale specifica;
- dei rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi;
- del ciclo produttivo;
- degli agenti chimici, fisici e biologici presenti nei luoghi di lavoro, sia normalmente che in seguito allo svolgimento delle attività, e della loro concentrazione;
- delle caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro;
- delle attività direttamente svolte dai dipendenti;
- delle attrezzature utilizzate per svolgere il lavoro;
- delle metodologie operative adottate;
- delle tipologie di corsi.

I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro sono stati divisi in tre macro-categorie:

A) rischi per la sicurezza di natura infortunistica dovuti a strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze pericolose, incendio-esplosione;

- B) rischi per la salute di natura igienico-ambientale dovuti ad agenti chimici, fisici e biologici;
- C) rischi trasversali per salute e sicurezza dovuti all'organizzazione del lavoro, fattori psicologici ed ergonomici, condizioni di lavoro difficili, stress lavorativo, lavoratrici madri, differenze di età e di genere, provenienza da paesi stranieri.

All'interno di queste macro-categorie, la Società ha valutato i singoli rischi individuando, in base alla sua attività, i seguenti pericoli:

- 1. Agenti biologici
- 2. Sostanze pericolose: agenti chimici
- 3. Attrezzature di lavoro
- 4. Movimentazione manuale dei carichi
- 5. Agenti fisici: radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici)
- 6. Agenti fisici: radiazioni non ionizzanti (radiazioni ottiche artificiali)
- 7. Agenti fisici: rumore
- 8. Agenti fisici: microclima
- 9. Agenti fisici: vibrazioni
- 10. Attrezzature munite di videoterminali
- 11. Utilizzo di autoveicoli / viabilità aziendale
- 12. Lavoro presso terzi / lavori in appalto all'interno dell'azienda presenza di personale esterno
- 13. Stress lavoro-correlato
- 14. Elettricità
- 15. Incendio
- 16. Atmosfere esplosive
- 17. Luoghi di lavoro
- 18. Lavoratrici in stato di gravidanza
- 19. Attività e fattori particolari (Differenza di genere, età, provenienza d altri paesi, problemi alcool-collegati, sostanze psicotrope e stupefacenti, psicosociali, stress lavoro-correlato)

Per ciascuno di questi rischi il DVR analizza nel dettaglio le fonti di legge ai sensi del quale valutare lo specifico rischio, i criteri adottati e le condizioni aziendali considerate nella valutazione.

A fronte del Rischio individuato e considerando le misure preventive/protettive individuali e/o collettive riportate nell'allegato 6 del DVR per ciascun profilo di mansione/attività, viene quindi definito il valore del Rischio Residuo tramite l'utilizzo della formula:

R = P x M (Rischio = Probabilità x Entità del danno)

I valori di Probabilità e Entità del danno sono valutati secondo le scale sotto riportate:

SCALA di VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (P)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI / CRITERI
4	Molto alto	Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già rilevati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	Alto	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una modesta sorpresa in azienda.
2	Medio	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI / CRITERI	
		Non sono noti o sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi in precedenza. Il verificarsi dal danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in azienda.	
1	Basso	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatasi precedentemente. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità in azienda.	

SCALA di VALUTAZIONE DELLA MAGNITUDO DEL DANNO POTENZIALE (M)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI / CRITERI
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con conseguenze di inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Il prodotto di questi due valori (M x P) fornisce il valore R riportato nella Matrice dei Rischi.

MATRICE DEI RISCHI

$R = P \times M$

(Rischio = Probabilità x Entità del danno)

Entità del Danno (M)

M4	R4	R8	R12	R16
M3	R3	R6	R9	R12
M2	R2	R4	R6	R8
M1	R1	R2	R3	R4
	P1	P2	Р3	P4

Probabilità (P)

CLASSE RISCHIO	RISCHIO RESIDUO	DESCRIZIONE
R>12	RISCHIO NON ACCETTABILE piano formalizzato di interventi organizzativi e/o tecnici IMMEDIATI	Interventi mirati, gestione del transitorio fino al completamento degli interventi.
9≤R≤1 2	RISCHIO NON ACCETTABILE piano formalizzato di interventi organizzativi e/o tecnici IN TEMPI MEDIO-LUNGHI	Interventi mirati, gestione del transitorio fino al completamento degli interventi.
4≤R≤8	RISCHIO ACCETTABILE	Garantire la costanza nel tempo delle misure di prevenzione e protezione. Formazione/addestramenti specifici e/o definizione di specifiche procedure. Conduzione di monitoraggi a frequenza

		definita (se previsti, ad es. Drug Test), normale vigilanza da parte del preposto.
1≤R≤3	RISCHIO ACCETTABILE	Mantenere lo stato attuale di sicurezza. Gestibile attraverso Formazione, addestramento, sopralluoghi periodici sul layout, mantenimento delle attuali misure di prevenzione e protezione, normale vigilanza da parte dei preposti.

Le misure di sicurezza conseguenti alla valutazione dei rischi sono suddivise in:

- a) misure per migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica di prevenzione) situazioni già conformi;
- b) misure per dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Le misure sono di sicurezza sono scelte in base all'effettiva adottabilità e concreta attuabilità tra le seguenti:

- modifiche del processo tese ad annullare la presenza del pericolo (esempio sostituzione di una sostanza o di una fase di processo pericolosa con una non pericolosa);
- installazione di dispositivi tecnici, tesi ad annullare il rischio rendendo nullo il fattore di contatto e rendendo inaccessibile il pericolo all'uomo (esempio adozione del ciclo chiuso per la lavorazione di una sostanza pericolosa, adozione di processi automatizzati in luogo di quelli manuali e segregazione della zona pericolosa);
- installazione di dispositivi tecnici, tesi a **ridurre il rischio** riducendo la probabilità di contatto fra pericolo e uomo (impianti di aspirazione gas/fumi/polveri, adozione di lavorazioni ad umido, ecc.)
- adozione di dispositivi di protezione individuali, tesi alla **riduzione della probabilità del contatto** fra pericolo e lavoratore;
- uso di personale esperto per l'esecuzione di operazioni rischiose per le quali la professionalità del personale addestrato possa ridurre la probabilità che si verifichi un contatto fra l'uomo ed il pericolo:
- istruzioni comportamentali specifiche, tese a ridurre il rischio non riducibile attraverso dispositivi tecnici, modificando le modalità operative (in modo da eliminare o ridurre il fattore di contatto) o modificando i comportamenti attraverso informazione, formazione addestramento e disposizioni aziendali;
- uso di segnali visivi, acustici o luminosi di avvertimento e di sicurezza tesi ad avvisare del pericolo, e quindi ad attivare comportamenti idonei da parte dell'operatore, che deve essere in grado di comprendere il significato del segnale (segnaletica monitoria, allarmi, idonea informazione e formazione degli addetti);
- per i lavoratori che necessitano della **sorveglianza sanitaria** ai sensi della legislazione vigente sono stati definiti i relativi contenuti da parte del Medico Competente.

I valori di Probabilità (P), Entità del danno (M) e Rischio (R) e il relativo elenco delle misure individuate per ciascuna mansione sono riportati nell'allegato 6 del DVR "la scheda di valutazione dei rischi per mansione" a cui si rimanda per l'analisi completa.

Il DVR è firmato dal datore di lavoro, dal RSPP, dal RLS, dagli ASPP e dal medico competente.

Al fine di consentire il costante aggiornamento del DVR, l'ufficio Ricerca e Sviluppo, Progettazione e Faculty aggiorna tempestivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale in merito a nuove tipologie di corsi ed iniziative formative da attivarsi.

All'inizio di ogni anno formativo, la Società effettua una valutazione delle iniziative relative alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro che intende mettere in pratica e destina un budget ad hoc per la realizzazione sulla base delle priorità individuate, con la previsione dei tempi indicativi di esecuzione delle attività per ciascuna area. In corso d'anno, il piano delle attività e il

relativo budget vengono riveduti ed aggiornati a seconda dello stato di avanzamento dei lavori e delle eventuali necessità che dovessero insorgere. L'elenco lavori e il budget destinato sono conservati ed aggiornati dall'ufficio TIL.

La Società si è dotata di una procedura aziendale per la gestione di infortuni, quasi infortuni e dei comportamenti pericolosi. Il dipendente o collaboratore che abbia assistito ad un infortunio o lo stesso infortunato segnala tempestivamente al Direttore di sede o ufficio l'evento occorso. Il Direttore avvisa il SSP e l'ufficio del personale. Raccoglie l'eventuale documentazione del pronto soccorso, acquisisce le informazioni necessarie per ricostruire la dinamica dell'evento e compila il relativo modulo di segnalazione di infortunio o quasi infortunio, che viene trasmesso all'ufficio del personale per la comunicazione/denuncia di infortunio all'INAIL e al SPP per la valutazione e la messa in pratica delle opportune misure correttive. Il Direttore della sede o dell'ufficio nelle cui pertinenze si è svolto l'evento verifica l'attuazione delle misure correttive indicate dal SPP.

Il Sistema Qualità aziendale contiene indicazioni sulla gestione della sicurezza nei documenti di seguito elencati:

- Istruzione operativa IOS 05-01 Gestione approvvigionamenti beni e servizi
- Procedura PRS04 Faculty
- Istruzione operativa "Prove, controlli e collaudi" IO 41001

Il contenuto delle istruzioni operative è illustrato nei paragrafi sottostanti.

> Misure di prevenzione e protezione specifiche per laboratori di pratica professionale.

Prima dell'avvio di ogni lezione, il docente preposto ad ogni laboratorio è tenuto a verificare lo stato degli ambienti, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, e a compilare un'apposita checklist, elaborata dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP). In caso rilevi macchinari o attrezzature difettose, il docente deve escluderle immediatamente dall'uso, mettendole fuori servizio, e accertarsi che non vengano utilizzate fino al ripristino in sicurezza. Deve informare il Direttore di Sede, segnalando nella medesima checklist la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria non programmata. Il Direttore di Sede attiva il processo di approvvigionamento di beni e servizi richiedendo all'ufficio Tecnologie, Immobili e Logistica (TIL) di organizzare l'intervento di manutenzione. Il Direttore di Sede informa il SPP. Una volta eseguita la manutenzione, vengono acquisite la nota consegna lavori che comprova l'effettivo avvenimento della lavorazione (conservata unitamente alla fattura di pagamento) e il documento del manutentore che riepiloga l'intervento effettuato a completamento certificato della manutenzione richiesta (conservato nel fascicolo presente in laboratorio e/o presso le sedi). Le checklist compilate dai docenti di laboratorio sono conservate presso l'ufficio dei Direttori di Sede.

Per i laboratori di cucina, vengono realizzate le verifiche previste dalla normativa HCCP quali, a titolo esemplificativo: schede di controllo delle materie prime alimentari all'ingresso, controllo delle temperature di celle frigo e congelatori, verifica delle temperature di cottura degli alimenti per il ridotto rischio biologico, tenuta del manuale HACCP. Viene compilata anche una checklist di fine giornata che attesta lo svolgimento delle attività di sanificazione e pulizia delle attrezzature utilizzate. Le checklist e la documentazione attestante i controlli sono conservate presso la sede operativa. Viene designato con apposita lettera di incarico un responsabile interno delle attività richiesta dalla normativa HACCP, con ruolo di supervisione, controllo, verifica delle procedure contenute nel manuale HACCP e dell'aggiornamento della documentazione.

I docenti di laboratorio sono incaricati dei controlli preliminari all'uso dei macchinari, tra i quali la verifica del funzionamento dei dispositivi di sicurezza, e della piccola manutenzione ordinaria dei macchinari e delle attrezzature, quale, a titolo esemplificativo, lubrificazione e calibrature, di cui curano la registrazione nel fascicolo custodito presso ciascun laboratorio.

La regolare tenuta della documentazione è verificata quotidianamente dal Direttore di Sede, periodicamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e durante le visite ispettive dell'OdV.

L'approvvigionamento dei DPI viene eseguito previa consultazione del RSPP e/o del ASPP, che forniscono all'Ufficio Acquisti i riferimenti da indicare nella richiesta di offerta (marchi, certificazioni, codici, schede informative ecc). Al ricevimento da fornitori di DPI, macchinari e attrezzature, la verifica della corrispondenza con i requisiti indicati nell'ordine viene effettuata con il RSSP o l'ASPP. La consegna dei DPI ad allievi e lavoratori è registrata in apposite schede che sono conservate presso le sedi operative.

I macchinari e le attrezzature dei laboratori meccanico sono oggetto di verifica da parte di un professionista esterno, a cui viene conferito l'incarico di asseverarle secondo l'all. V del D.Lgs. 81/08. Le perizie asseverate dei macchinari dei laboratori meccanici e delle altre attrezzature sono conservate presso l'ufficio del RSPP.

Preso ciascun laboratorio di meccanica sono disponibili le schede macchine in cui sono illustrati i rischi, i comandi, i dispositivi di sicurezza e le istruzioni d'uso di ciascuna macchina, compresi i DPI da utilizzare. Le schede sono consegnate agli allievi all'inizio del corso ed illustrate prima dell'inizio delle attività pratiche.

Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La Società forma un numero di addetti antincendio e primo soccorso, per ogni sede operativa, atto a garantire continuativamente il servizio di intervento in caso di emergenza nelle varie fasi e ambienti di lavoro. L'elenco aggiornato è conservato presso l'ufficio Tecnologie, Immobili e Logistica (TIL) della sede di Rivarolo ed è riportato nell'organigramma della sicurezza affisso in ogni sede operativa. Gli addetti sono:

- sede di Rivarolo C.se: 7 antincendio ed emergenze, 10 primo soccorso:
- sede di Ciriè: 6 antincendio ed emergenze, 7 primo soccorso;
- sede di Valperga: 5 antincendio ed emergenze, 7 primo soccorso;
- sedi di Ivrea: 4 antincendio ed emergenze, 5 primo soccorso.

Gli addetti antincendio e di evacuazione e gli addetti di primo soccorso ricevono la formazione prevista dai D.M. 10/03/1998 e 02/09/2021 e sono individuati con apposita lettera di incarico. La formazione viene mantenuta aggiornata secondo le scadenze previste da tali normative, secondo il piano di scadenze tenuto dal SSP aziendale. Gli attestati e le lettere di incarico degli addetti sono conservate nell'ufficio TIL.

La Società si dota di un piano di emergenza e di evacuazione per ogni sede operativa. Le planimetrie contenenti le istruzioni per la gestione delle emergenze (vie di esodo, modalità di evacuazione) sono affisse nei luoghi di lavoro. Le prove di evacuazione vengono organizzate dal SPP aziendale e svolte due volte ad anno formativo per ogni sede operativa, in occasione delle quali vengono redatti verbali condivisi con i dirigenti e il datore di lavoro. I verbali sono conservati presso l'ufficio TIL e in copia presso le sedi operative. Il controllo periodico sui presidi di emergenza (estintori, rilevatori di fumo, manichette, naspi) viene svolto con le tempistiche previste dalla normativa e le registrazioni di tali controlli sono depositate presso l'ufficio TIL.

Le vie di esodo, le uscite di emergenza, le attrezzature di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirle e combatterle.

Ai fornitori è trasmessa, preventivamente all'inizio delle lavorazioni, un'informativa contente le modalità di gestione delle emergenze, che il fornitore controfirma. Queste informative sono depositate presso l'ufficio TIL.

La Società acquisisce la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a del D.lgs. 81/08: CCIAA o visura camerale, autodichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità, DURC. La Società realizza il DUVRI, i verbali di sopralluogo congiunto e delle riunioni di coordinamento in collaborazione con il fornitore. Questa documentazione è depositata presso l'ufficio TIL. Per la gestione degli obblighi del committente in materia di sicurezza dei cantieri ai sensi del titolo IV del d.lgs. 81/08, la Società nomina il CSPI, il CSE, ove previsti, la notifica preliminare, ove dovuta, il PSC, ove dovuto, il POS e i verbali di coordinamento di cantiere.

Laddove, ai sensi della vigente normativa, non sussistano le condizioni per la redazione del DUVRI, viene comunque effettuata una valutazione sull'eventuale esistenza di interferenze, anche solo per escluderne l'esistenza. Ai fornitori di lavori/servizi in appalto viene richiesta l'accettazione delle condizioni generali di fornitura (Mod. PRS 05-06 SGQ) e del capitolato di sicurezza per l'esecuzione di lavori in appalto.

Lo schema che regola la documentazione da redigere ed acquisire per l'esecuzione di lavori/servizi appaltati è contenuto nell'Istruzione Operativa IOS 05-01 "Gestione approvvigionamenti beni e servizi" del Sistema di Gestione della Qualità aziendale.

Riunione periodica sulla sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/08

A cadenza annuale oppure al verificarsi di significative variazioni del rischio, il datore di lavoro organizza, di concerto il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, la riunione periodica sulla sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/08. Vi partecipano

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il RSPP e gli ASPP;
- il medico competente;
- il RLS;

L'OdV viene invitato e partecipa se lo ritiene necessario.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) e degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, anche con riferimento alla comunicazione sui risultati anonimi collettivi presentata in tale sede dai medici competenti;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

All'esito della riunione viene redatto un verbale a disposizione dei partecipanti conservato presso l'ufficio Tecnologie, Immobili e Logistica (TIL). La riunione periodica vale come riesame della direzione.

> Attività di sorveglianza sanitaria.

La società ha nominato due medici competenti: medico competente coordinatore e coordinato. Le nomine sono depositate presso l'ufficio del RSPP.

La società si è dotata di un protocollo di sorveglianza sanitaria che viene redatto e tenuto aggiornato dai medici competenti ai sensi del quale le varie mansioni aziendali (dipendenti ed allievi) sono sottoposte alle visite mediche periodiche necessarie. Il protocollo è depositato presso lo studio dei medici competenti e in copia presso l'ufficio del RSPP. Le visite per l'idoneità alla mansione di nuovi assunti, in occasione di cambi di mansione, per nuovi allievi, in relazione al tipo di formazione che riceveranno, e per particolari condizioni di salute di allievi e lavoratori sono eseguite nelle tempistiche previste dell'art. 41 del D.lgs. 81/2008. In caso il medico competente segnali la necessità di ulteriori accertamenti medici in relazione alla mansione svolta e alle condizioni di salute, il SPP provvede ad organizzare le relative visite specialistiche o esami. Il medico invia al SPP i giudizi di idoneità, che a sua volta provvede ad inviarli tempestivamente ai Direttori di sede per la predisposizione di idonee condizioni formative e di lavoro. Il giudizio di idoneità è anche consegnato al lavoratore/allievo. I giudizi di idoneità sono depositati presso lo studio dei medici competenti e in copia presso l'ufficio del RSPP e presso l'ufficio del Direttore di sede operativa.

Le cartelle sanitarie e di rischio di ciascun allievo e dipendente previste dall'art. 25 comma 1 lett. c) del D.lgs. 81/2008 sono istituite, mantenute aggiornate e conservate dal medico competente incaricato.

Una volta ad anno formativo i medici competenti redigono una comunicazione sui risultati anonimi collettivi in cui vengono prese in esame le valutazioni sanitarie eseguite nel corso dell'anno su tutti i soggetti sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Questa relazione viene esaminata durante la riunione periodica sulla sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 81/2008 ed è depositata presso lo studio dei medici competenti e in copia presso l'ufficio del RSPP.

Una volta l'anno il medico competente incaricato esegue i sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro all'esito dei quali redige un verbale per sede operativa che viene trasmesso al datore di lavoro. I verbali sono depositati presso lo studio dei medici competenti e in copia presso l'ufficio del RSPP.

Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) e degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 viene firmato dal medico competente incaricato.

Attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Al momento dell'iscrizione, gli allievi firmano il patto formativo (mod. PRE 04-21, PRE 04-22, PRE 04-24 SGQ) e il regolamento di istituto (mod. PRE 04-05 SGQ) che contengono specifiche prescrizioni di comportamenti sicuri e regole di condotta da osservare, anche in relazione all'obbligo di uso dei DPI nei laboratori, all'organizzazione delle operazioni di evacuazione e della gestione delle emergenze e degli infortuni.

Tutti gli allievi sono sottoposti alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dagli specifici programmi formativi regionali, documentata a registro didattico e svolta prima dell'inizio delle attività formative pratiche in laboratorio. La formazione è svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione interno (SPP) oppure da consulenti esterni in possesso dei requisiti documentati previsti dal D.I. 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione del Formatore Sicurezza sul Lavoro". Il cv dei consulenti esterni contrattualizzati per la formazione, attestante il possesso dei requisiti, è archiviato presso la segreteria didattica di ciascuna sede operativa.

I lavoratori, al momento dell'assunzione, possono presentare al SPP gli attestati di formazione generale e specifica ai sensi degli art. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 precedentemente ottenuti da altri datori di lavoro, ivi compresi quelli da addetto antincendio, di primo soccorso, da preposto, carrellista e in generale ogni attestato inerente alla sicurezza. Il SPP ne verifica la rispondenza ai requisiti di legge e dispone eventuali integrazioni. Il SPP provvede quindi ad organizzare la formazione generale e specifica necessaria rispetto alle mansioni attribuite contrattualmente a ciascun lavoratore. Tutti i lavoratori, al momento dell'assunzione, partecipano ad un momento formativo inziale in cui vengono esposte le caratteristiche degli ambienti di lavoro e i rischi delle mansioni, l'organigramma della sicurezza, i piani di gestione delle emergenze, i diritti per la tutela della maternità. Tale formazione è documentata tramite schede corso conservate nell'ufficio Tecnologie, Immobili e Logistica (TIL).

Il SPP mantiene aggiornato uno scadenziario della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti, ai sensi del quale vengono disposte le azioni formative necessarie. La formazione degli allievi è gestita dalle sedi operative sulla base dei programmi formativi, come già esposto al presente paragrafo.

Tutti gli attestati sulla sicurezza sono conservati presso l'ufficio del personale e in copia dal RSPP.

Gli attestati di formazione di dirigenti, preposti e RLS sono depositati presso l'ufficio Tecnologie, Immobili e Logistica (TIL) e presso l'ufficio del personale.

Il SPP realizza il materiale didattico necessario alla formazione e lo conserva presso il proprio ufficio.

Dopo ogni formazione sulla sicurezza, ad allievi e dipendenti viene somministrato un test di verifica dell'efficacia della formazione. I test dei dipendenti sono conservati dall'ufficio Imprese e Lavoro, quelli degli allievi presso la sede operativa. In caso di esito negativo del test, il SPP dispone di integrare o ripetere la formazione.

Ove l'informazione o la formazione riguardino lavoratori e allievi di provenienza estera, viene preventivamente verificata la comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo con la somministrazione di un test. In caso di esito negativo, vengono approntate misure atte a permettere la comprensione dei contenuti (es. traduttori) oppure si avvia l'allievo ad un percorso di miglioramento delle competenze linguistiche.

All'inizio delle attività formative pratiche o in presenza di nuovi macchinari o attrezzature, gli allievi e i dipendenti sono formati all'uso delle specifiche macchine ed attrezzature presenti nei laboratori.

I docenti di laboratorio ricevono specifico addestramento all'uso delle macchine e delle attrezzature presenti nei laboratori. Le evidenze documentali degli addestramenti effettuati sono

conservate dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale presso la sede di Rivarolo C.se. L'addestramento è effettuato da persona interna o consulente esterno con esperienza specifica sul macchinario o sull'attrezzatura.

Preso ciascun laboratorio di meccanica sono disponibili le schede macchine in cui sono illustrati i rischi, i comandi, i dispositivi di sicurezza e le istruzioni d'uso di ciascuna macchina, compresi i DPI da utilizzare. Le schede sono consegnate agli allievi all'inizio del corso ed illustrate prima dell'inizio delle attività pratiche.

Il Direttore di Sede o Ufficio segnala al Datore di Lavoro e al SPP nella figura del RSPP, l'eventuale necessità di ulteriore formazione/sensibilizzazione sulla sicurezza da erogarsi al personale, oltre a quella obbligatoria già prevista dalla norma, e di addestramento all'uso di specifici macchinari e/o attrezzature.

Tutti i consulenti docenti esterni, prima dell'inizio della prestazione lavorativa in ciascuna sede in cui possono prestare la propria attività professionale, ricevono informazione sulle procedure di prevenzione e protezione da mettere in atto, sui rischi del loro incarico (attività di docenza), sull'organigramma della sicurezza, sulla gestione delle emergenze, sulle norme per il collaudo degli impianti elettrici nei laboratori, sulle modalità di esecuzione dei controlli da effettuare prima delle lezioni in laboratorio su macchinari e attrezzature e sulle modalità di compilazione della relativa checklist (IO 41001 SGQ). Effettuano inoltre un sopralluogo negli ambienti, in cui vengono resi edotti del corretto utilizzo dei laboratori e delle aule, delle attrezzature di lavoro presenti e di eventuali sostanze chimiche utilizzate nella formazione pratica, all'esito del quale possono formulare osservazioni e segnalare eventuali attrezzature o modalità formative che chiedono di introdurre, atte ad introdurre rischi ulteriori, tramite la compilazione del modulo "obblighi connessi all'affidamento di lavori a collaboratore/prestatore d'opera professionale ai sensi dell' Art. 26 D.lgs. 81/2008". Il SPP e il Dirigente valutano le richieste dei docenti e dispongono l'eventuale adozione di ulteriori misure di sicurezza o organizzative.

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Direttore di Sede o di ufficio vigila sul rispetto delle misure di sicurezza previste da parte di allievi, di dipendenti e collaboratori esterni della Società. Esercita direttamente il potere disciplinare sugli allievi, mentre per dipendenti e collaboratori contesta le eventuali violazioni segnalando l'inadempienza al Datore di Lavoro e all'ufficio del personale per l'adozione di provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dai contratti, dal CCNL della formazione professionale e dal codice etico e disciplinare del M.O.G. ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche o dei momenti della vita scolastica, i docenti segnalano ai tutori didattici, ai Responsabili dei corsi e al Direttore di sede, mediante compilazione dell'apposito modulo per le contestazioni disciplinari le condotte degli allievi non idonee ai locali scolastici, con particolare attenzione a quelle rilevanti sotto il profilo della sicurezza (es. uso non corretto dei DPI o delle attrezzature). Il Direttore di Sede, presa visione delle segnalazioni, può disporre l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Prima dell'avvio di ogni lezione, il docente preposto ad ogni laboratorio è tenuto a verificare lo stato degli ambienti, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, e a compilare un'apposita checklist, elaborata dal SPP aziendale. In caso rilevi macchinari o attrezzature difettose, il docente deve escluderle immediatamente dall'uso, mettendole fuori servizio, e accertarsi che non

vengano utilizzate fino al ripristino in sicurezza. Deve informare il Direttore di Sede, segnalando nella medesima checklist la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria non programmata. Il Direttore di Sede attiva il processo di approvvigionamento di beni e servizi richiedendo all'ufficio Tecnologie, Immobili e Logistica di organizzare l'intervento di manutenzione. Una volta eseguita la manutenzione, vengono acquisite la nota consegna lavori che comprova l'effettivo avvenimento della lavorazione (conservata unitamente alla fattura di pagamento) e il documento del manutentore che riepiloga l'intervento effettuato a completamento certificato della manutenzione richiesta (conservato nel fascicolo presente in laboratorio e/o presso le sedi). Le checklist sono conservate presso l'ufficio del Direttore di Sede.

Per i laboratori di cucina, vengono realizzate le verifiche previste dalla normativa HACCP quali, a titolo esemplificativo: schede di controllo delle materie prime alimentari all'ingresso, controllo delle temperature di celle frigo e congelatori, verifica delle temperature di cottura degli alimenti per il ridotto rischio biologico, tenuta del manuale HACCP. Viene compilata anche una checklist di fine giornata che attesta lo svolgimento delle attività di sanificazione e pulizia delle attrezzature utilizzate. Le checklist e la documentazione attestante i controlli sono conservate presso la sede operativa. Viene designato con apposita lettera di incarico un responsabile interno delle attività richiesta dalla normativa HACCP, con ruolo di supervisione, controllo, verifica delle procedure contenute nel manuale HACCP e dell'aggiornamento della documentazione.

Durante le attività didattiche di laboratorio, i docenti sovrintendono alle attività formative pratiche e garantiscono l'attuazione delle direttive in materia di prevenzione e protezione ricevute dal Datore di Lavoro e dal RSPP, controllandone la corretta osservanza da parte degli allievi ed esercitando un funzionale potere di iniziativa nel contestare le condotte difformi, come anche illustrato nel paragrafo "Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti" soprastante. I docenti tecnici che operano in laboratorio sono nominati preposti con lettera d'incarico.

Il Direttore di Sede o Ufficio segnala al Datore di Lavoro e al SPP nella figura del RSPP l'eventuale necessità di ulteriore formazione/sensibilizzazione sulla sicurezza, oltre a quella obbligatoria già prevista dalla norma, da erogarsi al personale, di addestramento all'uso di specifici macchinari e/o attrezzature o di interventi di manutenzione straordinaria non programmata su macchinari, immobili, attrezzature. Il Direttore di sede, ove rilevasse delle carenze formative in materia di sicurezza negli allievi, dispone autonomamente le eventuali iniziative formative e di sensibilizzazione ulteriori.

Il Servizio di Prevenzione Protezione (SPP) aziendale effettua sopralluoghi a cadenza almeno trimestrale presso i luoghi di lavoro per verificare l'osservanza delle misure di sicurezza, lo stato dei locali, l'uso dei DPI, la tenuta dei documenti relativi alla manutenzione dei macchinari e delle attrezzature e le eventuali necessità di intervento. All'esito dei sopralluoghi, redige una relazione che invia all'attenzione del Direttore di Sede, del Datore di Lavoro e dell'OdV evidenziando gli interventi da effettuare. Il Direttore di Sede provvede a richiedere gli interventi da apportare, eventualmente facendo ricorso all'ufficio TIL per l'approvvigionamento delle forniture tecniche necessarie. Il Direttore provvede quindi, una volta terminato l'intervento, a dare riscontro formale al datore di lavoro o suo delegato e al SPP dell'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Il SPP, ove ritenuto necessario, si avvale della consulenza di collaboratori esterni con specifiche competenze nell'ambito delle proprie operazioni di vigilanza e verifica delle procedure.

L'OdV effettua almeno un sopralluogo annuale presso ciascuna sede operativa, verificando la documentazione ivi presente (esiti dell'attività di vigilanza sul comportamento degli allievi, checklist di controllo di macchinari e attrezzature, registri delle manutenzioni). All'esito redige un

verbale che viene inviato all'attenzione dal Datore di Lavoro.

Nell'ambito delle sue verifiche ispettive, l'OdV incontra il SPP almeno due volte ogni anno formativo e assume informazioni circa lo stato di programmazione delle attività di formazione sulla sicurezza del personale e degli allievi e della sorveglianza sanitaria, verifica la documentazione relativa all'avanzamento dei cantieri, gli esiti dei sopralluoghi del SPP, gli esiti dei monitoraggi dell'accreditamento regionale, l'andamento degli infortuni, la sottoscrizione e lo stato di aggiornamento del DVR, le eventuali sanzioni disciplinari dei dipendenti. Redige un verbale per ciascuno di questi incontri che viene inviato al Datore di Lavoro.

La società segnala tempestivamente all'ODV qualsiasi evento attinente alla sicurezza mediante comunicazione scritta. Sono oggetto di segnalazione:

- gli infortuni di qualsiasi durata;
- i quasi infortuni (c.d. near miss);
- le ispezioni, le comunicazioni o le richieste delle autorità competenti in materia di salute e sicurezza;
- i richiami o contestazioni a dipendenti aventi ad oggetto comportamenti attinenti alla sicurezza;
- le variazioni dell'organigramma aziendale della sicurezza;
- le non conformità aperte tramite il sistema qualità aziendale, quando attinenti alla sicurezza;
- i verbali di audit relativi a Qualità e Sicurezza. In caso vengano formulati dei rilievi comportanti azioni correttive da eseguire, all'ODV verrà inviata una comunicazione di riscontro dei provvedimenti adottati.
- i verbali dei sopralluoghi periodici del SPP.

Presso ciascuna sede operativa è esposto l'organigramma della sicurezza con indicazione del Datore di lavoro, del Dirigente per la sicurezza di ciascuna sede, dei preposti, degli addetti antincendio, degli addetti al primo soccorso e tutti gli altri ruoli previsti dal D.lgs. 81/2008.

Il codice disciplinare del M.O.G. è pubblicato all'attenzione di tutti i dipendenti.

La procedura di segnalazione di infortuni, incidenti e comportamenti non corretti è descritta al paragrafo "Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici".

12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

12.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25octies d. lgs. 231/2001

Ricettazione

Art. 648 c.p. - [1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da e 516,00 a e 10.329,00. [2] La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a e 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. [3] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Per acquisto è inteso dalla maggior parte della dottrina in modo atecnico, facendovi rientrare qualsiasi attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito. Per altri vi rientrano solo gli acquisti a titolo oneroso o la sola compravendita. Per ricezione si intende qualsiasi trasferimento della detenzione materiale del bene, anche solo temporaneo. L'occultamento è il nascondimento anche temporaneo della cosa. Perché sia abbia intermediazione è sufficiente che il ricettatore metta in contatto non diretto per procurare l'acquisto, anche se questo non va a buon fine.

E' di provenienza da delitto tutto ciò che si ricollega in qualche modo con il delitto (quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato, e tutto ciò che è servito per commettere il reato). La giurisprudenza ritiene sufficiente anche la provenienza indiretta dal delitto, attraverso una serie di intermediari. Si può quindi configurare la c.d. ricettazione per equivalente (il denaro proveniente dalla vendita del bene rubato).

E' comunque necessario che l'autore abbia una quantomeno una generica consapevolezza della provenienza illecita. In pratica che vi sia la presenza di indizi gravi e precisi, tali che ingenerare nella persona di buon senso questa consapevolezza.

Riciclaggio

648bis c.p. – [1] Fuori dei casi di concorso nel reato , chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). [2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto].

Secondo l'opinione maggioritaria, il nucleo essenziale della fattispecie risiede nell'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza dal reato. S'intende costituire una "sostituzione" qualsiasi operazione che implichi la conversione dei proventi dal reato in atro denaro o bene, allo scopo di recidere il collegamento con il reato; mentre, con riguardo al "trasferimento", l'opinione maggioritaria limita il concetto al trasferimento intersoggettivo del possesso (della disponibilità) della cosa. La disposizione, tuttavia, attraverso la previsione di punibilità di tutte le "altre operazioni", aventi lo scopo predetto, riconduce sotto l'ambito di applicazione della norma in esame, tutte le condotte dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Si discute se gli amministratori e i sindaci di una società possano ritenersi concorrenti nel reato in parola qualora non operino per impedire il reato. L'opinione maggioritaria è per la soluzione affermativa. Oggetto della condotta è qualsiasi entità economica apprezzabile, proveniente da delitto. Non sono autori coloro che hanno preso parte alla commissione del delitto dal quale l'entità economica oggetto del riciclaggio proviene. L'azione degli autori deve essere retta dalla consapevolezza della generica provenienza del bene oggetto di tale operazione da delitto doloso e dalla volontà di ostacolare l'identificazione di tale provenienza.

Impiego di beni, capitali di provenienza illecita

648ter c.p. – [1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). [2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. [4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Anche questa previsione sanzionatoria difetta di precisi limiti all'estensione della sua applicazione. Il termine "impiegare" ha, infatti, una nozione atecnica ed assai ampia; mentre alcuni autori tendono ad attribuirle il significato di investimento, limitando quindi l'applicazione della norma alle sole ipotesi di impiego in attività volte all'utile, altri invece, ritengono che si possa prescindere da qualsiasi obiettivo di utile dell'autore. Non meno ampia è la nozione di "attività economica o finanziaria" che si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti. Come dimostra l'aggravante, autore della fattispecie può essere anche chi investe i profitti provenienti da delitto senza imprenditore o esercente un'attività professionale finanziaria.

Autoriciclaggio

648ter.1 c.p. – [I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. [II]. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [III]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. [IV]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. [V]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. [VI]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. [VII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autore di autoriciclaggio può essere solo l'autore o il concorrente del delitto non colposo dal quale sono provenuti "denaro", "beni" o "altre utilità". Queste nozioni comprendono ogni provento da delitto che possa essere impiegato, trasferito o sostituito. La giurisprudenza ha ritenuto che anche il risparmio, derivante da frode fiscale, possa essere oggetto di riciclaggio. Il delitto può essere commesso in Italia o all'estero.

La descrizione del fatto tipico si discosta da quello del delitto di riciclaggio, in quanto include l'ipotesi dell'impiego, e non include il generico riferimento "ad altre operazioni", contenuto nell'art. 648bis c.p. Essa si distingue dal reato di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", di cui all'art. 648ter c.p., poiché in quest'ultimo caso non è richiesta l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Idoneità ad ostacolare, che nell'art. 648ter.1, a differenza da quanto previsto dall'art. 648bis c.p., deve essere "concreta".

Le nozioni di "impiego", "sostituzione" e "trasferimento" descrivono ogni forma di immissione del provento da delitto nell'economia legale, che implichino o meno un cambiamento nella titolarità del medesimo.

Le nozioni di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative sembrano comprendere ogni forma di utilizzo in attività economiche legali.

Di non facile lettura è il quarto comma, poiché difficile, infatti, individuare ipotesi al di fuori dei commi precedenti per le quali si possa prevedere la punibilità dell'autore ed, inoltre, non semplice è cogliere la differenza tra "impiego" e "mero utilizzo" o "godimento personale".

Autore del delitto è anche autore o concorrente del delitto presupposto.

Il d.lgs. 195/2021 ha esteso l'ambito di applicazione dei reati-presupposto di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) contemplati dall'art. 25-octies anche alle ipotesi

nelle quali gli illeciti presupposti alla provenienza di quanto loro oggetto siano contravvenzioni (tranne quelle minori) o delitti colposi, se puniti con pena detentiva massima superiore ad un anno e con pena minima di sei mesi.

La scelta normativa è volta a porre un criterio comune a tutti gli Stati Europei per la sanzionabilità dei reati afferenti al riciclaggio nonché ad evitare il c.d. "forum shopping", ossia il rischio che il riciclatore possa scegliere lo Stato membro in cui commettere il reato in ragione di condizioni più vantaggiose in termini sanzionatori o per sfruttare difficoltà di coordinamento internazionale.

12.2. Attività a rischio

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, tutte le fattispecie indicate sono state collocate all'interno della fascia di massima attenzione ai fini di prevenzione. Sono state individuate le seguenti attività a rischio:

ATTIVITÀ A RISCHIO

- 1 Gestione del ciclo attivo (gestione corsi)
- 2 Contabilità, bilanci, archivi, dichiarazioni e pagamenti fiscali e previdenziali
- 3 Approvvigionamento di beni o servizi

Sono inoltre state prese in considerazione le seguenti attività in chiave preventiva di questi reati

- 1) Partecipazione ad ATI/ATS, partenariati o similari
- 2) Gestione della cassa
- 3) Gestione delle sponsorizzazioni e delle attività di marketing;
- 4) Uso dei sistemi informatici
- 5) Gestione dei beni di terzi

12.3. Principi e protocolli di prevenzione

12.3.1. Attività a rischio

Con riferimento alle misure di prevenzione adottate si richiama quanto in precedenza già scritto, a proposito del codice di condotta e dei protocolli adottati.

12.3.2. Attività strumentali

Con riferimento alle misure di prevenzione adottate si richiama quanto in precedenza già illustrato, a proposito del codice di condotta e dei protocolli adottati.

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

13.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 493 ter c.p. [1]. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti (3) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo (4), ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti (5) o documenti di provenienza

illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. [2]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[3]. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Si evidenzia che la norma considera indebito l'uso degli strumenti di pagamento anche quando avviene con il consenso del titolare nominativo. È il caso in cui l'utilizzatore non agisca esclusivamente nell'interesse del titolare.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 493 quater c.p. [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

[2]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica

Art. 640ter c.p. ex art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti(3). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7(4).

La fattispecie di frode informatica era già presente nell'art 24 del d.lgs 231/2001 se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. L'art. 25-octies.1 prevede che tale ipotesi di reato possa essere commessa "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale". Non applicandosi una circoscrizione dei soggetti nei cui confronti sia commesso il reato, come avveniva nell'art. 24 d.lgs. 231/2001, viene pertanto prospettata la punibilità anche quando commessa nei confronti di un privato, ma a condizione che si verifichi l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Art. 25-octies.1 comma 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Tale previsione estende la punibilità a ogni delitto del codice penale compiuto contro la fede pubblica e il patrimonio purché si realizzi mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti. La formulazione si rivolge ad una serie vasta e non analiticamente individuata di delitti, con la previsione di una clausola di riserva.

13.2. Attività a rischio

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, le fattispecie sono state collocate come di seguito indicato:

- art. 493 ter del c.p.: fascia bassa.
- art. 493 quater del c.p.: fascia trascurabile.
- art. 640 ter c.p.: fascia trascurabile.

Sono state individuate le seguenti attività a rischio:

ATTIVITÀ A RISCHIO

- 1 Approvvigionamento di beni o servizi
- 2 Uso di strumenti informatici
- 3 Gestione del ciclo attivo (gestione corsi)
- 4 Contabilità, bilanci, archivi, dichiarazioni e pagamenti fiscali e previdenziali

Sono inoltre state prese in considerazione le seguenti attività in chiave preventiva di questi reati

- 5 Gestione della cassa
- 6 Gestione delle sponsorizzazioni e delle attività di marketing;
- 7 Gestione dei beni di terzi

13.3. Principi e protocolli di prevenzione

13.3.1. Attività a rischio

Con riferimento alle misure di prevenzione adottate si richiama quanto in precedenza già scritto, a proposito del codice di condotta e dei protocolli adottati.

Con riferimento all'art. 493 ter c.p., l'azienda ha determinato di autorizzare l'uso degli strumenti di pagamento solo per una serie di soggetti espressamente individuati: il direttore generale, il direttore amministrativo, il referente dell'ufficio acquisti, il referente dell'ufficio del personale.

L'utilizzo di carte di credito ed affini è consentito solo a seguito di formale richiesta inviata da parte del richiedente via mail all'amministrazione con descrizione della motivazione, della natura e del momento di svolgimento dell'operazione, previo esperimento della procedura di richiesta di acquisto che rappresenta la conditio sine qua non per la procedibilità dell'operazione. L'amministrazione archivia le mail di richiesta d'uso degli strumenti di pagamento all'interno di una cartella del server accessibile al personale amministrativo.

Inoltre, le carte utilizzate prevedono che l'operazione di pagamento sia autorizzata dall'intestatario a seguito di notifica ricevuta via smartphone.

La società inoltre utilizza delle carte carburante per il rifornimento delle autovetture aziendali. I soggetti che eseguono il rifornimento presentano all'amministrazione il giustificativo della spesa e lo controfirmano. La spesa viene quindi ricondotta alla fattura emessa dalla società da cui le auto sono in locazione. Tale operazione consente di monitorare la coerenza delle spese effettuate, anche in ragione del basso numero di autovetture che compongono la flotta aziendale e del numero circoscritto di persone che sono autorizzate ad eseguire i rifornimenti.

Per quanto riguarda il profilo di rischio attinente alla riscossione delle vendite, la società riceve i pagamenti dai clienti (es. corsi a libero mercato, corsi con quote a carico degli utenti) solo tramite bonifico bancario e acquisisce per ciascun pagamento la ricevuta contabile dell'operazione, nell'ottica della piena ricostruibilità delle operazioni. Non vengono impiegati POS, piattaforme di e-commerce e altri strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario.

Con riferimento all'art. 493 quater c.p., l'azienda si tutela dal punto di vista tecnico con un programma antivirus che rileva la presenza di file, software e accessi sospetti nel proprio sistema informatico. Inoltre, l'installazione di programmi è eseguibile solo dagli amministratori di sistema formalmente nominati e incaricati. La società si è dotata di un disciplinare interno per l'uso degli strumenti informatici che riporta le linee di condotta da adottare a cui il personale si deve attenere.

Infine, la previsione al comma 2 dell'art 25-octies.1 d.lgs. 231/2001 estende la responsabilità della società potenzialmente ad ogni reato commesso con strumenti di pagamento diversi dai contanti, purché non più gravemente sanzionato. Le procedure sopra dettagliate sono volte a monitorare e limitare l'impiego dei mezzi di pagamento che possono dar luogo alle responsabilità di cui all'articolo sopra menzionato.

13.3.2. Attività strumentali

Con riferimento alle misure di prevenzione adottate si richiama quanto in precedenza già illustrato, a proposito del codice di condotta e dei protocolli adottati.

14. Reati in materia di violazione di diritti d'autore

14.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25novies d. lgs. 231/2001

Reati contro le violazioni dei diritti d'autore

Art. 171, comma, 1,lett. abis) L. 633/1941 - Salvo quanto previsto dall'art. 171bis e dall'art. 171ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (...) [3] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 (1) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla

pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Sono opere d'ingegno protette quelle indicate agli artt. 1 e 2 della l. 433/1941.

Art. 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore".

Art. 2: "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

Art. 171-bis. –[1]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. [2] . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli art. 64quinquies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Con questa disposizione sono tutelati i programmi per elaboratori, così come definiti dagli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, n. 8, nonché le banche dati definite dagli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, n. 9. La norma sanzione la duplicazione e l'uso con scopo di profitto di software privo di licenza,

o in violazione delle licenze commesse, anche nei sistemi informatici di un'impresa. Sono poi sanzionate tutte le condotte di intermediazione commerciale o la mera detenzione, quando compiute a scopo commerciale o industriale, di software privo di bollino SIAE. Si ritiene che per effetto della Sentenza della Corte di Giustizia 8/11/2007, causa C-20/5, la solo mancanza di contrassegno Siae non costituisca più reato. Con riferimento alle banche dati, la sola detenzione non è punita.

Art. 171-ter – [1] È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. [2] È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. [3] La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. [4] La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli art.30 e 32 c.p.; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. [5] Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Sono, in estrema sintesi, sanzionate tutte le condotte d'uso non personale delle opere d'ingegno, poste in essere per fini di lucro.

Art. 171-septies. [1] La pena di cui all'art. 171ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione mira a tutelare le funzioni di controllo della Siae e si consuma con la mera violazione degli obblighi indicati.

Art. 171-octies. [1] Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. [2] La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità

Vi è da ritenere che il fine fraudolento qualifichi le azioni, nel senso di attribuzione della rilevanza penale a quelle condotte tese ad aggirare lo strumento di tutela dei diritti d'autore della codificazione.

Art. 174-quinquies [1] Quando esercita l' azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l' adozione del provvedimento di cui al comma 2. [2] Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. [3] In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell' esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'art. 24 l. 689/1981. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell' autorizzazione allo svolgimento dell' attività. [4] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia

e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 l. 1213/1965, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un bienni.

14.2 Le attività sensibili

La principale fonte di rischio, per quanto concerne queste fattispecie, si trova nell'installazione di software protetti da diritto d'autore e nella necessità di rispettare i contratti di licenza sottoscritti. Le restanti ipotesi non rientrano nella normale operatività dell'azienda.

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, tutte le fattispecie indicate sono state collocate all'interno della fascia di attenzione Alta.

ATTIVITA' A RISCHIO

- A. Gestione del ciclo attivo (corsi)
- B. Gestione del ciclo passivo
- C. Uso dei sistemi informatici
- D. Gestione delle sponsorizzazioni e delle attività di marketing;

Sono inoltre state prese in considerazione le sequenti attività in chiave preventiva di questi reati

- 1) Tenuta della contabilità
- 2) Gestione della cassa

14.3 Principi e procedure di prevenzione

14.3.1 Attività a rischio

Con riferimento alle misure di prevenzione adottate si richiama quanto in precedenza già scritto, a proposito del codice di condotta e dei protocolli adottati.

14.3.2. Attività strumentali

Con riferimento alle misure di prevenzione adottate si richiama quanto in precedenza già illustrato, a proposito del codice di condotta e dei protocolli adottati.

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

15.1 Le fattispecie rilevanti

Art. 377bis c.p. – [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Soggetto passivo del reato è chi non abbia un obbligo di rispondere, come un coimputato. Perché il reato si consumi occorre che, in effetti, le dichiarazioni non siano rese o siano non veritiere.

15.2 Le attività sensibili

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, la fattispecie indicata è stata collocate all'interno di diverse fasce di attenzione Bassa.

15.3 Principi e procedure di prevenzione

Il codice di condotta e le procedure adottate si reputano sufficienti a contrastare l'ipotesi in parola. Si richiamano in modo particolare le procedure:

- a) Gestione del ciclo passivo
- b) Assunzioni e gestione del personale
- c) Gestione del ciclo attivo
- d) Tenuta della contabilità
- e) Gestione dei sistemi informatici.

16. Reati ambientali

16.1 Le fattispecie rilevanti

Inquinamento Ambientale

Art. 452-bis c.p. - [1]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [2] Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato è di evento e a forma libera; il che significa che può essere compiuto in qualsiasi modo, anche con omissioni, poiché l'elemento rilevante è l'effetto prodotto.

La nozione legale di inquinamento si trova all'art. 5 del d.lgs. 152/2006: "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi"

L'inquinamento ai fini di questo reato consiste in una "compromissione" o un "deterioramento". Non è agevole cogliere la differenza tra le due nozioni, tanto che si reputa che siano tendenzialmente coincidenti.

Si tratterebbe di situazioni caratterizzate da una perdita della funzionalità e/o usabilità ecologica. La nozione di inquinamento qui usata pare quindi coincidere con la nozione di danno ambientale contenuta nell'art. 300 d. lgs. 152/2006: "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".

La relazione n. III/40/2015 del Massimario della Corte di Cassazione individua l'inquinamento previsto e punito da questo articolo in qualcosa in più nel mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio e in qualcosa di meno del disastro: cioè un inquinamento irreversibile o particolarmente oneroso. Esso sarebbe ravvisabile "in tutte quelle condotte di danneggiamento delle matrici [ambientali], che all'esito della stima fattane, producono un'alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell'evento tendenzialmente irrimediabile.

Oggetto della condotta possono essere: l'aria, l'acqua, una porzione estesa o significativa di suolo o sottosuolo oppure un ecosistema. Non esiste una nozione giuridica di ecosistema; esso nell'uso comune è definito come l'insieme degli esseri viventi, dell'ambiente in cui si trovano e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera. Da notare che la norma tutela anche la biodiversità agraria.

Occorre che l'inquinamento sia causato dalla condotta dell'autore.

È abusiva la condotta di chi agisce senza autorizzazioni, o con autorizzazioni scadute o illegittime, oppure in violazione di queste o ancora, quando agisca in contrasto con le finalità dei titoli che lo autorizzano.

Quanto alle specie protette previste al secondo comma, per dare un contenuto certo, occorre fare riferimento alla direttiva 92/43/CE, all. IV, e alla direttiva 2009/147/CE, all. I.

Disastro ambientale

Art. 452-quater c.p. [1] Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. [2] Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione

della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. [3] Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il delitto è commesso con il prodursi anche solo di uno delle ipotesi elencati ai punti da 1 a 3. La prima ipotesi si verifica quando per porvi rimedio occorra un tempo non compatibile con l'agire umano; la seconda ipotesi si produce, invece, quando per porvi rimedio serva un ingente impegno economico e, al contempo, l'adozione di provvedimenti amministrativi che derogano la disciplina ordinaria; la terza ipotesi si verifica quando l'inquinamento produca un rilevante pericolo per l'incolumità pubblica, per effetto della sua estensione, per la gravità dei danni prodotti, per il numero di persone offese o messe in pericolo.

La clausola di riserva in apertura appare di difficile lettura; quanto all'abusività della condotta si rimanda al commento all'articolo precedente.

Delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452-quinquies c.p. - [1] Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. [2] Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

I delitti indicati possono essere compiuti anche per colpa. Non pare sufficiente per la commissione la violazione del principio di precauzione, mentre si reputa necessaria la una verifica delle prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Si deve peraltro considerare che la quasi totalità di queste ipotesi sono già sanzionate da contravvenzioni previste dal d. lgs. 152/2006.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Art. 452-sexies c.p. – [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. [2] La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [3] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sono punite tutte le condotte aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività che non siano conformi a legge o a provvedimento autorizzativi legittimi ed un vigore, o che non ne contraddicano le finalità.

Circostanze aggravanti

Art. 452-octies c.p. - [1] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. [2] Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Le pene previste per i reati associativi indicati sono aumentate se tra gli scopi dell'associazione c'è la commissione di reati ambientali.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 727-bis c.p. - [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. [II]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'Art. 1, comma 2, d. lgs. 212/2011: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".

Distruzione o deterioramento di un habit all'interno di un sito protetto

Art. 733-bis c.p. – [1] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai sensi dell'Art. 1, comma 3, d. lgs. 212/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto". si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Sanzioni penali [in materia di reflui]

Art. 137 d. lgs. 152/2006 – (...) [3]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (…) [5]. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. (...) [11]. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (...) [13]. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (...).

Il reato previsto dal comma 3 punisce chiunque scarichi acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nelle tabelle menzionate, in violazione delle prescrizioni imposte, ma entro i limiti tabellari. Il reato previsto al comma 5, invece, punisce chiunque effettui scarichi industriali autorizzati, ma superando il limite imposto, con differenti pene in relazione ai diversi tipi di sostanze scaricate.

Il comma 11 punisce chi effettui scarichi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (generalmente vietati), al di fuori delle eccezioni previste agli artt. 103 e 104. Si tratta in tutti i casi di ipotesi contravvenzionali, punite anche per colpa.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 256 d. lgs. 152/2006 - [1]. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209,210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a)

con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (...) [3]. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (...) [5]. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). [6]. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (...).

Al comma 1 sono previste e punite più ipotesi contravvenzionali. Si tratta di reati di pericolo presunto, formali e di mera condotta, consistenti nell'espletamento delle indicate attività senza avere ottenuto le autorizzazioni richieste. Le autorizzazioni devono essere espresse per iscritto, motivate e specifiche per il tipo di rifiuto e fase operativa. Esse sono personali e presuppongono una valutazione sull'idoneità del ricevente. Le autorizzazioni scadute devono essere rinnovate. Vi è contrasto in giurisprudenza sulla punibilità di chi agisca non avendo pagato i diritti annuali. Si discute se l'autore del reato debba essere o meno un imprenditore. In giurisprudenza si individuano pronunce per le quali il reato si perfeziona anche con una condotta occasionale. Va tenuto presente che la giurisprudenza è costante nel ritenere il produttore o detentore di rifiuti responsabile per la scelta di un operatore privo delle qualificazioni necessarie e che, in forza dell'art. 188 d. lgs. 152/2006, [1] il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comungue sussiste. [2]. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è' limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. [3]. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è

effettuata alla regione. [4]. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4. [5]. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti". Le condotte realizzate sulla base di atti autorizzativi illegittimi, inoltre, sono illecite; pertanto il produttore o detentore di rifiuti che operi con la consapevolezza che i provvedimenti autorizzativi siano illegali non è esente da colpa.

Raccolta. Si definisce raccolta (art. 183, comma 1, lett. o d. lgs. 152/2006): "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mmm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento".

Trasporto. E' il trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di recupero o smaltimento. La giurisprudenza non richiede per la punibilità il loro scarico e considera altresì trasporto la movimentazione obiettivamente finalizzata al trasporto all'esterno dell'area privata, non essendo considerato tale il trasporto al suo interno, se finalizzato alla migliora sistemazione dei rifiuti. A mente dell'art. 212 d. lgs. 152/2006 il trasportatore di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti non pericolosi per conto terzi, ovvero ancora di rifiuti non pericolosi per conto proprio, ma in via ordinaria, sono tenute ad iscriversi all'albo nazionale dei gestori ambientali.

Smaltimento e recupero. Per smaltimento si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'effetto secondario sia la produzione di energia o di sostanze. Per recupero si intende qualsiasi operazione il cui risultato non secondario sia di permettere ai rifiuti di essere impiegati in modo utile. Le attività indicate nel testo unico dell'ambiente hanno carattere meramente esemplificativo. Anche l'autosmaltimento, in assenza dei decreti ministeriali che dettano le norme tecniche di riferimento, deve essere autorizzato.

Commercio e intermediazione. Sono commercianti coloro che acquistano e vendono rifiuti, anche quando non ne prendano possesso. Intermediario è chi dispone il recupero o lo smaltimento per conto terzi, anche quando non ne entrano in possesso. Il produttore o detentore è tenuto a verificare che il commerciante o intermediario siano debitamente autorizzati.

Al comma 3, sono punite la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva. Per la giurisprudenza si ha discarica quando, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti sono lasciati in una determinata area, trasformandola in un deposito o ricettacolo di rifiuti, con carattere di definitività (cioè non destinati nei tempi previsti ad un trattamento previsti dalla legge), con ciò producendo degrado dell'ambiente. La realizzazione consiste nel compimento di opere all'uopo occorrenti. Va tuttavia detto che l'esecuzione delle opere non è reputato necessaria per la perfezione del reato, essendo sufficiente lo scarico di rifiuti. La gestione consiste nella predisposizione di una forma anche rudimentale di organizzazione.

Al comma 5 è punita la mescolanza, anche involontaria, di rifiuti pericolosi aventi codici identificativi diversi, dando luogo ad una miscela priva di un suo codice.

Al comma 6 si sanzionano le violazioni delle disposizioni contenute nel D.P.R. 254/2003.

Bonifica dei siti

Art. 257 d. lgs. 152/2006 – [1]. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del codici procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. [2]. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. (...)

Il reato è punito se si verificano le seguenti circostanze: 1) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque; 2) superamento dei valori soglia di concentrazione; 3) mancata bonifica.

Al secondo periodo del primo comma è poi punita la violazione dell'obbligo di comunicare al comune, alla provincia, alla regione ed al Prefetto del verificarsi di un evento che potenzialmente potrebbe contaminare il sito.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art. 258 d. lgs. 152/2006 (...) - [4]. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (...).

La fattispecie punisce la violazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti da parte delle imprese che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi, ovvero che ne trasportano meno di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, e che non hanno aderito volontariamente al SISTRI.

In tal caso, si applica l'art. 193 d. lgs. 152/2006, per il quale "[1]. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i sequenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. [2]. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. [3]. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico . [4]. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. [5] Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno".

Sono punite in particolare la mancata produzione e/o conservazione del formulario e/o la sua inesatta compilazione, o ancora la produzione di un falso nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti.

Traffico illecito di rifiuti

Art. 259 d. lgs. 152/2006 – [1]. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (...).

La disposizione si riferisce unicamente alle ipotesi di trasporto transfrontaliero di rifiuti. E' sanzionata se integra il traffico illecito di rifiuti (art. 26 reg. CEE 259/93)., oppure se sono trasportati rifiuti indicati all'allegato II del regolamento, in violazione dell'art. 1, comma 3, del medesimo.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Art. 260 d. Igs. 152/2006 – [1]. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni, [2]. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Il reato non richiede un'associazione, né l'esercizio di un'impresa; è necessario e sufficiente l'allestimento di un'organizzazione ed il compimento, almeno, di due operazioni. Tali sono quelle elencate, anche altre attività compiute in violazione delle norme in materia. Sono abusivamente compiute le operazioni prive di autorizzazione, così come quelle compiute al di fuori del titolo abilitativo, quando questo sia scaduto, sia illegittimo, non conformi rispetto alla natura del rifiuto effettivamente gestito. La qualifica di ingente si riferisce all'insieme dei rifiuti gestiti. Per profitto si intende anche il risparmio di costi o il vantaggio di altra natura.

Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti

Articolo 260-bis d. Igs. 152/2006 – (...) [6]. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. [7]. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. [8]. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (...)

La fattispecie punisce: a) la produzione di un falso nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti; b) il trasporto di rifiuti pericolosi; c) l'uso in qualsiasi forma di certificati falsi; d) il trasporto con scheda SISTRI AREA alterata.

Sanzioni [in materia di tutela dell'aria]

Art. 279 d. lgs. 152/2006 – (...) [2] Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni

violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (...) [5]. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (...).

Ai fini della disposizione per emissione si deve intendere "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" e per stabilimento, "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività" (art. 268 d. lgs. 152/2006). Il reato si consuma per il solo superamento dei valori limite di emissione indicati, considerato che per essi si intendono (art. 268 d. lgs. 152/2006) "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati (i valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria)" e che gli allegato al decreto legislativo individuano valori limite minimi e massimi, mentre la regione può stabilire, sulla base delle migliorie tecniche, valori limite compresi tra questi minimi e massimi, ed il provvedimento autorizzativo, può prevedere limiti più severi. Per quanto l'autorizzazione sia rilasciata per l'intero stabilimento, essa prende in considerazione i valori limite di emissione dei singoli impianti che la compongono.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Art. 1. L. 150/1992 – [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. [2]. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2 L. 150/1992 – [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. [2]. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Le fattispecie indicate sono poste a tutela del sistema di protezione di alcune particolari specie animali e vegetali, protette dalla convenzione internazionale nota come "C.I.T.E.S." o convenzione di Washington, in quanto a rischio di estinzione, tesa a regolarne il loro commercio. E' vietato importare ed esportare esemplari di tali specie, se non previamente autorizzati. Il loro trasporto deve essere accompagnato da specifiche licenze (di importazione o esportazione) o certificati (di riesportazione). Esse inoltre devono essere sottoposte ai trattamenti prescritti a loro tutela.

Art. 3-bis L. 150/1992 – [1]. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o

di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

La fattispecie punisce la produzione e l'uso di falsi in certificati, licenze o notifiche di importazione, esportazione, riesportazione.

Art. 6 L. 150/1992 – [1]. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. (...) [4]. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. La fattispecie punisce la detenzione di mammiferi e rettili pericolosi per la salute pubblica, riprodotti in cattività.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 3 L. 549/1993 – [1] La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. [2]. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. [3]. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [4]. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. [5]. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. [6]. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

La fattispecie punisce tutte le condotte in violazione del divieto di produzione, detenzione ed uso di sostanze dannose per l'ozono.

Inquinamento doloso [provocato dalle navi]

Art. 8 d. lgs. 202/2007 – [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente

violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. [2]. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. [3]. Il danno si considera di particolare gravita quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo [provocato dalle navi]

Art. 9 d. Igs. 202/2007 – [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. [2]. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. [3]. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Le fattispecie puniscono lo sversamento in mare dalle navi di sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

16.2 Le attività sensibili

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, tutte le fattispecie indicate sono state collocate nelle seguenti fasce di attenzione:

Alta: 256, 258, 259, 260bis d. lgs. 152/2006, 452bis c.p.

Media: art. 3 L. 549/1993

Bassa: 137, 257, 260 d. lgs. 152/2006 Trascurabili: le restanti fattispecie.

ATTIVITA' A RISCHIO

- A. Gestione dei rifiuti prodotti dall'azienda
- B. Gestione della manutenzione degli impianti di refrigerazione

Ai fini di prevenzione sono inoltre state prese in considerazione le seguenti attività strumentali:

- 1) Gestione del ciclo passivo
- 2) Gestione del ciclo attivo
- 3) Gestione degli archivi
- 4) Gestione dei sistemi informatici.

15.3 Principi e procedure di prevenzione

Il codice di condotta contiene specifiche previsioni; a riguardo sono state poi inserite disposizioni all'interno della procedura relativa alla gestione del ciclo passivo, ovvero di altre disposizioni aziendali, comunque cogenti e oggetto di previsione sanzionatoria del codice di condotta.

16.3.1. Attività a rischio

A) Gestione dei rifiuti

Attività sensibili

Vi rientrano la conservazione, il trasporto, lo smaltimento, il riciclo ed, in generale, il

trattamento dei rifiuti speciali prodotti ed il rapporto con i fornitori di servizi a ciò collegati. <u>Controlli</u>

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Procedure e principi: la società si è dotata di procedure per la gestione del ciclo passivo che prevedono tra l'altro i seguenti principi:
 - rispetto delle normative in vigore;
 - richiesta e rispetto dei limiti delle autorizzazioni concesse;
 - corretta qualificazione dei rifiuti ed attribuzione dei codici CER, all'occorrenza ricorrendo a analisti terzi ed autonomi;
 - obbligo di conservazione dei rifiuti con modalità appropriate, nelle quantità e e tempi consentiti;
 - obbligo di ricorso unicamente ad imprese in possesso degli specifici ed espressi titoli abilitativi, previsti dalle normative in vigore;
 - attribuzione di responsabilità per ogni singola fase e tracciabilità delle operazioni compiute;
 - rispetto rigoroso del sistema di tracciabilità dei rifiuti, con obbligo di produzione, raccolta, conservazione e vidimazione a norma di legge dei registri e della documentazione obbligatoria, comprovante il regolare trattamento dei rifiuti.

B) Gestione della manutenzione degli impianti di refrigerazione

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Procedure e principi: la società si è dotata di procedure per la gestione del ciclo passivo che prevedono tra l'altro i seguenti principi:
 - rispetto delle normative in vigore;
 - controlli periodici
 - ricorso a fornitori qualificati ed in possesso dei titoli abilitativi richiesti e vincolati al rispetto delle norme applicabili
 - rispetto delle tempistiche e modalità di manutenzione previste;
 - documentazione delle attività.

16.3.2. Attività strumentali

A) Approvvigionamenti di beni e servizi

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1

B) Gestione del ciclo attivo

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2

C) Tenuta degli archivi

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

D) Uso dei sistemi informatici

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

17.1 Le fattispecie rilevanti

Art. 22 d. lgs. 286/1998 [12 bis] - Le pene per il fatto previsto dal comma 12 [Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo] sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La fattispecie sanzionatoria, introdotta dal d. lgs. 109/2012, presuppone un delitto doloso e, quindi, la consapevolezza della mancanza di un regolare permesso di soggiorno. La società è sanzionata solo in presenza di una delle aggravanti previste dal comma 12bis.

Da notare che per la Cassazione "risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede all'assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze".

Art. 12 d. lgs. n. 286/1998 - [3] chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. [3 bis] Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: (a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; (c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; (c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. [3ter] Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riquardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. [5] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

17.2 Le attività sensibili

All'esito della mappatura delle aree di rischio si è ritenuto di poter inserire queste fattispecie all'interno della fascia con soglia di attenzione Alta.

17.3 Principi e procedure di prevenzione

Il codice di condotta e le procedure adottate sono ritenuti in grado di eliminare ogni rischio di commissione astrattamente ipotizzabile. In particolare si richiamano le procedure preposte alla regolazione delle seguenti

ATTIVITÀ A RISCHIO

- a. Assunzioni
- b. Approvvigionamenti
- c. Gestioni dei corsi (ciclo attivo)

17.3.1. Attività a rischio

Si rinvia a quanto già sopra già illustrato con riferimento a queste attività.

18 RAZZISMO E XENOFOBIA

18.1 Le fattispecie rilevanti

Art. 3 L . 654/1975 [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi 2; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

[3]. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. [3-bis]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

Il reato non può essere commesso nell'interesse o vantaggio della Società.

19 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

19.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25quaterdecies d.lgs. 231/2001

Art. 1 L. 401/1989 – [1]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. [2]. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. [3]. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 L 401/1989 – [1]. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone

o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. [2]. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. [3]. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. [4]. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. [4-bis]. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero . [4-ter]. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiungue effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. [4-quarter]. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale

Si ritiene che questi reati non possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

20 REATI FISCALI

20.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25quiquiesdecies d.lgs. 231/2001 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 2 d. lgs 74/2000 – [1]. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. [2]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. [2-bis]. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 3 d. lgs. 74/2000 –[1]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.[2]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.[3]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele

Art. 4 d.lgs 74/2000 –[1]. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. [1-bis]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. [1-ter]. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione

Art. 5 d.lgs. 74/2000 – [1]. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. [1-bis]. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. [2]. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 8 d.lgs. 74/2000 – [1]. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [2]. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.[2-bis]. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a

euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10 d.lgs. 74/2000 – [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione

Art. 10-quater D.lgs. 74/2000 – [1]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. [2]. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 11 d.lgs. 74/2000 – [1]. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. [2]. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 ha modificato il comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, modificando la formulazione inerente la punibilità dei reati tributari finalizzati all'evasione dell'IVA prevista dagli art. 4, 5 e 10-quater del D.lgs 74/2000. Il nuovo testo ha chiarito che tali reati sono punibili se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e se ne consegua o ne possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10.000.000 euro. Le fattispecie degli art. 2, 3 e 4 del D.lgs. 74/2000 rilevano anche a titolo di tentativo.

20.2 Le attività sensibili

All'esito della mappatura delle aree di rischio si è ritenuto di poter inserire queste fattispecie all'interno delle seguenti fasce di attenzione:

Alta: Artt. 2, 8 e 10 d.lgs. 74/2000

Media: Art. 3 d.lgs. 74/2000

Bassa: Artt. 4, 5, 10-quarter e 11 d.lgs. 74/2000

e sono state individuate le seguenti aree di rischio, in relazione ai reati sopra elencati

ATTIVITÀ A RISCHIO

- A) Gestione degli approvvigionamenti (ciclo passivo)
- B) Gestione del ciclo attivo
- C) Tenuta della contabilità, gestione degli archivi, predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali

Sono inoltre state prese in considerazione le seguenti attività in chiave preventiva di questi reati: 1) Gestione dei sistemi informatici.

20.3 Principi e protocolli di prevenzione

20.3.1. Attività a rischio

A) Gestione degli approvvigionamenti (ciclo passivo) Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

B) Gestione del ciclo attivo

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

C) Tenuta della contabilità gestione degli archivi, predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2.

In aggiunta a quanto ivi descritto, i Destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi ai seguenti principi:

- Le dichiarazioni fiscali e previdenziali sono predisposte a norma di legge, sulla scorta delle risultanze di bilancio, contabili e documentali
- Le dichiarazioni fiscali e previdenziali sono predisposte da un professionista esperto in materia e non possono essere alterate dopo la redazione da parte di questo
- Esse sono inviate entro le scadenze previste,
- Il soggetto incaricato della revisione legale sottoscrive le dichiarazioni fiscali dopo avere compiuto i controlli previsti dalle migliori tecniche di settore, il riscontro con le scritture contabili dei dati esposti in dichiarazione e l'analisi del prospetto di raccordo tra i valori civilistici e fiscali.
- E' conservata la documentazione giustificativa delle valutazioni sottese alle dichiarazioni fiscali e previdenziali.
- Imposte e contributi sono pagati per intero e tempestivamente

20.3.2. Attività strumentali

Gestione dei sistemi informatici
 Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3

21. REATI TRANSNAZIONALI

Con legge n. 146/2006 sono state individuate alcune nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti a seguito della commissione dei reati indicati all'art. 10, per il caso in cui assumano la caratteristica di reati transnazionali. La nozione di reato transnazionale è stata introdotta – recependo la Convenzione delle Nazioni Unite siglata a Palermo il 15/12/2000 – e così delineata all'art. 3 "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: (a) sia commesso in più di uno Stato; (b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

I primi commentatori non hanno nascosto numerosi dubbi circa la portata di una siffatta definizione.

Anzitutto, poiché essa non si allinea totalmente con l'art. 6 comma 2 c.p., per il quale un reato continua a considerarsi commesso in Italia "quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"; sicché sembrerebbero sfuggire all'ambito di applicazione della legge in esame tutti quei reati la cui esecuzione si è anche solo in parte svolta sul territorio della Repubblica. Tuttavia, si è osservato (A. di Martino, commento alla L. 146/2006, in Dritto Penale e Processo, n. 1/2007, p. 15 ss.), la disposizione in esame si muove nella diversa prospettiva di individuazione dell'ambito di operatività della legge n. 146/2006, allo scopo di rendere applicabili le disposizioni in essa contenute laddove si sia in presenza di uno reati indicati all'art. 3. Ciò comporta che la

responsabilità degli enti, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si avrà ogniqualvolta uno dei reati indicati all'art. 10 della legge n. 146/2006, avrà le caratteristiche descritte dall'art. 3 della medesima legge.

La definizione stessa resta, peraltro, poco chiara, non potendosi – allo stato - attribuire un significato univoco ad espressioni che non hanno un preciso riferimento normativo, e che pertanto possono assumere una dimensione assai ampia, come "coinvolgimento", "parte sostanziale" della preparazione, pianificazione, direzione o controllo di un crimine, "implicazione" di un gruppo criminale organizzato, "effetti sostanziali" di un reato.

21.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi della I. 146/2006

L'associazione per delinquere

Art. 416 c.p. – [1] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. [2] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. [3] I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. [4] Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. [5] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. [6] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione per delinquere di stampo mafioso

Art. 416bis c.p. - [1] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. [2] Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.[3] L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. [4] Se l'associazione è armata [585] si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. [5] L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [6] Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. [7] Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [8] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'associazione per delinguere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291quater D.P.R. n. 43/1973 – [1]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291bis [introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di

2000bando superiore a dieci chilogrammi convenzionali], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. [2]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. [3]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. [4]. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [5]. Le pene previste dagli artt. 291bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope

Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 – [1]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 [coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, importare, esportare, acquistare, ricevere a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope vietate dalla legge, senza le relative autorizzazioni] chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. [2]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. [3]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. [4]. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [5]. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. [6]. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. [7]. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. [8]. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

A tutte le sopra indicate <u>ipotesi associative</u> si possono riferire le annotazioni già esposte con riguardo alla sufficienza, ai fini della punibilità delle condotte in esame, della mera esistenza di un accordo criminale, senza che rilevi, peraltro, un particolare grado di strutturazione dell'organizzazione, purché ciò sia sufficiente a rendere il sodalizio potenzialmente idoneo allo scopo di commettere una pluralità indeterminata di reati della specie indicata, senza che però essi debbano essere necessariamente commessi. Anche in questo caso è difficile immaginare che un dipendente o dirigente di una società che si associ per delinquere nell'interesse o a vantaggio di una società, ben essendo più agevole pensare a condotte consapevolmente dirette ad agevolare la realizzazione delle finalità delle associazioni a delinquere, in cambio di vantaggi della più varia natura.

Riciclaggio

648bis c.p. –[1] Fuori dei casi di concorso nel reato , chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). [2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto].

Impiego di beni, capitali di provenienza illecita

648ter c.p. – [1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). [2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. [4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 12 d. lgs. n. 286/1998 - [3] chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. [3 bis] Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: (a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; (c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; (c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. [3ter] Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riquardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. [5] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

Le disposizioni richiamate ipotizzano <u>due ipotesi</u> di reato distinte: a) al comma 3 quella di favoreggiamento all'immigrazione clandestina (con le aggravanti dei due commi successivi) e b) al comma 5 (favoreggiamento alla permanenza irregolare sul territorio).

Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non richiede, per il suo perfezionamento, che l'ingresso illegale dello straniero sia effettivamente avvenuto, è sufficiente infatti la commissione di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio di una persona in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 286/1998 o mediante condotte elusive. Il reato è stato ritenuto sussistere anche nel caso in cui i casi in cui sia stata presentata richiesta di visto di ingresso mediante false attestazioni o la produzione di documenti falsi in relazione agli effettivi motivi del soggiorno nel territorio italiano, oppure, qualora l'ingresso nel territorio nazionale sia avvenuto regolarmente, attraverso il prescritto valico di frontiera, con un valido passaporto e per motivi turistici, ma risulti che in realtà è finalizzato ad una permanenza illegale, in quanto, ed esempio, diversa (lavoro) da quella per la quale il visto d'ingresso ed il permesso di soggiorno erano stati rilasciati (turismo).

Il dato maggiormente qualificante della seconda ipotesi di reato sta nel dolo, cioè nell'atteggiamento della volontà dell'autore, il quale deve essere rivolto allo scopo di trarre un ingiusto profitto dalla permanenza in stato di illegalità dello straniero immigrato del quale si favorisce la permanenza, in qualsiasi modo. Un simile atteggiamento è stato ravvisato in chi abbia corrisposto retribuzioni minime o chi abbia fornito alloggio a condizioni fuori mercato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377bis c.p. – [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale

Art. 378 c.p. - [1] Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. [2] Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. [3] Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (lire un milione). [4] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto .

Il reato è realizzabile mediante qualunque condotta che ostacoli le indagini svolte dall'autorità giudiziaria, o dagli organi di polizia.

21.2. Attività sensibili

A seguito della mappatura delle aree di rischio descritta nella parte generale e riportata in allegato, tutte le fattispecie indicate sono state collocate all'interno di diverse fasce di attenzione:

- 1) Alta: artt. 648, 648bis, 648ter, art. 416 c.p.;
- 2) Bassa: artt. 377bis e 378 c.p., art. 12 d. lgs. 286/1998;
- 3) Trascurabile nelle restanti ipotesi

21.3 Principi e protocolli di prevenzione

ATTIVITÀ A RISCHIO

- 1 Richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici
- 2 Partecipazione ad ATI/ATS o similari
- 3 Approvvigionamento di beni o servizi
- 4 Uso della cassa
- 5 Tenuta della contabilità (emissione ed uso delle fatture)
- 6 Ricerca ed assunzione di personale dipendente, di collaboratori e consulenti

Sono state inoltre prese in considerazione, ai fini di prevenzione, le seguenti attività strumentali:

- a) Tenuta della contabilità
- b) Uso dei sistemi informatici

21.3.1 Principi e procedure di prevenzione

21.3.1 Attività a rischio

A) Richieste e gestione di finanziamenti pubblici

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

B) Partecipazione ad ATI/ATS e similari

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

C) Approvvigionamenti di beni e servizi

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

D) Gestione della cassa

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

E) Tenuta della contabilità

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2

F) Assunzioni

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

21.3.2 Attività strumentali

a) Uso dei sistemi informatici

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3

22 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

22.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25septiesdecies d.lgs. 231/2001

Furto di beni culturali

Art. 518-bis c.p. - Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali

Art. 518-ter c.p. - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali

Art. 518-quater c.p. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Art. 518-octies c.p. - Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Art. 518-novies c.p. - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali:
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali

Art. 518-decies c.p. - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Art. 518-undecies c.p. - Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Art. 518-duodecies c.p. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte

Art. 518-quaterdecies c.p.- E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti:
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità,

come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

22.2 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25duodevicies d.lgs. 231/2001

Riciclaggio di beni culturali

Art. 518-sexies c.p. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 518-terdecies c.p. - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Questo ultimo articolo si applica fuori dai casi previsti dall'art. 285 c.p. per azioni di devastazione, saccheggio o strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello stato. Le condotte rilevanti per la fattispecie in esame sono volte al danneggiamento dei beni culturali o in inseriscono incidentalmente in condotte con scopi diversi da quelli previsti dall'art 285 c.p.

22.3 Le attività sensibili

All'esito della mappatura delle aree di rischio si è ritenuto di poter inserire queste fattispecie all'interno delle seguenti fasce di attenzione:

Alta: art. 518-duodecies c.p.

Bassa: artt. 518-bis c.p., 518-ter c.p.

Trascurabile: artt. 518-quarter c.p, 518-octies c.p., 518-novies c.p., 518-decies c.p., 518-undecies c.p, Art. 518-quaterdecies, 518-sexies c.p., 518-terdecies c.p.

e sono state individuate le seguenti aree di rischio, in relazione ai reati sopra elencati

ATTIVITÀ A RISCHIO

A) Gestione degli immobili (cantieri, manutenzioni)

22.4 Principi e protocolli di prevenzione

22.4.1. Attività a rischio

A) Gestione degli immobili

I rischi ipotizzabili sono i seguenti:

- ritrovamento di beni culturali durante lavori cantieristici negli immobili aziendali con conseguente incorretta gestione degli stessi;
- deterioramento o deturpamento della sede "F. Prat" di Ivrea a seguito di manutenzioni o lavori cantieristici svolti in maniera non idonea o di atti di vandalismo delle persone frequentanti la struttura. Infatti, l'immobile che ospita le sedi "F. Prat" e "C. Ghiglieno" di Ivrea, che CIAC utilizza a titolo di comodato gratuito, con decreto n. 132 del 10 maggio 2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è stato dichiarato di interesse culturale e pertanto sottoposto alla disciplina degli art. 10-12 del D.lgs. 42/2004 nonché al vaglio della Soprintendenza.

Per prevenire tali condotte CIAC ha adottato le seguenti misure:

- inserire nel regolamento di istituto e nel codice etico il richiamo alla tutela degli ambienti e del

patrimonio scolastico e aziendale rivolta ad utenti, personale e fornitori, affinché lavoratori e utenti siano sensibilizzati;

- la richiesta di preventivo parere della Soprintendenza sulle iniziative di manutenzione o di lavori della sede di Ivrea per cui la legge prevede il vincolo, l'ottenimento a monte delle autorizzazioni richieste dalla legge, l'esecuzione dei lavori secondo le modalità indicate dalle autorità competenti informandone tutti i soggetti coinvolti (fornitori).